

221

CAMERA DEI DEPUTATI

Sebioe 1861.

*presentata in considerazione*  
Proposta di Legge ~~presentata~~ nella tornata del 29 Marzo 1862.  
del Ministro Deput.

OGGETTO  
Responsabilità Ministeriale

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Proposta di legge sulla responsabilità  
Ministeriale presentata dal Deputato Pireo  
il 18. Febb: 1862.

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 1. 2. ~~3.~~ 4. E. b. ~~5.~~

3. 9°

Letto il 20. Marzo 1862.

Sviluppata e presa in considerazione  
29. Marzo 1862.

221



Annunzio alla Camera  
degli Ufficiali 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.

Progetto di legge  
sulla responsabilità  
ministeriale

Presentato alla Camera  
nella tornata del 13 apr. 1853,  
letto nella tornata del 4 maggio  
della stessa anno

Proceduto del discorso  
tenuto nella tornata  
del 28 giugno 1853.  
mandato inserirsi negli  
atti del Parlamento  
con deliberazione della  
Camera in data del  
detto giorno 4 maggio 1853.

Il deputato sottoscritto  
vi produce nelle questo  
eschiede la distribuzione  
negli uffici tanto di  
collo discorso quanto del  
progetto di legge, con la  
spedizione nella citazione  
degli articoli del codice penale,  
come nell'usito copiato.

Niccolò Chiaro

Presentata dal deputato Lino  
Lodola 18. febbrajo 1862.

## TORNATA DEL 4 MAGGIO 1860

Presidenza del vice-presidente TECCHIO.

SOMMARIO. Lettere di deputati assenti — Lettera del senatore Sabognoli. — Rinunzie dei deputati Garibaldi e Laurenti-Roubaudi. — Omaggio. — Comunicazione dei questori del Senato — Lettura di due schemi di legge del deputato Sineo, sulla responsabilità ministeriale, e sulla circoscrizione delle Corti di appello di Torino, Genova e Casale. — Lettura di uno schema di legge del deputato Cavaleri per la sospensione del Codice penale in Lombardia. — La Camera non essendo in numero, la seduta prossima è fissata per martedì.

La seduta è aperta alle 4 e 5/4.

CAVALLENI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

## ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Alcuni deputati rappresentano per lettera i motivi, quali di salute, quali di altri impedimenti, per cui non possono assistere oggi alla presente tornata.

Questi deputati sono i signori Massarani, Tenca, De Giulii, Favral, Longo, Gadda, Mosca, Bertani, Magnani, Fioruzzi, Mischi, Manfredi e Valvasori.

Il deputato Salvagnoli scrive:

« Elevato dalla maestà del Re nel Senato del regno, non ho potuto accettare il mandato del collegio d'Empoli che per la quarta volta mi onorava della sua fiducia a rappresentarlo nei Consessi politici.

« E adempimento al mio dovere di partecipare ciò alla S. V. Illm<sup>a</sup>, affinché il collegio di Empoli possa procedere a nuova elezione, ho l'onore di presentarle l'omaggio del mio profondo rispetto.

« Firenze, 29 aprile 1860. »

I signori deputati Laurenti-Roubaudi e Garibaldi scrissero, in data 23 aprile, alla Presidenza una lettera, nella quale esprimono la loro volontà di dimettersi dall'ufficio di deputati. Il presidente Lanza credè opportuno di pregarli con sua lettera di voler desistere dalla loro domanda, ma, avendo essi dichiarato di persistere, mi corre debito di dar lettura della loro lettera.

« Signor presidente,

« Visto il risultato della votazione della Contea di Nizza fatta il 18 corrente, senza veruna guarentigia legale, con violazione manifesta della libertà e regolarità del voto e delle solenni promesse stipulate nel trattato di cessione del 28 marzo;

« Atteso che una siffatta votazione si è compiuta in un paese che nominalmente apparteneva ancora allo Stato sardo e libero di scegliere tra questo e la Francia, ma in realtà in completa balia di quest'ultima potenza, occupato militarmente, e sottoposto a tutte le influenze di forza materiale, come per noi fu dimostrato in modo irrefragabile al cospetto della Camera e del paese;

« Atteso che la presente votazione è stata fatta in quanto al modo con irregolarità gravissima, ma che l'esperienza del passato ci preclude ogni via a sperare che venga su questo punto ordinata un'inchiesta;

« Noi sottoscritti crediamo nostro dovere di deporre il nostro mandato di rappresentanti di Nizza, protestando contro l'atto di frode e di violenza che si è consumato, aspettando che i tempi e le circostanze consentano a noi ed ai nostri concittadini di far valere con una libertà reale i nostri diritti, che non possono venir menomati da un patto illegale e fraudolento.

« GIUSEPPE GARIBALDI — LAURENTI-ROUBAUDI. »

Il signor Ugo Calindri fa omaggio alla Camera di una Memoria dell'ingegnere Lombardini relativa all'impresa mondiale del Bosforo di Suez.

Quest'edizione è dedicata al Parlamento nazionale.

La Presidenza ringrazierà il donatore.

I questori del Senato del regno scrivono:

« L'ufficio di Presidenza del Senato, a cui i sottoscritti si fecero carico di rassegnare nella prima sua adunanza la pianta della nuova distribuzione delle tribune nella grand'aula, ha determinato che sia riservata per signori deputati la tribuna dirimpetto alla legge dei Principi, contenente 25 posti, epperò di 8 posti più ampia di quella precedentemente loro destinata, alla quale si ha accesso dalla parte sinistra della gran porta d'entrata.

« Nel porgere, ecc.

La vedova dell'impianto nostro collega generale Quaglia scrive:

« La famiglia inconsolabile del fu generale Quaglia farà celebrare in di lui suffragio un funerale ufficio nella chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola, sabato 5 del corrente mese, alle ore 9 1/2.

« L'aver il compianto defunto appartenuto per lunga serie d'anni all'onorevole Camera dei deputati, e l'averne inoltre ricevute tante dimostrazioni d'affetto, fanno maggiore il dovere alla vedova Quaglia di porgerne avviso alla Camera stessa per mezzo della S. V. illusterrima, nell'atto che con tutta la considerazione ha l'onore di professarsi, » ecc.

## LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Gli uffici IV, V e IX hanno autorizzato la lettura del progetto di legge dell'onorevole deputato Sineo sulla responsabilità ministeriale.

Gli uffici III, V e VII hanno autorizzato la lettura dell'altro progetto di legge dello stesso onorevole Sineo intitolato: *Sospensione della nuova circoscrizione delle Corti d'appello di Torino, di Genova e di Casale.*

Gli uffici III, IV, V e VII hanno autorizzato la lettura del progetto di legge dell'onorevole deputato Cavaleri, inteso a sospendere l'attivazione del Codice penale nelle provincie lombarde sino al giorno in cui saranno posti ad esecuzione in quella stessa provincia i Codici di procedura civile e penale, e la legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi degli impiegati giudiziari.

La Camera non è ancora in numero, ma se i signori deputati presenti non hanno opposizione, per guadagnare tempo si darà lettura di questi progetti di legge.

Prego il signor segretario di dar lettura del progetto di legge dell'onorevole Sineo sulla responsabilità ministeriale. (Il segretario Cavallini dà lettura del progetto di legge. — Vedi in fine)

**PRESIDENTE.** L'articolo 80 del regolamento dice: « Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla, e nel giorno fissato dalla Camera svilupperà la sua proposta. »

Quindi invito l'onorevole deputato Sineo ad indicare il giorno nel quale desidererebbe di sviluppare la sua proposta, avvertendolo che non si potrà mettere ai voti la sua dichiarazione se non quando la Camera sia in numero.

**SINEO.** Io propongo che sia fissata la seduta del 17 di questo mese, ed esprimo il voto che unitamente a questo progetto come fu presentato sia anche inserito nel giornale ufficiale lo sviluppo che gli fu dato nella seduta del 28 giugno 1858.

Il Ministero dietro quello sviluppo avea dichiarato che non si opponeva alla presa in considerazione del progetto. Io credo pertanto che sia utile che questi motivi siano anche posti sott'occhio ai deputati.

**PRESIDENTE.** Io credo che non vi sia difficoltà di aderire al desiderio espresso dal deputato Sineo.

Intanto si darà lettura dell'altro progetto del medesimo onorevole deputato, relativo alla nuova circoscrizione della Corte d'appello di Torino, Genova e Casale.

**CAVALLENI, segretario. (Legge)** « Vista la legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario;

« Viste le leggi transitorie relative in data 20 stesso mese, numeri 3787 e 3788;

« Considerato che l'annessione dell'Italia centrale potrebbe rendere utile qualche modificazione alla circoscrizione giurisdizionale sancita colla legge 13 novembre 1859.

« Che sarebbe quindi meno opportuno mandare intanto ad eseguire quella circoscrizione, la quale è già stata prorogata per quanto concerne il circondario di Pavia, coll'ultima delle leggi sovracennate, sino all'unificazione della legislazione;

« Che quest'unificazione è in oggi resa meno prossima per fatto stesso dell'annessione posteriormente avvenuta,

« Propongo il seguente schema di legge:

« Art. 1. È mantenuta provvisoriamente quale trovavasi prima della legge 13 novembre 1859 la giurisdizione delle Corti d'appello di Torino, Genova e Casale sino all'unificazione ed osservanza della legge civile per tutto lo Stato.

« Art. 2. I circondari di Novara, Pallanza, Varallo, Domodossola e Vigevano appartengono intanto per le assise al circolo di Casale, quello d'Asti al circolo di Torino, quello di Novi a Genova e quello di Voghera ad Alessandria.

« Deroghiamo alle leggi sovra accennate in quanto sono contrarie alla presente.

« Ordinato, ecc. »

« SINEO, deputato. »

**PRESIDENTE.** Invito il deputato Sineo a indicare il giorno nel quale intende svolgere questa sua proposta.

« Martedì.

**PRESIDENTE.** È pregato il segretario di dar lettura del progetto di legge proposto dal deputato Cavaleri.

**CAVALLENI, questore. (Legge)** *Articolo unico.* L'attivazione nelle provincie lombarde del Codice penale promulgato col regio decreto 20 novembre 1859 è prorogata fino al giorno in cui, a tenore dell'altro regio decreto di pari data, incominceranno ad avervi esecuzione i Codici di procedura penale e civile e la legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario e sullo stipendio degli impiegati giudiziari.

« CAVALERI, deputato. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavaleri è invitato a indicare il giorno in cui desidera svolgere questa sua proposta.

« Martedì.

**PRESIDENTE.** Sarà posta all'ordine del giorno nella seduta del 15.

L'ufficio di Presidenza aveva scritto una circolare a tutti gli onorevoli deputati, perchè volessero intervenire alla seduta d'oggi. Pur troppo parmi che a questo momento manchi la speranza che la Camera possa raccolgersi in numero sufficiente; non siamo che 105, e il numero legale è di 131. Bisognerebbe quindi fissare un altro giorno...

**APPROVI.** Si faccia l'ultimo nominale.

**PRESIDENTE.** Taluno avrebbe proposto che la Camera si radunasse mercoledì prossimo.

*Fori. No!* no! lunedì.

**TIBALDI.** Io propongo che si fissi il giorno di martedì per concedere a tutti quelli i quali andranno a prender parte alle elezioni lungi dalla capitale un giorno di tempo per ritornare. Forse lunedì non potremmo essere in numero, mentre martedì v'è luogo a sperare che si possa tener seduta.

*Fori. Sì!* sì!

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Tibaldi propone che la Camera tenga seduta martedì prossimo. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà fissato il giorno di martedì.

(È fissato il giorno di martedì.)

Si farà indicazione nella *Gazzetta ufficiale* che fu stabilito questo giorno per la prima seduta.

La seduta è levata alle ore 2 20.

Proposta di legge del deputato Sineo sulla responsabilità ministeriale letta nella seduta d'oggi. (V. col. 2<sup>a</sup>.)

Dopo dieci anni di vita costituzionale abbiamo creduto essere tempo omai di coronare l'edificio delle nostre istituzioni col dare corpo all'elemento della responsabilità ministeriale, che sola può rendere stabili ed efficaci le guarentigie date dallo Statuto.

Forse in un paese nuovo alla libertà, quale era il Piemonte nel 1848, una legge informata unicamente ad astratte teorie avrebbe potuto incontrare nella pratica difficoltà imprevedute, e mancando allora a molti la fede nel sistema costituzionale, il cui concetto era stato per lo spazio di trentaquattro anni rigorosamente osteggiato, non era facile l'ottenere quell'unione degli spiriti che tanto potentemente induce ad accreditare i provvedimenti legislativi.

Istrutti ora dall'esperienza, e quando la forma costituzionale è da tutti accettata come base immutabile, i legittimi rappresentanti della pubblica opinione possono più legalmente riuscire a formulare una legge ugualmente accetta ai suoi principii fondamentali e proficua nella sua pratica applicabilità.

È questo il problema che parecchi miei amici ed io sottoponiamo alle vostre meditazioni, non indotti dalla nobile ambizione di mettere in luce un lavoro che meriti l'onore dei vostri suffragi, bensì col più modesto desiderio di porvi sott'occhio un tema che possa uscire dalle mani vostre con quel maggior grado di perfezione di cui sia suscettibile l'opera dell'uomo.

Secondo le consuetudini della Camera, la discussione preliminare che si agita per far luogo alla presa in considerazione dei progetti d'iniziativa parlamentare non debbe raggirarsi intorno al merito speciale delle singole disposizioni che vengono proposte, bensì unicamente intorno alla convenienza di occupare il Parlamento circa il divisato argomento.

Ma un'accidentalità sfuggita alle previsioni de' sottoscrittori del progetto ne ha fatto rimandare lo sviluppo ad un'epoca in cui sarebbe vano lo sperare un'immediata sanzione. Nelle attuali contingenze il voto che vi si domanda per la presa in considerazione non può avere altro effetto che di chiamare sopra di questo progetto, nelle prossime vacanze, la seria attenzione dei membri del Parlamento e di tutte le migliori intelligenze del nostro paese, le quali, conoscendo il progetto, potranno prestarci l'appoggio de' loro lumi, sia per organo della libera stampa, sia coll'usare del diritto di petizione.

Per agevolare questo generale concorso, di cui facciamo invito non solo ai nostri colleghi, bensì universalmente ai nostri concittadini, esporrò compendiosamente ed i motivi dell'opportunità del trattato argomento, ed inoltre lo spirito che resse la compilazione delle singole parti del progetto.

L'opportunità della legge della responsabilità ministeriale non sembrerà a prima giunta potersi rinvocare in dubbio a fronte degli articoli 56 e 37 dello Statuto, i quali costituiscono come una protesta permanente contro la mancanza di una legge che determini e renda efficace quella responsabilità che viene da essi pronunciata in astratto.

Invero, la responsabilità ministeriale non è soltanto una delle guarentigie concesse dallo Statuto, essa è base e salvaguardia di tutte le altre guarentigie. Sarebbe per certo da preferirsi un Governo assoluto, in cui si potesse avere una responsabilità sincera ed efficace nei membri del Governo, anziché una Costituzione, nella quale la responsabilità fosse vana ed illusoria.

Togliete la responsabilità degli agenti del potere; a che servono le altre parti dello Statuto? Come manterrete la divisione dei poteri se gli agenti di uno di essi, di quello che ha in mano il danaro e le forze della nazione, riescisse ad usurpare impunemente le attribuzioni degli altri poteri? A che servirebbe l'uguaglianza dei cittadini, l'inviolabilità della proprietà e la libertà individuale, se non vi fosse mezzo di reprimere le offese che per mala ventura venissero arretrate all'uguaglianza, alla proprietà, alla libertà? A che servirebbe il diritto del popolo di votare le imposte per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, di determinare preventivamente e di sindacare poscia l'uso che debba farsi dei denari dello Stato, se le imposte indebitamente riscosse e la capricciosa distrazione del pubblico denaro non avessero da trovare una degna pena?

Non mancò tuttavia chi si fece a credere che si potesse utilmente prescindere dalla sanzione di una legge di questo genere autorizzandosi, non solo coi ragionamenti, ma anche col grave esempio di potenti nazioni.

Nell'organismo costituzionale, dicono essi, la pubblica opinione è quella che porta gli uomini di Stato al potere. Chi si è alzato coll'appoggio della pubblica opinione è posto fuori del sospetto di volersi macchiare con volgari reati. Se si tratta di atti politici, o essi sono conformi alla pubblica opinione, e non possono essere utilmente censurati; ed essi sono dalla pubblica opinione disapprovati, ed i ministri non potranno resistere alla disapprovazione di quella regina del mondo.

Se poi l'audacia degli agenti del Governo fosse portata fino al punto d'intaccare le basi stesse della Costituzione, in questo caso le leggi sono o superflue od impotenti. È una guerra dichiarata tra chi aggredisce la Costituzione e chi ne prende la difesa, e dopo la vittoria il partito vincitore non ha bisogno di nessuna legge per reprimere a suo arbitrio gli sforzi del vinto. *Fae viellis!*

Così avvenne per ben tre volte nella vicina Francia. Se i ministri di Luigi XVI, di Carlo X e di Luigi Filippo avessero avuto il sopravvento nei tristi avvenimenti che posero termine ai regni di ciascuno di quei tre principii, nessuna legge di responsabilità ministeriale avrebbe giovalo al popolo per recuperare o mantenere la libertà ritolte o gravemente minacciate, ed avendo per contro avuto essi il contrario successo, i ministri di Carlo X e di Luigi Filippo ben potevano essere giudicati, quantunque la legge mancasse.

Nella vecchia Inghilterra poi, in quella nobile culla della libertà costituzionale, trascorsero i secoli senza che si sia mai

sentite il bisogno di promuovere la repressione dei ministri della Corona, salvo quando un ministro, che forse non aveva altra colpa che quella di essere in altissimo e giusto credito presso il monarca, venne sacrificato dalla debolezza del principe agli odii de'suoi emuli.

Queste considerazioni sono molto scoraggianti e ci porterebbero a disperare non solo dell'esito della nostra proposta, ma fors'anche della solidità e della schiettezza del Governo costituzionale; ma non mancano le considerazioni in contrario a ravvivare quella fede che altri ci vorrebbe torre.

Il corpo sociale è soggetto talvolta a malattie. Si logorano le molle del machinismo costituzionale; nascono quelle grandi crisi politiche che si risolvono o con una rivoluzione o con un colpo di Stato, secondo che la vittoria rimane al popolo od al potere costituito. Appunto per prevenire queste fatali malattie conviene organizzare fortemente questo corpo sociale, ed il rimedio preventivo consiste in grande parte nella promulgazione di una buona legge sopra la responsabilità, se con essa si ottiene che la Costituzione sia da tutti esattamente osservata, ed ognuno dei grandi poteri operi liberamente e lealmente nella sfera delle sue attribuzioni.

Se si fossero avute buone leggi di questo genere, forse in Francia si sarebbe evitata la rivoluzione del 1850 e quella del 1848; forse l'Inghilterra due secoli fa non sarebbe stata funestata dalla tragedia che pose fine al regno di Carlo I.

Egli è vero che nei due secoli successivi l'Inghilterra ha goduto senza interruzione di un andamento costituzionale perfettamente regolare, da cui si può ripetere la forza e la prosperità di quella nazione, senza che si sia resa più precisa e specifica che non era per lo addietro la legislazione circa la responsabilità dei ministri. Ma la ripugnanza che hanno gli Inglesi per ogni tentativo di codificazione può essere giustificato dal rispetto che essi professano per le leggi sancite nei secoli più remoti, la cui religiosa osservanza, profondamente innestata nei loro costumi, rende superflua ai loro occhi, anzi pernicioso ogni innovazione.

Non si è pensato colà in questi due secoli a fare una legge speciale sulla responsabilità ministeriale, come non si è pensato a fare né Codice civile, né Codice criminale, né Codici di procedimento.

Poiché gli Inglesi sono persuasi che le loro antiche leggi bastano sì nel diritto pubblico, che nel diritto privato, il loro esempio per questo riguardo non può essere adottato ai popoli continentali, i quali, qualunque sia la loro forma di governo, si mostrarono tutti grandemente impressionati dalla idea di una continua necessità di codificazione.

Nel Piemonte particolarmente, nei due secoli trascorsi, l'opera della legislazione fu incessante e toccò tutte le parti del vivere civile. Dopo lo Statuto richiamammo spesso volte ad esame molte parti della legislazione, ancorché non fossero inconciliabili col nuovo regime. Ma in quanto alla responsabilità ministeriale, creata dallo Statuto, essa non può essere regolata dalle leggi antiche promulgate in tempi, nei quali non avevamo niente di simile alle attribuzioni che hanno attualmente i ministri dirimpetto al paese e dirimpetto alla Corona.

In Francia, ove la forma costituzionale fu importata nel fine del secolo scorso, come venne importata nel paese nostro nel 1848, la necessità di sancire una legge di responsabilità ministeriale fu costantemente sentita e proclamata. Se ne occuparono seriamente il Governo ed il Parlamento francese sotto i regni di Luigi XVIII e di Carlo X. Non ci fu sotto il ramo primogenito Sessione legislativa in cui non si trattasse questo argomento. Venne anzi in una di quelle Sessioni approvato dalla Camera dei pari un progetto di legge compiuto e lungamente meditato; fu riprodotto nella Sessione successiva con lievi modificazioni alla Camera dei deputati, e la Francia ne sarebbe stata dotata da lunghi anni, se dopo la morte di Luigi XVIII il partito della reazione non avesse ripigliato la speranza di ristaurare l'antico regime e fomentati i germi di guerra civile, che non si spensero fuorché collesso del ramo primogenito de' Borboni.

Sotto il regno di Luigi Filippo nascono e si svilupparono nuovi elementi d'antagonismo. Prima la Costituzione era continuamente minacciata da chi voleva togliere ogni ombra di libertà; poscia da coloro cui la libertà costituzionale sembrava troppo precaria ed imperfetta. Ma appena proclamata la repubblica si formò nuovo progetto di legge sulla responsabilità, ed il Governo imperiale succeduto alla repubblica riconobbe del pari la necessità di dare alla nazione questa garanzia che viene ora a completarsi con un progetto di legge attualmente sottoposto alla discussione di quel Senato.

L'esempio dunque degli altri popoli costituzionali non può essere vanbigiosamente addotto contro il progetto di legge che vi si propone. I rinnovati tentativi fatti in Francia possono addursi in prova della difficoltà dell'impresa, non della sua inopportunità; e se, appunto facendo uso di quello acquisto buon senso che distingue le popolazioni da voi rappresentate, giungerete a fare in questa Legislatura ciò che la Francia non ottenne prima d'ora, porgerete all'Europa nuovo argomento per dimostrare che lo Statuto di Carlo Alberto è migliore di quelli che resero la Francia prima dell'attuale impero, che il regime costituzionale non è presso di noi un disimpegno transitorio, un istantaneo per giungere ad altre forme di governo, che esso basta per darci istituzioni conformi ai bisogni della nostra condizione sociale.

Egli è vero che sotto una forte e ben ordinata Costituzione il potere non può essere esercitato fuorché da coloro che sono indicati dalla pubblica opinione. Ma appunto la legge della responsabilità ministeriale, essendo il complemento della Costituzione, potrebbe assicurare, in ogni evento, la verace espressione e la giusta influenza della pubblica opinione.

Egli è vero che dopo un colpo di Stato o dopo una rivoluzione si procede nel senso del partito vittorioso, senza che sia necessaria una legge; ma è vero altresì che assicurando con una legge di responsabilità ministeriale il costante andamento del regime costituzionale secondo lo spirito che lo debbe guidare, voi allontanerete l'opportunità e la possibilità stessa dei colpi di Stato e delle rivoluzioni.

E se l'indole benevola dei popoli nostri e le virtù dei regnanti ci debbono lungamente tranquillizzare contro il pericolo di quei cataclismi politici, non perciò diventa meno

giovevole la legge che tende a regolarizzare l'andamento costituzionale in questa parte essenzialissima del nostro diritto pubblico.

Anche coloro che hanno piena fede nella immutabilità del nostro regime costituzionale ammetteranno senza dubbio che questo regime, a seconda delle istituzioni da cui viene sussidiato, può essere più o meno efficace per operare quel giusto progresso nella prosperità materiale e morale che debb'essere l'unico scopo di ogni forma di governo.

A seconda che i doveri dei principali agenti del potere esecutivo saranno meglio determinati, a seconda che gli abusi saranno impediti con preventive sanzioni, il Governo costituzionale corrisponderà viemmeglio a quel nobile scopo.

Vedete, o signori, che nell'invitarvi a supplire a questa mancanza nei nostri ordini legislativi, noi non siamo stati condotti da nessuna più particolare preoccupazione che potesse venirvi dettata dal modo in cui ciascuno di noi può apprezzare gli atti degli attuali ministri ed i loro personali intendimenti. In questo divisamento noi abbiamo creduto di poter ottenere l'accordo di tutte le frazioni della Camera, sia perché portiamo opinione che a tutte egualmente debba premere di dare alle nostre istituzioni quella maggior stabilità che esse debbono rilevare dalla sincera attuazione della responsabilità ministeriale, sia perché in un paese retto a libertà tutti i partiti possono prevedere il caso in cui si trovino almeno momentaneamente in qualche contrasto col potere esecutivo, e giovi loro di prepararsi per quella ipotesi il mezzo di conservare alle forze di ciascuno di essi quella legittima efficacia che loro compete.

Se tuttavia si volesse richiamare, contro l'intenzione nostra, la questione dell'opportunità alle persone di coloro che reggono lo Stato attualmente, rivolgendoci in questo caso alla maggioranza della Camera che mostrossi soddisfatta dell'attuale andamento del Governo, useremo con essa il linguaggio tenuto dal signor Barthe, l'antico guardasigilli di Luigi Filippo, nella sua relazione intorno al progetto di *Senatus-consulto*, relativo alla competenza dell'alta Corte di giustizia, da esso presentata a questi giorni al Senato di Francia.

Anche nel seno dell'alta Camera francese si mosse dubbio circa l'opportunità del progetto di legge presentato da quel Governo sulla doppia considerazione che da un lato i personaggi eminenti in esso contemplati fossero superiori ad ogni sospetto, e che dall'altro lato nelle grandi occasioni di straordinari contrasti non manchi mai il modo di provvedere. Alla doppia obiezione risponde il signor Barthe in questi termini:

« Le souvenir des temps passés sous tous les régimes, en France et dans les autres États, ne permet pas aux esprits sérieux de céder à ces inspirations du scepticisme ou de l'imprévoyance. Un demi-siècle peut s'écouler sans que les lois relatives au jugement d'un grand fonctionnaire public reçoivent une application nécessaire; et quelquefois, comme par un déplorable fatidité, des accusations répétées dans un court intervalle, provoquées par des actes qui ont suscité un immense scandale, jettent le trouble dans toutes les consciences.

« Quand de telles nécessités se produisent, que la foi dans la justice reste entière; que les règles soient posées d'avance, et ne paraissent jamais inspirées par les besoins ou les exigences du moment; que la punition du crime soit certaine, mais aussi que l'innocence ne soit jamais exposée à succomber sous la pression d'influences extérieures; et comme il s'agit d'un fait judiciaire qui est un événement public, que tout, jusqu'à la solennité des formes, rassure les esprits et impose silence aux passions. »

Egli è appunto nel tempo in cui avete piena fiducia in coloro che ci governano, quando ogni pensiero di repressione è considerato da voi come mera ipotesi, che non ha nulla di applicabile agli uomini attuali, che troverete di maggior convenienza di occuparvi di questa parte della nostra legislazione, avvisando teoricamente ad un avvenire al quale potete provvedere senza nessuna specie di prevenzione.

Fiducioso pertanto che nessuno in questa Camera possa credere inopportuno di sottoporre agli studi dell'attuale Legislatura l'argomento di cui si tratta, mi rimane a trattenermi della specialità della forma colà quale l'attuale progetto vi è presentato.

Coll'articolo 2° del memorabile manifesto dell'8 febbraio 1848 Carlo Alberto si limitava a proclamare il principio della responsabilità dei ministri.

Cogli articoli 56 e 47 dello Statuto fu dichiarato che la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli davanti al Senato, costituito per quest'effetto in alta corte di giustizia.

I motivi che possono dar luogo ad accusa per parte dei deputati, i fatti che possono essere imputati ai ministri, la forma di procedere nell'accusa e nel giudizio, tutto rimane ancora da determinarsi. Ciascuno di questi tre oggetti costituisce la materia dei tre capi nei quali è suddiviso il nostro progetto.

Col capo 1° si determinano i fatti che possono dar luogo ad accusa. Ad esempio di quanto si è praticato in progetti di legge presentati alle Legislature francesi, si è avvisato che ogni crimine o delitto contemplato dalle leggi vigenti possa dar luogo ad accusa per parte dei deputati quando viene commesso da un ministro. Si sono inoltre specificati i casi più gravi di tradimento, di concussione, di prevaricazione.

Il tradimento dà luogo ad imputazione, sia che esso venga diretto contro i diritti della Corona, ossia contro quelli egualmente sacri del popolo.

La concussione è imputabile ai ministri, sia ch'essa provenga direttamente dal fatto loro, sia che venga da essi indirettamente autorizzata o tollerata.

La prevaricazione ha luogo, sia che i ministri tentino di neutralizzare dolosamente l'azione degli altri poteri dello Stato, sia ch'essi abusino diversamente a danno del paese della loro autorità.

La molteplicità dei casi di sopra accennati, non ce lo siamo dissimulato, potrebbe dar luogo ad ingiuste molestie, neutralizzare troppo perniciosamente l'andamento stesso del potere esecutivo, se la facilità delle denunce non venisse saviamente temperata.

Non abbiamo dimenticata la risposta data dal conte di Staffort ai suoi nemici costituiti in Corte di giustizia per condannarlo:

« Se voi esaminate i ministri del Re nei più piccoli dettagli, l'esame diventerà intollerabile, e se per fatti leggeri voi li sottomettete a pena rigorosa, gli affari pubblici saranno abbandonati. Mai un uomo saggio, che avrà una reputazione o una fortuna da perdere, vorrà impagarsi in pericoli sì terribili per cose di sì poca conseguenza. »

Non dubitiamo che queste giuste considerazioni si affacciaranno incessantemente ai rappresentanti della nazione e che essi saranno tanto parchi nell'usare la prerogativa che lo Statuto loro affida e la legge determina, quanto lo Statuto e la legge furono larghi nel sanzionare la prerogativa medesima.

L'antidoto contro i possibili abusi per parte dei deputati crediamo sia riposto nei capi 2° e 3°, che concernono il modo di procedere nell'accusa e nel giudizio.

L'accusa debb'essere sottoscritta da cinque deputati; non può essere svolta che tre giorni dopo essere stata deposta. La Camera può rigettare direttamente l'accusa; diversamente essa debbe creare una Commissione per esaminarla. La Commissione si compone di nove membri nominati a maggioranza assoluta; i deputati firmati alla denuncia non possono far parte di questa Commissione. La Commissione deve presentare la sua relazione per iscritto entro il mese; in difetto, col solo suo silenzio, se la Camera entro quindici giorni successivi non nomina una nuova Commissione, la denuncia è considerata come abbandonata.

La discussione davanti la Camera non può essere intrapresa se non otto giorni dopo la pubblica lettura della relazione e quando ciascun membro della Camera abbia potuto prendere visione dei verbali della Commissione e dei documenti annessi.

Dopo la discussione generale la rielezione della denuncia può essere proposta da qualunque membro della Camera, e questa proposizione è messa ai voti la prima.

Se non è adottata, per dar seguito alla denuncia, bisogna che la Camera pronuncii nel senso dell'accusa prima separatamente ed a scrutinio segreto su ciascuno dei propri capi, poscia con un ultimo scrutinio sul complesso della risoluzione.

Ancoi dopo la risoluzione affermativa, la Camera nomina cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'istruzione.

Ed ancora dopo questa creazione della Commissione d'accusa, la Camera dei deputati, per iniziativa di qualunque dei suoi membri, può sempre, sino all'apertura dei dibattimenti, dichiarare che abbandona l'accusa.

Il potere di accusare non compete alla Camera che entro tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

Queste sono le raddoppiate precauzioni contenute nel capo secondo concernente l'accusa.

Non meno numerose ed appaganti sono le precauzioni che accompagnano il giudizio in Senato.

I senatori tutti debbono assistere al giudizio, a meno che adducano legittime cause di scusa che il Senato solo può sovraneamente apprezzare.

Il Senato può ordinare che si proceda ad una istruzione scritta, di cui deve farsi relazione in Camera di consiglio. Questa istruzione e questa relazione sono comunicate all'accusato, al quale debbe essere notificato il giorno dell'apertura del dibattimento almeno otto giorni prima.

Non possono sedere quali giudici i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede, né quelli che siano stati sentiti durante l'istruzione, né quegli altri che possono aver motivo di astenersi, sui quali il Senato pronuncia in Camera di consiglio.

La decisione sull'accusa non può essere proferita che col concorso del terzo almeno della totalità dei senatori aventi voto secondo le regole sovra espresse. È ampia la libertà della difesa.

Con tutte queste cautele a favore del ministro accusato, sembra che abbia da svanire ogni timore che l'esercizio del potere esecutivo possa essere disturbato con accuse insistenti e non giustificate da una sufficiente gravità.

Resta a provvedersi per le pene da infliggersi. Non si è esitato a dare al Senato la facoltà di applicare le pene contenute nel Codice penale nei singoli casi che sono dal Codice penale previsti.

Quel Codice, promulgato in tempi diversi dagli attuali, è generalmente riguardato come troppo rigoroso in alcune delle sue disposizioni, ma non dubitiamo che sarà giustamente temperato colle opportune modificazioni ben prima che si verifichi il caso che crediamo da noi lontano in cui sia da farsi uso della legge sulla responsabilità ministeriale.

Nei casi non contemplati dal Codice penale abbiamo proposta unicamente la pena dell'interdizione dai pubblici uffici.

In questa parte dobbiamo confessare sin d'ora l'imperfezione del nostro progetto: esso contiene una lacuna che non abbiamo creduto di dover preventivamente riempire, lasciando una sì grave questione alle ulteriori meditazioni della Camera.

Coll'articolo 3° del progetto vi proponiamo di dichiarare reo di tradimento il ministro che in caso di non essere contemplati dall'articolo 1° si sia reso colpevole di maneggi o tentativi rivolti a sospendere lo Statuto o ad impedire l'azione di alcuni dei grandi poteri dello Stato. Questo è, agli occhi nostri, il più grave dei crimini; e, se avessimo creduto di dover formulare su questo proposito l'indicazione della pena, avremmo certamente dovuto domandare l'applicazione di quella maggiore che, secondo il concetto di ciascuno di noi, possa essere inflitta nel paese nostro.

Ma in questo punto avremmo dovuto, prima di ogni cosa, esaminare se i gravissimi crimini di questo genere fossero o no contemplati anch'essi nei capi 1 e 2, titolo II, libro II del Codice penale.

Nell'articolo 185 di questo Codice è previsto l'attentato e la cospirazione che abbia per oggetto di cangiare o di distruggere la forma di governo e di eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità sovrana. La forma di governo che il Codice protegge con questa sanzione è sancita irrevocabilmente dalla

Costituzione; l'autorità sovrana è attualmente divisa tra il Re ed il Parlamento, e non può essere impunemente attaccata né in questo né in quello.

Coll'articolo 188 è punito persino l'autore di qualunque proposizione, ancorché non accettata, tendente ai crimini enunciati nell'articolo 183 poc'anzi citato.

Coll'articolo 189 si punisce qualunque attentato che abbia per oggetto di suscitare la guerra civile, o che possa portare devastazione, strage o saccheggio. La sola cospirazione diretta a questi reati è anch'essa prevista e punita, e persino la semplice proposizione tendente agli stessi reati quantunque non accettata.

Coll'art. 199 si sanisce che chiunque con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici o col mezzo di stampe o di scritti abbia provocati gli abitanti dello Stato a commettere alcuno dei crimini di sopra contemplati, sarà punito della pena stabilita pel reato che avrà provocato, infliggendosi pene gravissime anche nel caso in cui tali provocazioni non abbiano avuto alcun effetto.

Coll'art. 200 si dichiara che ogni altro pubblico discorso, ogni altro scritto o fatto, non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Governo, è anch'esso gravissimamente punito.

Finalmente coll'articolo 201 si stabilisce che, oltre le pene scritte negli articoli 183, 188, 189, 199, ciascuno degli autori e complici di tali crimini sarà sempre condannato ad una multa da fissarsi secondo le circostanze e avuto riguardo alle sostanze dei delinquenti, multa che può estendersi sino a lire 30,000.

Io credo fermamente che tutti i grandi poteri dello Stato sono contemplati in queste sanzioni, e che chi cerca di offenderli nei modi sovra spiegati, incorre nelle pene indicate dai detti articoli.

Io dichiaro tuttavia che non ho creduto di eccitare siffatta questione fra i miei amici; perchè, quand'anche alcuno fra essi avesse creduto più opportuno di risolvere espressamente ogni dubbio a questo riguardo e di determinarne specificamente la pena in ciascuno dei previsti casi, difficilmente avremmo potuto concordarci nel preciar la pena che dovesse a ciascun caso applicarsi.

Gli onorevoli deputati che conobbero alla presentazione di questo progetto di legge sono uniti da un pensiero comune, da un comune desiderio per lo sviluppo progressivo e sincero delle nostre libertà e per la riforma delle nostre leggi a seconda dello spirito dei tempi.

Ma in questa opera di riforma havvi un punto di somma rilevanza, intorno al quale non abbiamo ancora avuto occasione di discutere, e che prevedo poter dar luogo a qualche dissenso anche fra gli uomini più strettamente uniti sì per privata amicizia, che per politico consentimento.

Da un secolo circa si agita in Italia, con molta vivacità e per opera dei più eletti ingegni, la questione intorno al diritto ed alla opportunità della pena di morte. L'autorità di esimii scrittori, l'esempio della Toscana che visse qualche tempo più felice d'ogni altra parte d'Italia sotto un regime non meno provvido che mite, non bastarono ancora a risolvere la gran questione.

Ho creduto inopportuno di chiedere ai miei amici una risoluzione definitiva a questo riguardo in ciò che può da essi dipendere. Ho preferito lasciare che i rappresentanti della nazione venissero spontaneamente a manifestare il voto della maggioranza che dovrà spiegarsi negli uffici della Camera, qualora non vi dispiaccia, o signori, di prendere questo progetto in considerazione.

Ad ogni modo non dubito che la Camera sarà per ravvisare che i reati di qualunque genere che venissero commessi dai ministri non possano essere puniti con minore severità di quelli dello stesso genere commessi dai semplici cittadini. Quanto è più alta la condizione sociale del delinquente, quanto è più larga la fiducia in esso riposta dalla nazione e dalla Corona, di altrettanti gradi si aggrava la colpa, e maggiore anziché minore dovrebbe essere necessariamente la pena.

In quanto a quelli fra i reati di concussione o di prevaricazione che non sono contemplati dal Codice penale, ci è paruta bastante la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, massimamente unita alla facoltà di cui s'investe il Senato di condannare l'accusato al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Forse non sempre la pena dell'interdizione dai pubblici uffici corrisponderà con una proporzionale gradazione a quelle contenute nel Codice penale. In questi casi resterà alla saviezza della Camera il vedere se la pena da noi proposta possa essere convenientemente accessuata.

Noi crediamo che si raggiunga sufficientemente il nostro scopo coll'interdizione dai pubblici uffici, la quale mette il colpevole nell'assoluta impossibilità di rinnovare le commesse malversazioni. Ogni uomo pubblico troverà, a nostro avviso, un sufficiente aggravamento di pena nel vituperio che non potrà più iscarsare quando sia accertato che, per ragione del proprio interesse o per soddisfare ad altre malvagie passioni, egli abbia abusato di quelle alte funzioni alle quali egli era chiamato, perchè creduto degno di concorrere colla mente e col cuore a reggere le sorti della nazione.

Non abbiamo voluto rendere obbligatoria pel giudici la condanna al risarcimento dei danni, lasciandola invece all'arbitrio del Senato. A questo alto corpo politico noi vedremo volentieri affidata la cura di distinguere i casi in cui i denunciati reati possono trarre origine da una perversa inescusabile intenzione, e quelli nei quali il colpevole può essere vittima di qualche fatale allucinazione non sempre imputabile nello stesso grado.

Lasciamo volentieri anche al suo arbitrio il determinare quando la disgrazia di avere inopportuno preso parte alle cose pubbliche debba soltanto colpire il colpevole, e quando essa possa senza ingiustizia avviluppare tutta la sua famiglia in una meritata rovina.

Queste sono, o signori, le principali considerazioni che ci spinsero alla presentazione di questo progetto di legge, e che ci diremmo nel formularle le varie parti di esso.

Noi non vi domandiamo nessuna indulgenza per la redazione, che incliniamo a credere imperfetta sotto ogni aspetto, e che ci saremmo guardati dal mettere in luce prima di aver

potuto considerarla più maturamente, se non avessimo creduto che un più proficuo esame potesse aver luogo negli uffici e nella vostra Commissione. Solo vi preghiamo di provvedere ad un bisogno del paese; ad un bisogno, se non presente, che quanto meno può verificarsi in un'epoca che non si ha modo di determinare; di provvedere nello stesso tempo all'onore del paese, accreditando la nostra Costituzione e dimostrando che, se in molti luoghi le istituzioni rappresentative non furono che larve e menzogne, esse sono pel paese nostro una solida e faustissima realtà. E così, in questa parte tanto importante della nostra esistenza sociale, speriamo di ottenere fra le varie frazioni della Camera quell'accordo che desideriamo vivamente possa raggiungersi in tutte le parti del pubblico reggimento che sono di maggior rilievo.

E poichè nessuno di noi può dimenticarsi che rappresentiamo una parte soltanto di una grande nazione, conchiuderò ancora col manifestare la speranza che, porgendo questo nuovo pegno della solidità e dell'efficacia della nostra Costituzione, le daremo vien maggior credito in ogni parte dell'Italia nostra, esempio anch'esso non infruttifero.

CAPO I.

Art. 1. I ministri e gli altri agenti e rappresentanti dell'autorità pubblica sono responsabili degli atti di Governo o di amministrazione, ai quali hanno apposta la loro firma o prestatò il loro concorso.

I ministri in particolare sono inoltre responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nell'esercizio della sua autorità e prerogativa reale.

Art. 2. La Camera dei deputati può pronunziare l'accusa dei ministri per le seguenti cause:

1° Per tradimento, concussione o provaricazione;

2° Per ogni crimine o delitto che s'imputi al ministro, come da lui commesso, anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3. Vi ha reato di tradimento imputabile al ministro: 1° Se in alcuno dei modi contemplati dall'art. 1° egli si è reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere od a sopprimere lo Statuto, o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato;

2° Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei reati di lesa maestà, preveduti nei capi I e 2 del tit. II, lib. II del Codice penale.

Art. 4. Vi ha reato di concussione a carico del ministro: 1° Se, in contravvenzione agli articoli 292 e 293 del Codice penale, egli accetta doni od offerte per negoziare un trattato o controfirmare la ratifica, per conferire o togliere una carica od impiego qualunque, per omettere o fare qualsivoglia atto spettante alle sue attribuzioni, o per facilitare il conseguimento di appalti o concessioni a darsi nell'interesse dello Stato, delle pubbliche amministrazioni o dei pubblici stabilimenti;

2° Se egli storna o lascia stornare scientemente dalla loro legale destinazione, a profitto suo od altrui, rendite, fondi, valori o titoli di credito spettanti allo Stato, alle provincie, ai comuni, alla banca nazionale od ad altri stabilimenti pubblici, o se in altro modo qualunque contravviene all'art. 281 del Codice penale;

3° Se egli ordina, autorizza o tollera alcune delle percezioni illegali definite dall'art. 290 del Codice penale.

Art. 5. Vi ha reato di prevaricazione a carico del ministro: 1° Se con doni, favori, decorazioni, cariche, impieghi, promesse o minacce, col mezzo di proclami, ordini, circolari od istruzioni date a' suoi subalterni od a pubblici funzionari, ed eccedenti quanto si riferisce strettamente all'esecuzione della legge, egli interviene nelle elezioni politiche od amministrative o nella scelta dei giurati, o cerca di guadagnare voti nel Senato o nella Camera elettiva, o di esercitare influenza sui magistrati, sui giurati, sui testimoni;

2° Se si adopera o partecipa a maneggi aventi per iscopo di influire sul corso dei fondi pubblici o dei valori tassati alla borsa;

3° Se, indipendentemente dai casi fin qui espressi, egli compromette scientemente gli interessi dello Stato colla violazione od inosservanza delle leggi, od abusa della sua autorità per sospendere od impedirne l'osservanza nei modi previsti dall'art. 504 del Codice penale;

4° Se trafuga o lascia trafugare documenti, carte o titoli appartenenti all'amministrazione pubblica od agli archivi, od altrimenti si renda colpevole dei fatti contemplati nell'articolo 288 del Codice penale;

5° Se promulga o fa eseguire un atto governativo non rivestito della firma di un ministro;

6° Se cambia destinazione od eccede la misura dei crediti acconsentitigli dalla Camera elettiva;

7° Se per l'abuso di potere egli reca offesa ai diritti garantiti ai cittadini dalle leggi e dallo Statuto in violazione degli articoli 510, 511, 518 e 531 del Codice penale;

8° Se s'ingerisce in traffichi o negozi incompatibili colla sua qualità contro gli articoli 286, 287, 288 e 289 del Codice penale.

CAPO II.

Modo di procedere della Camera dei deputati nei casi di accusa contro i ministri.

Art. 6. La Camera dei deputati non può procedere contro un ministro che dietro ad una denuncia firmata da cinque dei suoi membri.

Art. 7. La denuncia è consegnata al presidente che ne dà immediatamente avviso alla Camera e comunicazione al ministro. Dopo un intervallo non minore di tre giorni da quello della fatta consegna, la Camera sente l'esposizione dei motivi della denuncia ed apre la discussione, nella quale il ministro denunciato è udito, se ne fa domanda. In seguito la Camera pronunzia, sia col rigettare immediatamente la denuncia, sia col creare una Commissione per esaminarla.

Art. 8. La Commissione si compone di 9 membri nominati

dalla Camera collo scrutinio di lista e alla maggioranza assoluta. I deputati, che hanno firmata la denuncia, non ne possono far parte, ma essi hanno il diritto di essere uditi dalla Commissione ogniquivolta ne fanno la domanda. Il ministro ha lo stesso diritto.

Art. 9. La Commissione riceve e verifica i documenti prodotti in appoggio dei fatti denunciati o presentati dal ministro per sua giustificazione. Può far citare testimoni, i quali sono tenuti a comparire sotto le pene comminate dal Codice d'istruzione criminale.

Non può far subire interrogatorii al ministro, nè spiecar mandato contro di esso, ma può chiedergli le informazioni ed i documenti che giudica opportuni.

Art. 10. La Commissione debbe presentare la sua relazione per iscritto entro il mese che seguirà il giorno della sua nomina, a meno che prima dello spirare di questo termine essa abbia ottenuta una proroga dalla Camera.

In mancanza della relazione nel termine stabilito, la Commissione sarà sciolta di diritto.

Se nel termine di una quindicina, che seguirà questo scioglimento, la Camera dei deputati non ha provvisto colla nomina di una nuova Commissione, la denuncia sarà considerata come abbandonata.

Art. 11. Dopo pubblica lettura della relazione, il ministro denunciato e ciascun membro della Camera potranno, senza portarli via, prendere visione alla Segreteria degli atti verbali della Commissione e di tutti i documenti annessi.

La discussione generale non sarà aperta che otto giorni almeno dopo la comunicazione della relazione data dal presidente della Camera al ministro inquisito.

Art. 12. Dopo la discussione generale, se la reiezione della denuncia vien proposta dalla Commissione o da un membro della Camera, questa proposizione è messa ai voti la prima. Se è adottata, non si darà seguito alla denuncia.

Nel caso contrario, sarà votato separatamente e a scrutinio segreto su ciascuno dei propositi capi d'accusa. Un ultimo scrutinio sarà aperto sul complesso della risoluzione.

Art. 13. Tostochè i capi d'accusa sono approvati, la Camera nomina immediatamente cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'accusa.

Ciascun commissario sarà nominato separatamente a maggioranza assoluta: i commissari eleggeranno nel loro seno un presidente incaricato della direzione dei lavori.

Art. 14. La risoluzione che approva i capi d'accusa e quella che nomina i commissari sono firmate dal presidente e dai segretari della Camera, e trasmesse immediatamente al Re e al Senato.

Art. 15. I poteri dei commissari incaricati di sostenere l'accusa continuano di pien diritto durante tutto il corso del processo.

Art. 16. Se la Sessione della Camera è chiusa prima che sia costituita l'alta Corte di giustizia, si sospende il procedimento sino alla nuova convocazione. Si continua il procedimento se la Sessione è chiusa dopo la costituzione dell'alta Corte di giustizia.

Art. 17. La Camera dei deputati può sempre fino all'apertura del dibattimento, e secondo le forme prescritte per le proposte di legge, dichiarare che abbandona l'accusa. Questa dichiarazione è trasmessa immediatamente al Senato, e l'accusa resta con ciò estinta.

Art. 18. I complici dei ministri saranno accusati congiuntamente con essi e giudicati nelle medesime forme.

Art. 19. L'accusa contro del ministro non potrà essere intentata dalla Camera dei deputati dopo trascorsi tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

CAPO III.

Procedimento davanti al Senato.

Art. 20. Il presidente del Senato, appena ricevuti i capi d'accusa formulati contro di un ministro dalla Camera dei deputati, convoca il Senato.

I senatori tutti debbono presentarsi nel giorno indicato, eccettochè siano in caso di addurre legittime cause di scusa che saranno apprezzate sovrannamente dal Senato.

Art. 21. Costituita l'alta Corte di giustizia, il presidente rilascia un mandato di comparizione o di cattura, e procede all'interrogatorio dell'accusato.

La Corte può ordinare la cattura qualora non sia stata ordinata dal presidente.

Può del pari ordinare che si proceda preventivamente ad una istruzione scritta, di cui sarà fatta relazione in Camera di consiglio.

Questa istruzione e questa relazione saranno comunicate prima dell'apertura del dibattimento tanto all'accusato, quanto ai commissari della Camera.

Art. 22. Il giorno dell'apertura dei dibattimenti sarà fissato dalla Corte e notificato almeno otto giorni prima per cura del presidente della Corte all'accusato ed ai commissari della Camera.

Art. 23. Nell'udienza del giorno indicato e prima dell'apertura del dibattimento, dietro appello nominale dei membri della Corte, il presidente forma la lista dei senatori presenti, i quali soli possono in seguito prendere parte al giudizio.

Non possono essere compresi in questa lista i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede.

Art. 24. Dovrà astenersi ogni senatore che sia parente od affine di uno degli accusati fino al quarto grado inclusivamente, o se è stato sentito come testimone nell'istruzione.

Art. 25. Ogni senatore, che creda aver motivi di astenersi, deve dichiararli alla Corte, che pronunzierà al riguardo in Camera di consiglio. Se i motivi addotti non sono giudicati valevoli, il senatore è tenuto ad assistere al giudizio.

Art. 26. Le decisioni della Corte sull'accusa di un ministro non possono essere proferite che nel concorso del terzo almeno della totalità dei suoi membri aventi voto secondo le regole sovraesposte.

Art. 27. Seguito l'appello dei senatori, i commissari della

Camera dei deputati presentano i capi d'accusa richiedendo che si proceda al dibattimento.

Il presidente dichiara che il dibattimento è aperto. L'accusato o il suo consulente presenta le sue eccezioni pregiudiziali, sulle quali la Corte delibera. Nel caso che le rigetti o le rimandi alla discussione del merito, si procede al dibattimento.

Art. 28. Dopo la decisione sulle eccezioni pregiudiziali, i commissari della Camera dei deputati espongono i motivi dell'accusa, e presentano i testimoni e i titoli a sostegno di essa. L'accusato presenta i testimoni ed i titoli a sua difesa, ed ha l'ultimo la parola.

Art. 29. Pronunciata dal presidente la chiusura del dibattimento la Corte si ritira in Camera di consiglio per deliberare.

Art. 30. Per l'applicazione delle pene si osserverà il Codice penale.

Nei casi da questo non contemplati si applicherà la pena dell'interdizione dai pubblici uffici.

Il colpevole può inoltre essere condannato dalla Corte al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Art. 31. Il presidente dell'Alta Corte pronuncia la decisione in seduta pubblica, senza la presenza dell'accusato.

La condanna è immediatamente letta all'accusato dal segretario e trasmessa dal presidente della Corte al guardasigilli.

In tutti i casi, copia della sentenza è indirizzata, sotto forma di messaggio, alla Camera dei deputati.

Art. 32. Se il ministro condannato in contumacia si costituisce prigioniero od è arrestato prima che la pena sia estinta colla prescrizione, la sentenza è annullata e l'accusa ripiglia il suo effetto, senza pregiudizio del diritto di abbandono che spetta alla Camera dei deputati.

Dentro agli otto giorni dall'arresto, se ebbe luogo durante la Sessione, o negli otto giorni dopo la costituzione della Camera dei deputati, il presidente del Senato ne formerà, con un messaggio, il presidente della Camera dei deputati.

Se, nel mese che segue quel messaggio, la Camera dei deputati non ha nominato i suoi commissari, l'accusato sarà estinto.

#### COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI ADDI 1° MAGGIO 1860

UFFIZIO I.	Presidente, Chiaves — Vice-presidente, Ameglio — Segretario, Coppino — Commissario per le petizioni, Bonollo.
UFFIZIO II.	Presidente, Chiappuso — Vice-presidente, Montezemolo — Segretario, Tegas — Commissario per le petizioni, Canalis.
UFFIZIO III.	Presidente, Sineo — Vice-presidente, La Farina — Segretario, Armelonghi — Commissario per le petizioni, Belli.
UFFIZIO IV.	Presidente, Astengo — Segretario, Massa — Commissario per le petizioni, Cavallini Carlo.
UFFIZIO V.	Presidente, Lanza — Vice-presidente, Di Cavour Gustavo — Segretario, Cavallini Gaspare — Commissario per le petizioni, Castiglioni.
UFFIZIO VI.	Presidente, Falgui-Pes, Vice-presidente, Rusconi — Segretario, Capriolo — Commissario per le petizioni, Guerrieri-Gonzaga.
UFFIZIO VII.	Presidente, Robecchi (da Cariasco) — Vice-presidente, Colombani — Segretario, Tibaldi — Commissario per le petizioni, Valerio.
UFFIZIO VIII.	Presidente, Miglietti — Vice-presidente, Tecchio — Segretario, Mancini — Commissario per le petizioni, Boggio.
UFFIZIO IX.	Presidente, Massei — Vice-presidente, Oytana Segretario, Cotta-Ramusino — Commissario per le petizioni, Pistone.

**Progetto di legge presentato dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860, sulla convenzione per la permuta del demanio del Marino con quello municipale di Broletto in Milano.**

SIGNORI,

Seguita, dopo i gloriosi fatti dell'ultima guerra, l'annessione della Lombardia agli Stati sardi, il municipio di Milano dava opera a promuovere gli studi necessari per l'attuazione di progetti tendenti a coordinare un complesso di migliorie e di abbellimenti destinati a soddisfare, nell'interesse pubblico, ad antichi bisogni ed alle nuove esigenze di quella illustre capitale lombarda.

Fra tali progetti primeggiava quello di stabilire la sede della rappresentanza civica in altro edificio più centrale e più appropriato ai diversi bisogni del novello ordine di cose, a cui più non ben corrispondeva il fabbricato del Broletto, di proprietà municipale.

Presentavasi invece acconcio all'uopo il palazzo governa-

tivo detto *del Marino*, il quale, sciolto ora dal presidente emporio doganale e sgombrato dai caseggiati attigui, stati demoliti, quando venisse ancora decorato della necessaria sua facciata, formerebbe per la propria sontuosità e per la sua posizione verso la gran via fra l'ingrandita piazza del teatro della Scala e quella del Duomo, un importante punto centrale pienamente adeguato alle viste della nuova sua destinazione.

Basata sovra analoghi riflessi e diretta a questo scopo, fu quindi la proposta presentata al Governo dal municipio di Milano di permutare il palazzo di propria spettanza detto *del Broletto* con quello demaniale detto *del Marino*.

Mosso da particolari considerazioni e per riguardi di cui ravvisava ben meritevole quella cospicua città, il Governo del Re aderiva in massima al propostogli progetto di permuta.

Desiderando però di conciliare i riguardi di favore coll'interesse dell'amministrazione del demanio nazionale, il Ministero eliminava, nelle preliminari trattative del proposto cambio di quelle proprietà, alcuni computi di rispettivo compenso nell'estimo dei valori per ispece di successive costruzioni ai due edifici, le cui deduzioni riscivano a risultati troppo onerosi per le finanze; e concretava in seguito, nel corso delle trattative, un sistema diverso di perizia dei rispettivi valori, che, basato sovra dati elementi equi e ragionevoli, veniva dallo stesso municipio riconosciuto ammissibile ed atto ad equiparare in pratica la differente condizione delle due proprietà ed a risolvere ogni difficoltà nella fissazione dei relativi valori.

Presi quindi fra i rappresentanti delle due amministrazioni civica e delle finanze gli opportuni concertati, si procedette dai rispettivi delegati tecnici all'estimo definitivo delle due proprietà stabili, che, come rilevasi dalla relazione 3 gennaio ultimo, qui unita, venne a risultare concretato nei seguenti valori, cioè:

Quello del palazzo Broletto nella somma di L.	487,032 54
Quello del palazzo Marino nella somma di	484,448 59
E così col maggior compenso di . . . . . L.	2,585 95

do dovuto dalle finanze dello Stato al municipio di Milano pel maggior valore del palazzo Broletto.

A dette L. 2,585 95 aggiungendosi inoltre il prezzo perito in . . . . . L. 20,118 82 del caseggiato detto *lo Stallazzo* attiguo ed annesso al Broletto, la somma complessiva da sorsarsi dall'erario nazionale a quello municipale per l'intera permuta rileva a . . . . . L. 22,702 47

Gli stessi motivi di convenienza che indussero nel tempo il municipio di Milano all'acquisto di quel caseggiato per riunirlo al Broletto fecero riconoscere la necessità nell'interesse del demanio dello Stato di conservare tale aggregazione onde ovviare ai nocivi inconvenienti che la separazione trarrebbe inevitabilmente seco; fu quindi giocoforza di comprendere nella cessione del Broletto anche quella della casa suddetta ad esso attiguo.

In base dei risultati della precitata perizia fu stipulata in Milano, in data del 4 gennaio 1860, fra il rappresentante delle finanze dello Stato e quello dell'amministrazione municipale di quella città, la convenzione privata relativa all'intesa permuta del palazzo demaniale del Marino con quello civico del Broletto ed annessi casa detta *lo Stallazzo*, mediante il suppletivo pagamento, a carico delle finanze, della precennata somma di L. 22,702 47 pel maggior valore attribuito a queste ultime due proprietà municipali.

Dopo aver riconosciuta la validità dei titoli, qui pure uniti, stati presentati dal municipio di Milano per comprovare in esso la piena proprietà e libera disponibilità dell'immobili che cede in permuta al demanio nazionale, il Ministero onorasi di sottoporre al vostro esame la riferita convenzione, portando fiducia che la Camera elettiva, apprezzando essa pure le considerazioni speciali che lo indussero ad assecondare la proposta del municipio di Milano, si disporrà a darvi la propria adesione, onde la convenzione stessa, quando sia rivestita dell'approvazione legislativa, possa esser quindi ridotta in atto pubblico ed avere in seguito la regolare sua esecuzione.

A questo scopo è diretto l'unito schema di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

##### Art. 1.

È approvata la convenzione in data del 4 gennaio 1860 seguita tra le finanze dello Stato e la città di Milano per la cessione in permuta da quella a questa del palazzo demaniale detto *del Marino* contro quella del fabbricato civico detto *del Broletto* ed annessi casa denominata *lo Stallazzo*, mediante il maggior corrispettivo di lire italiane ventiduemila settecento due, centesimi quarantasette (L. 22,702 47), da soddisfarsi dalla prima alla seconda per il riconosciuto maggior valore delle proprietà municipali.

L'anzidetta convenzione sarà ridotta in atto pubblico.

##### Art. 2.

Per il pagamento della somma su menzionata è autorizzata una corrispondente spesa nuova straordinaria di lire italiane ventiduemila settecento due, centesimi quarantasette, che verrà stanziata nel bilancio per le provincie di Lombardia per l'esercizio 1860, con applicazione ad apposita categoria col n° 98, sotto la denominazione: *Maggior corrispettivo dovuto dalle finanze alla città di Milano per il maggior valore del palazzo del Broletto ceduto alle finanze in permuta con quello demaniale detto del Marino*.

**Progetto di legge presentato dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860, per maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marina per noleggi, trasporti, indennità diverse.**

SIGNORI,

Alla categoria 25 del bilancio della marina per l'anno 1859 veniva assegnata la somma di L. 21,400 con cui sopperire alle spese di noleggi, trasporti, indennità di via e vacanze. Presumendo che, in dipendenza delle vicende politiche, maggiori sarebbero state le esigenze di questo ramo di servizio, venne aggiunta nella parte straordinaria di quel bilancio altra analoga categoria col n° 46 e coll'assegnamento di L. 25,000 autorizzato colla legge 20 novembre 1859.

Ciò non di meno insufficienti riuscirono all'uopo gli assegnati fondi, giacché, avendo dovuto la regia marina noleggiare bastimenti mercantili per inviarsi i carichi di carbon fossile nell'Adriatico, a disposizione della regia divisione navale destinata ad agire in quelle acque congiuntamente alla squadra imperiale francese, le relative spese di noleggio eccedettero alquanto le previsioni ed i computi fatti dall'amministrazione.

I molti trasporti poi sulle ferrovie d'individui, vettoverie e materiali avviate da Genova al lago di Garda, in servizio del nuovo stabilimento che vi si sta costruendo e delle cinque cannoniere ivi esistenti a tutela del nostro littorale, ed il trasporto di un battaglione del reggimento Real Navi con truppa aggregata, spedito in maggio 1859 dal Varignano nelle provincie modenesi, cagionarono eziandio una rilevante spesa.

Infatti i pagamenti che già ebbero luogo in modo regolare sulle indicate due categorie sommano a L. 85,977 69, e quelli ancora a farsi, come da stati, note e parcelle già verificati dall'amministrazione, e dai calcoli più approssimativi istituiti in ordine a qualche spesa che rimane tuttavia a regolarizzarsi, rilevano a L. 9,503 51; cosicchè al fondo di L. 46,400 sarebbe necessaria l'aggiunta di L. 9,100.

Prego quindi la Camera di voler autorizzare l'accennata maggiore spesa di L. 9,100 alla categoria n° 46 del bilancio della marina per l'anno 1859.

#### PROGETTO DI LEGGE

##### Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 9,100 alla categoria n° 46, *Noleggi, trasporti, indennità diverse*, iscritta sul bilancio della marina per l'anno 1859.

**Progetto di legge presentato dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860, per maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti.**

SIGNORI,

Circostanze straordinarie, che non potevano prevedersi allorchando veniva approvato il bilancio dell'esercizio 1859, crearono bisogni, cui non bastarono le somme autorizzate alle diverse categorie di quel bilancio.

Comprovata la necessità e l'urgenza delle relative maggiori spese, il Ministero, attesa l'assenza del Parlamento, si trovò nella necessità di promuovere l'emaneazione di decreti reali per la provvisoria autorizzazione delle medesime in virtù della facoltà fatta dall'art. 20 della legge 15 novembre 1859 correlativo all'art. 25 della legge 25 marzo 1853.

In obbedienza al prescritto dall'art. 21 della precitata legge 15 novembre 1859, io mi pregio ora di sottoporre alla convalidazione della Camera le maggiori spese di cui si tratta, e per la cui giustificazione unisco alla presente relazione copia di quelle che furono a suo tempo pubblicate nella *Gazzetta ufficiale del regno* a termini della legge stessa, ed in cui sono svolti i motivi che diedero rispettivamente luogo alla menzionata eccedenza di spesa.

#### PROGETTO DI LEGGE

##### Art. 1.

Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle stanziato nel bilancio 1859, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali in nome dell'art. 20 della legge 15 novembre 1859, e rilevanti alla complessiva somma di L. 355,681 58 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità di apposito quadro annesso alla presente legge.

##### Art. 2.

Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali a termini della succitata legge 15 novembre 1859 nella complessiva somma di L. 91,971 51 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità del quadro suddetto.

TORINO — Tip. Botta, palazzo Carignano.



Progetto di Legge  
sulla  
Responsabilità Ministeriale



Progetto di legge sulla  
responsabilità ministeriale.  
Riprodotta alla camera  
nella tornata del 13 aprile  
1860, letta nella tornata del  
4 maggio dello stesso anno.

Acciunto dal discorso tenuto  
nella tornata del 28 giugno 1858  
mandato inserirsi negli  
atti del Parlamento con  
deliberazione della camera  
in data del detto giorno  
4 maggio 1860.

Il Deputato sottoscritto  
riproduce tutto questo, e  
chiede la distribuzione negli  
uffici tanto di detto discorso  
quanto del progetto di  
legge, con la variazione nella  
citazione degli articoli del  
codice penale, come nell'  
unita copia

Firmata

Richard Lino

La premettenti il discorso tenuto nella tornata del 26 giugno 1858, inserito nel rendiconto della tornata del 4 maggio 1860 (pag. 158 a 159 della 2<sup>a</sup> edizione degli atti del Parlamento, 1860).

## Capo I.

### Art. 1<sup>o</sup>.

I ministri e gli altri agenti e rappresentanti dell'autorità pubblica sono responsabili negli atti di governo o di amministrazione, ai quali hanno apposta la loro firma o prestato il loro concorso.

Gli ministri in particolare sono inoltre responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nell'esercizio della sua autorità e prerogativa reali.

### Art. 2<sup>o</sup>.

La Camera dei deputati può pronunziare l'accusa dei ministri per le seguenti cause:

1. Per tradimento, confessione o prevaricazione;
2. Per ogni crimine o delitto che s'imputa al ministro, come da lui commesso anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

### Art. 3.º

Vi ha reato di tradimento imputabile al ministro:

- 1.º Se in alguno dei modi contemplati dall'art. 1.º egli si è reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a suspendere od a sopprimere lo statuto, o ad impedire l'azione di alcuni dei grandi poteri dello stato;

- 2.º Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei reati di lesa maestà preveduti nei capi 1.º e 2.º del tit. I, lib. II del codice penale.

### Art. 4.º

Vi ha reato di concussione a carico del ministro:

- 1.º Se in contravvenzione agli articoli 217 e 218 del codice penale, egli accetta doni od offerte

per negoziare un trattato o  
controfirmarne la ratifica,  
per conferire o togliere una  
carica od impiego qualunque  
per omettere o fare qualsi-  
= voglia atto spettante alle  
sue attribuzioni, o per facilitare  
= tare il conseguimento di  
appalti o concessioni a  
darsi nell'interesse dello  
Stato, delle pubbliche ammi-  
= nistrazioni o dei pubblici  
stabilimenti;

2.<sup>o</sup> Se egli storna o lascia  
stornare scientemente dalla  
loro legale destinazione a  
profitto suo o d'altri eredità,  
fondi, valori o titoli di  
eredità spettanti allo Stato,  
alle provincie, ai comuni,  
all'Amministrazione nazionale o ad  
altri stabilimenti pubblici,  
o se in altro modo qualunque  
contravviene all'art. 210 del  
Codice penale;

3.<sup>o</sup> Se egli ordina, autorizza  
o tollera alcune delle percezioni  
illegali definite dall'art. 211  
del Codice penale

Art. 5.

Vi ha reato di prevaricazione  
a carico del Ministro:

1.° Se con doni, favori,  
decorazioni, cariche, impieghi,  
promesse o minacce, col  
mezzo di proclami, ordini,  
circolari o di istruzioni date  
ai suoi subalterni od a  
pubblici funzionari, ed  
evidenti quanto si riferisce  
strettamente all'esecuzione  
della legge, egli interviene  
nelle elezioni politiche  
od amministrative o  
nella scelta dei giurati, o  
cerca di guadagnare voti nel  
Senato o nella Camera  
elettiva, o di esercitare  
influenza sui magistrati,  
sui giurati, sui testimoni;

2.° Se si adopera o partecipa  
a maneggi aventi per  
iscopo di influire sul corso dei  
fondi pubblici o dei valori  
trattati alla Borsa;

3.° Se, indipendentemente  
dai casi fin qui espressi, egli  
compromette scientemente  
gli interessi dello Stato colla  
rivoluzione o di esecuzione della

leggi, o abusando della sua  
autorità per sospendere  
ad impedire l'osservanza  
nei modi previsti dall'art.  
229 del codice penale;

5.° Se trafugando o lascia  
trafugare documenti, carte  
o titoli appartenenti all'  
amministrazione pubblica  
od agli archivj, o dall'imenti  
si renda colpevole dei fatti  
contemplati nell'art. 212  
del codice penale;

6.° Se promulga o  
fa eseguire un atto gover-  
nativo non rivestito della  
firma di un ministro;

7.° Se cambia destinazione  
o decide la misura dei  
crediti accorrendogli dalla  
Camera elettiva;

8.° Se per l'abuso di  
potere egli reca offesa ai  
diritti garantiti ai cittadini  
dalle leggi e dallo statuto  
in violazione degli articoli  
231, 236, 237, 238, 243 del  
codice penale.

9.° Se s'ingerisce in  
traffichi o negozi incompeti-  
bili colla sua qualità contro

4

gli articoli 241, 242, 243,  
244 del codice penale.

## Capo II.

Modo di procedere della camera  
dei Signori nei casi di accusa  
contro i ministri.

Art. 6.

La camera (segue come  
a pag. 133, 134 degli atti  
del parlamento, 1860, 2<sup>a</sup> edizione).

Tab. III.

PROSPETTO della Rendita 12, 16 giugno 1849, e successivi aumenti a tutto il 1° maggio 1858, inscritta a seguito degli Imprestii contratti dal 1848 a questa data.

BENEDITA	DEBITO RISULTANTE ALLO STATO	PRODOTTO NETTO
<p>La legge 12-16 giugno 1849 creò una rendita di L. 2,500,000 »                      Id. 5 ottobre 1849 Id. » 600,000 »                      Id. 1° febbraio 1850 Id. » 4,000,000 »                      L. 7,100,000 » 7,100,000 » 112,000,000 »</p>		<p>Queste rendite contronotate nella massima loro parte furono alienate all'estero. Secondo Cavour (conto presentato alla Camera dei Deputati, inserito negli Atti della sessione 1831, pagina 1380) avrebbero fruttato nette allo Stato L. 82 53 <sup>3/4</sup> per ogni L. 5 di rendita, e così in totale L. 116,913,899 1/4. Secondo Cibrario (<i>Cenni sulle finanze a tutto il 1832</i>, pagine 118, 119) fruttarono invece sole lire 116,454,168 87. Deve ritenersi per più esatta la cifra di Cibrario, perchè il suo lavoro, lodato da Cavour (Atti della Camera dei Deputati, sessione 1832, pagina 761) e rettificato in qualche inesattezza di cifre dallo stesso Cavour e da Lanza (Atti della Camera dei Deputati, sessione 1832, cit. pag. 761 e pag. 916), fu, nella cifra rappresentante il prodotto netto delle contronotate rendite, confermato da Lanza nella sua esposizione finanziaria inserita negli Atti della Camera dei Deputati, sessione 1832, pag. 923. Stando dunque alla cifra di Cibrario, il prodotto netto è di L. 82 00 <sup>3/4</sup> per ogni L. 5 di rendita, in totale L. 116,454,168 87</p>
<p>La legge 26 marzo 1849 ed il decreto 13 giugno 1849 avevano, in un colla 2ª serie di obbligazioni dello Stato, aperta una pubblica sottoscrizione presso le tesorerie dello Stato per una rendita di L. 483,079, la quale fu unita a quella 12-16 giugno 1849 e 1° febbraio 1850.</p> <p>Colla legge 15 dicembre 1830 i resoconti degli esercizi 1849, pagina 246; 1850, pag. 193; 1851, pag. 408, e Cibrario <i>Cenni sulle Finanze a tutto il 1832</i>, pag. 116, la segnano ridotta di L. 512 19, e così in L. 484,562 81, la quale riduzione è confermata dalla cifra totale a cui la rendita 12-16 giugno 1849 ammonta a tutto il 1837, come risulta dalla situazione del Debito pubblico al 1° gennaio 1838</p>	<p>484,562 81 9,691,256 20</p>	<p>Il tasso a cui fu aperta la sottoscrizione di questa rendita fu di L. 72 per ogni L. 5 di rendita; quindi avrebbe dovuto produrre nelle lire 6,977,704 46. Ma, secondo Cibrario (<i>Cenni cit.</i>, pag. 116, 117), diede invece un prodotto netto di L. 6,988,322 80, e così L. 10,818 34 in più del calcolato. Questa differenza proviene da ciò, che per una rendita di L. 1,315 80 si verificò il caso dell'art. 7ª della legge 26 marzo 1849, il caso cioè di ritardo nel versamento della seconda rata; per cui la detta rendita di L. 1,315 80 venne computata al pari, come risulta dai registri della direzione del tesoro. Stando intanto alle risultanze di questi, bisogna depurare la cifra di Cibrario di lire 3,460, le quali vennero stanziata nel passivo del bilancio dello Stato e restituite perchè il versamento di esse si effettuò dopo che il prestito era stato chiuso, cosicchè il prodotto netto della contronotata rendita è in ragione di L. 72 09 <sup>3/4</sup> per ogni L. 5 di rendita, ed in totale di L. 6,087,309 50</p>
<p>La legge 12 luglio 1850 creò una nuova rendita sulle stesse basi della 12-16 giugno 1849 per L. 6,000,000. Ma di queste alienaronsi sole</p>	<p>4,000,000 » 80,000,000 »</p>	<p>Questa rendita fu tutta alienata all'estero ed il prodotto netto della medesima fu di L. 64,281,038. (<i>Cannano, Cenni sulle finanze a tutto il 1852</i>, pagina 118, 119; Atti della Camera dei Deputati, sessione 1852, pag. 923), cioè in ragione di L. 80 25 <sup>1/2</sup> per ogni L. 5 di rendita L. 64,281,038 »</p>
<p>La legge 26 giugno 1851, fatta per l'alienazione di una nuova rendita di L. 4,500,000, dimostra la riduzione di tale alienazione. È da avvertirsi che questa legge, pel prestito da essa previsto, autorizzò l'ipoteca delle ferrovie dello Stato, con precetto che, effettuandosi in tutto od in parte il prestito formante il suo oggetto, si rendessero con ciò inalienabili le L. 2,000,000 di rendita ancora rimanenti sulle L. 6,000,000 autorizzate colla legge 12 luglio 1850. Contrattosi infatti il prestito, e per intero, colla casa Hambro di Londra, rimase sospesa la detta rendita di lire 2,000,000, che fu poi definitivamente annullata colla legge 13 febbraio 1853, la quale ne autorizzò una nuova di L. 2,000,000, che apparisce alienata dai decreti 6 e 16 marzo 1853, ed è designata 5 per 0/0. (Vedi per questo la Tavola n° 5, che le è propria.)</p>		
<p>La legge ed il decreto 14 aprile 1854 autorizzavano l'alienazione in paese od all'estero di una nuova rendita di L. 2,200,000 al 5 per 0/0 od al 3 per 0/0, a scelta dei sottoscrittori, da aggiungersi a quelle 12 e 16 giugno 1849, o 13 febbraio e 6 marzo 1853. Il decreto suddetto 14 aprile 1854 ne aprì in paese la sottoscrizione per L. 1,200,000, fissando le norme della riduzione, qualora le sottoscrizioni eccedessero le suddette L. 1,200,000.</p> <p>Il decreto 17 aprile 1854 fissò il prezzo delle rendite da alienarsi per sottoscrizione per la 5 per 0/0 a L. 78, per la 3 per 0/0 a L. 52.</p> <p>Il decreto 6 maggio 1854, vista la pubblica sottoscrizione eccedere il limite prescritto nella somma di L. 502,190, mandò al Tesoro ad operare la prevista riduzione.</p> <p>Il decreto 5 agosto 1854 ricorobbe l'alienazione totale, in paese e fuori, della rendita 5 per 0/0, da aggiungersi ella 12 e 16 giugno 1849, in L. 2,188,150 » 2,188,150 » 43,703,600 »                      della rendita 3 per 0/0 da aggiungersi alla 13 febbraio e 6 marzo 1853 » 11,870 »                      Totale eguale alla rendita autorizzata dalla legge e decreto 14 aprile 1854 » 2,200,000 »</p> <p>Totale rendita 12-16 giugno 1849 al 1° maggio 1858 L. 15,772,692 51 273,453,836 20</p>		<p>Consta dal resoconto ufficiale annesso alla situazione del tesoro al 1° ottobre 1853, presentato alla Camera dei Deputati in seduta 7 novembre 1853, che della rendita di L. 2,200,000 autorizzata con legge e decreto 14 aprile 1854 ne fu fatta alienazione:</p> <p>Al 5 p. % per pubblica sottoscrizione in paese per L. 1,231,050 »                      Id. in vari modi all'estero per » 937,080 »                      Totale rendita 5 p. % L. 2,168,130 »                      Al 3 p. % per pubblica sottoscrizione in paese per » 11,870 »                      Totale eguale alla cifra autorizzata dalla legge e decreto 14 aprile 1854 L. 2,300,000 »</p> <p>Il prodotto netto di questa rendita secondo il quadro desunto dal resoconto ufficiale sovracitato, il quale quadro forma la 5ª di queste tavole, è: Per la rendita 5 p. % di L. 53,343,273 22                      Per la rendita 3 p. % di » 201,940 71                      Totale L. 53,545,213 93</p> <p>Il prodotto della rendita 5 p. % alienata sia in paese che all'estero si ragguaglia, preso in massa, in lire 76 19 <sup>3/4</sup> per ogni lire 5 di rendita.</p> <p>Totale prodotto netto L. 221,067,709 59</p>



TAB. III.

QUADRO del prodotto del Prestito 5 e 3 per cento autorizzato dalla legge 14 aprile 1884, col relativo riparto tra le due rendite 5 e 3 per cento, desunto dal quadro ufficiale riguardante il resoconto di detto prestito, ed annesso alla situazione del Tesoro al 1° ottobre 1885, presentata alla Camera eletta nella Camera elettorale dal Ministro delle finanze Cavour nella tornata del 17 novembre 1885.

DESIGNAZIONE DELLE RENDITE	RENDITA		PREZZO DELLE ALIENAZIONI		INTERESSI ABBONATI PER PAGAMENTI ANTICIPATI (A)	SPESA DIVERSE	TOTALE DELLE COLONNE 6 e 7	PRODOTTO NETTO	BENEFICI	TOTALE DELLE COLONNE 8 e 10	D E B I T O			OSSERVAZIONI
	ALIENATA	ALTRA	per pubblica sottoscrizione in paese	per alienazione all'estero							RENTANZA LO STATO	CAPITALE CORRISPONDENTE ALLA RENDITA ISCRITTA AL DEBITO PUBBLICO	Rendita	
Rendita 5 p. %	2,188,150	78	78,856,600	54,418,980	547,670 80	657,335 11	1,174,925 11	35,235,086 09	107,217 19	35,345,273 22	2,188,150	45,762,000	Il resoconto del Tesoro segna un prodotto in media di L. 70 1/4 per ogni L. 8 di rendita. Il prodotto però in ragione del debito risultando allo Stato, per ogni L. 100 di capitale, separando l'incasso delle rispettive rendite, è  Per la rendita 5 p. %, L. 76,19 ester Id. 5 p. %, 51,03 nom	
Rendita 3 p. %	11,870	82	208,746 43	1,934	1,934	1,831 75	5,805 72	201,940 71	201,940 71	11,870	598,666 66			
Totale rendite 5 e 3 p. %	2,200,000		79,065,346	56,357,960	549,604 80	659,166 86	1,180,730 83	35,436,026 80	107,317 13	35,543,213 93	2,200,000	46,360,666		

(A) Secondo l'art. 7 del regio decreto 14 aprile 1884.

(g) Della rendita 5 p. 0/0 non fu alienata che una piccola partita, come risulta dalla colonna 3, e questa in paese per pubblica sottoscrizione: quindi delle spese occorre non si attribuisce alla rendita 5 per 0/0 che la quota della Commissione 1 p. 0/0 data ai Rothschild su tutta la rendita alienata presso di noi per pubblica sottoscrizione, la quale commissione è la spesa la più grave che possa riferirsi alla rendita 5 per 0/0; essendo insignificanti le spese di stampa ed altro riferibili in massa non solo alla rendita alienata in paese, ma anche a quella alienata fuori. Nel calcolare la commissione ai Rothschild si prese per base tutta la rendita alienata per pubblica sottoscrizione presso di noi, sia al 5 che al 3 per 0/0, in L. 1,242,920, e si ritenne questa come rendita tutta 5 per 0/0 al prezzo a cui si aprì la sottoscrizione di L. 78; non conto tenuto di quella alienata al 3 per 0/0, il cui prezzo era stato fissato a L. 82. Questo calcolo fu vaneggiato allo Stato, sebbene riflettessero oggetto di poca entità, perché il prezzo di L. 82 per ogni L. 3 di rendita dava maggior prodotto allo Stato con minor aggravio qualunque che gli desse il prezzo di L. 78 per ogni L. 3 di rendita. Infatti, la lo-

tale rendita alienata in paese per pubblica sottoscrizione, ove si tenesse conto di quella che fu venduta al 3 per 0/0, si capitalizzerebbe in . . . . . L. 19,410,426 83 mentre capitalizzata tutta come rendita 5 per 0/0 e perciò a L. 78, capitalizza solamente . . . . . L. 19,389,352 \*

Con una differenza } Nel capitale di . . . . . L. 30,374 83  
} Nella commissione ai Rothschild di . . . . . L. 205 74

Oltre le provvigioni per la rendita alienata all'estero, la commissione pagata ai Rothschild (inchiusa nelle spese diverse della colonna 7) fu come dal resoconto ufficiale di . . . . . L. 193,893 82  
Dedotta da questa la parte afferente alla rendita realmente alienata al 3 per 0/0, ossia a L. 78 per sottoscrizione presso di noi in . . . . . L. 132,043 80  
La differenza ritribuita alla rendita 5 per 0/0, e rappresentante la commissione realmente pagata per essa, sarà di . . . . . L. 1,851 72

TAB. IV.

Creazione e prodotto netto del Prestito Anglo-Sardo, denominato **Prestito Hambro.**

RENDITA	DEBITO RISULTANTE ALLO STATO	PRODOTTO NETTO
La legge 26 giugno 1851 autorizzò una nuova rendita di . . . L. 4,500,000	90,000,000	
La legge 26 giugno 1851 autorizzò una nuova rendita di . . . L. 4,500,000	90,000,000	
<b>Totale rendita 5 per %, creata colle leggi sovranotate</b>	<b>L. 4,500,000</b>	<b>L. 79,426,225 86</b>

La legge 26 giugno 1851 autorizzò una nuova rendita di . . . L. 4,500,000 da alienarsi mediante ipoteca delle ferrovie dello Stato allora in costruzione da Genova a Torino e da Alessandria al Lago Maggiore. Effettuandosi in tutto od in parte il prestito corrispondente a questa rendita, si intenderebbero annullate le L. 2,000,000 di rendita ancora disponibili sulle L. 6,000,000 autorizzate dalla legge 12 luglio 1850.

Lo Stato coll'ipoteca delle ferrovie non si vincolava a non alienarle, e in caso di alienazione ad una Società privata, i portatori dei titoli di questo prestito avrebbero facoltà di convertire le loro cartelle di rendita contro azioni della Società cessionaria.

Il decreto 26 giugno 1851 (Vedi il preambolo del decreto 22 luglio 1851) nominò a regio commissario per la negoziazione all'estero di un prestito fino a concorrenza di questa rendita e sulle basi della legge 26 luglio 1851 il sig. conte Ottavio Thaon di Revel.

Il decreto 22 luglio 1851 approvò la convenzione stipulata in Londra il 2 luglio 1851 tra il commissario regio, conte di Revel, e la casa bancaria Carlo Gioachino Hambro e figlio, in forza della quale fu alienata la rendita suddetta di L. 4,500,000 in ragione di L. 85 per cento ai patti autorizzati dalla legge 26 giugno 1851, estendendo alla medesima i privilegi, immunità e favori accordati agli altri titoli del debito pubblico sardo, e segnatamente l'esenzione da tassa ed a sequestro, la quale esenzione per altro trovavasi già implicitamente inclusa nei privilegi, immunità e favori accordati agli altri titoli del debito pubblico sardo, perchè compresa negli art. 4 e 35 del regio editto 24 dicembre 1819 col quale venne costituito il debito pubblico nel nostro Stato. — Secondo la convenzione sovracitata approvata dal decreto 22 luglio 1851 in caso di cessione delle ferrovie dello Stato ad una Compagnia, i portatori di titoli della rendita Hambro saranno ammessi a cambiarli al pari contro una somma corrispondente di azioni al loro valore nominale (art. 14 del decreto suddetto) entro mesi 6 dalla data della cessione.

Secondo il prezzo di emissione, cioè a L. 85 per %, avrebbe questo prestito dovuto fruttare L. 76,500,000. (CIRIARIO, *Cenni sulle finanze*, pagine 120, 121.)

Ma vi furono degl'interessi riscossi per conto dell'esercizio, ed una parte di rendita fu alienata ad un prezzo maggiore (CIRIARIO, loc. cit.; Atti del Parlamento, Cam. Dep., sess. 1852, pag. 764, col. 2°; pag. 916, col. 3°), per cui il prodotto netto sarebbe ascenso, secondo CIRIARIO, loc. cit., in ragione di . . . 87, 37, 24 p. %, a L. 78,638,300; ed in virtù delle rettificazioni che risultano dagli Atti del Parlamento ai luoghi sovracitati, specialmente pel guadagno sulle cambiali da Londra che è indicato nel resoconto totale del prestito, inserito negli Atti del Parlamento, Cam. Dep., sessione 1852, pag. 927, il prodotto netto sarebbe ascenso in ragione di lire 88 25 <sup>15/100</sup> per ogni L. 5 di rendita ed in totale a . . . L. 79,426,225 86

TAB. V.

## Creazione e prodotto netto della Rendita 5 per cento, Leggi 13 febbraio 1853 e 14 aprile 1854.

RENDITA	DEBITO RISULTANTE ALLO STATO	PRODOTTO NETTO
La legge 15 febbraio 1853 ed i decreti 6 e 16 marzo stesso anno autorizzarono l'emissione di una rendita di . . . L. 2,000,000	66,666,675 54	
La legge ed il decreto 14 aprile 1854 autorizzarono l'alienazione in tutto od all'estero di una nuova rendita di lire 2,200,000 al 5 per 100 al 3 per 100, a scelta dei sottoscrittori, da aggiungersi a quelle del 3 e 16 giugno 1849, o 15 febbraio e 6 marzo 1853. La rendita 5 p. 100, che risultò iscritta secondo la legge e decreto 14 aprile 1854 (vedi le tabelle relative alla rendita 5 per 100, iscritta in virtù della stessa legge e dello stesso decreto), si limitò a . . . L. 41,870	398,666 66	
<b>Totale rendita 5 per %, creata colle leggi sovranotate</b>	<b>L. 2,041,870</b>	<b>L. 65,250,751 82</b>

Interpellato il ministro di finanze, Cavour, dal deputato Botta nelle sedute 4 ed 8 marzo 1854 sul prodotto del prestito autorizzato dalla legge 15 febbraio 1853, rispose che la rendita relativa era stata alienata al 70 per 100 colla Commissione del 2 per %, (Atti della Camera dei Deputati, sessione 1853-54, pagine 308 e 326); riservarsi a comunicare il prodotto definitivo del prestito dopo incassata l'ultima rata ancora dovuta dai signori Rothschild, e ciò perchè questi, avendo facoltà d'anticipare i versamenti mediante sconto, dipenderebbe dal giorno del pagamento dell'ultima rata ancora dovuta, il fissare la cifra precisa del prodotto netto del prestito.

Invitato per altro di nuovo il signor Di Cavour dal dep. Botta nella citata seduta 8 marzo 1854 a darne il risultato almeno sommario, produsse nella seduta 18 marzo 1854 un resoconto, che trovasi stampato a pagina 367 degli Atti della Camera dei Deputati, sessione 1853-54. Ma questo conto non è che approssimativo, perchè a quell'epoca erano ancora dovute dai Rothschild circa lire 4,500,000. Il prodotto netto del prestito si rinviene nella situazione del tesoro degli esercizi 1853, 1854, presentata dal ministro Cavour nella seduta dei deputati 18 marzo 1854 (*allegato n° 1*, edizione a parte degli Atti della Camera (1)), ed è di lire 43,028,790 81; in conferma del quale stanno i riscontri della situazione del tesoro al 1° ottobre 1853, presentata in seduta 17 novembre 1853 (Atti Parla., Cam. Dep., sessione 1853-56, pag. 53, ossia pag. 43 della stessa situazione del tesoro, stampata a parte, e della situazione del tesoro al 1° ottobre 1856, stampata a parte, pag. 27). Sia anche in conferma di questo prodotto lo spoglio generale dell'esercizio 1853, pag. XLVII, LXX e pag. 22; per cui devesi ritenere in ragione di lire 67 <sup>5/100</sup> per ogni lire 5 di rendita . . . L. 43,028,790 81

Il prodotto netto del prestito, alienato al 5 per %, in virtù della legge 14 aprile 1854, è, come risulta dalla 5ª di queste tabelle, in ragione di lire 31 03 <sup>80/100</sup> per ogni lire 5 di rendita, e in tutto . . . 201,940 71

(1) Questo allegato manca nella stessa situazione del tesoro stampata negli Atti della Camera dei Deputati, sessione 1853-54, pag. 1851 a 1853.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1858

(V. del progetto in discussione.)

Presidenza del vicepresidente DESPINE.

SOMMARIO. Omaggio — Lettura di un progetto di legge presentato dal deputato Sineo e da altri deputati sulla responsabilità ministeriale...

La seduta è aperta all'una pomeridiana.

Il segretario GAVONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di una petizione:

6491. I Consigli delegati dei comuni di Sorgono, Atzora e Meanz rassegnano alla Camera alcuni riflessi per ottenere prosecuita e per nulla deviata la linea stradale che colla legge del 1850 si stabiliva dovesse partir da Cagliari, e, diramandosi da Monastir per Isili, Laconi, Meana, Atzora, Sorgono e Gavoi avesse fine nel porto di Terranuova.

Il processo verbale è approvato. PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici manda 200 esemplari di una Notizia statistica sull'industria mineraria degli Stati sardi, compilata dal deputato commendatore Despine, ispettore delle miniere.

Saranno distribuiti a domicilio ai signori deputati. La parola è al deputato Roberti sui sunto delle petizioni. ROBERTI. Prego la Camera di voler decretare l'urgenza sulla petizione numero 6491. Si tratta di tre comuni della Sardegna, Sorgono, Atzora e Meana, i quali, entrati già in grandi speranze in seguito al tracciamento di una strada attraverso i loro abitati, temono ora si voglia dal Governo cambiare la direzione della strada, e chiedono perciò che i loro interessi sieno raccomandati al ministro dei lavori pubblici. (È dichiarata d'urgenza.)

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE SULLA RISPOSTABILITÀ MINISTERIALE.

PRESIDENTE. Sei uffici avendo approvato la lettura di un progetto di legge presentato dal deputato Sineo e da altri deputati intorno alla responsabilità ministeriale, se ne darà lettura:

CAPO I.

Art. 1.

I ministri e gli altri agenti e rappresentanti dell'autorità pubblica sono responsabili degli atti di Governo o di amministrazioni, ai quali hanno apposta la loro firma o prestato il loro concorso.

I ministri in particolare sono inoltre responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nell'esercizio della sua autorità e prerogative reali.

Art. 2.

La Camera dei deputati può pronunziare l'accusa dei ministri per le seguenti cause:

- 1° Per tradimento, concussione o prevaricazione; 2° Per ogni crimine o delitto che s'imputi al ministro, come dalui concorso, anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3.

Vi ha reato di tradimento imputabile al ministro: 1° Se in alcuno dei modi contemplati dall'art. 1° egli si è reso colpevole di maneggi od attentati ad attentare o a sopprimere lo Statuto, od ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato; 2° Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei reati di lesa maestà, preveduti dai capi 1 e 2 del tit. II, lib. II del Codice penale.

Art. 4.

Vi ha reato di concussione a carico del ministro: 1° Se, in contravvenzione agli articoli 292 e 293 del Codice penale, egli accetta doni od offerte per negoziare un trattato o controfirmarne la ratifica, per conferire o togliere una carica od impiego qualunque, per omettere o fare qualsivoglia atto spettante alle sue attribuzioni, o per facilitare il conseguimento di appalti o concessioni a darsi nell'interesse dello Stato, delle pubbliche amministrazioni o dei pubblici stabilimenti;

2° Se egli storna o lascia stornare scientemente dalla loro legale destinazione, a profitto suo od altrui, rendite, fondi, valori o titoli di credito spettanti allo Stato, alle provincie, ai comuni, alla banca nazionale o ad altri stabilimenti pubblici, o se in altro modo qualunque contravviene all'art. 281 del Codice penale;

3° Se egli ordina, autorizza o tollera alcuna delle percezioni illegali definite dall'art. 290 del Codice penale.

Art. 5.

Vi ha reato di prevaricazione a carico del ministro: 1° Se con doni, favori, decorazioni, cariche, impieghi, promesse o minacce, od mezzo di proclami, ordini, circolari od istruzioni date a suoi subalterni od a pubblici funzionari, ed eccedenti quanto si riferisce strettamente all'esecuzione della legge, egli interviene nelle elezioni politiche od amministrative o nella scelta dei giurati, o cerca di guadagnare voti nel Senato o nella Camera elettiva, o di esercitare influenza sui magistrati, sui giurati, sui testimoni;

2° Se si adopera o partecipa a maneggi aventi per iscopo di indurre sul corso dei fondi pubblici o dei valori tassati alla borsa;

3° Se, indipendentemente dai casi fin qui espressi, egli compromette scientemente gli interessi dello Stato colla violazione od inesecuzione delle leggi od abusa della sua autorità per sospenderne od impedire l'osservanza nei modi previsti dall'art. 304 del Codice penale;

4° Se trafuga o lascia trafugare documenti, carte o titoli appartenenti all'amministrazione pubblica od agli archivi od altrimenti si renda colpevole dei fatti contemplati nell'articolo 284 del Codice penale;

5° Se promulga o fa eseguire un atto governativo non rivestito della firma di un ministro;

6° Se cambia destinazione od eccede la misura dei crediti accensentigiti dalla Camera elettiva;

7° Se per abuso di potere egli reca offesa ai diritti garantiti ai cittadini dalle leggi e dallo Statuto in violazione degli articoli 510, 511, 515 e 521 del Codice penale;

8° Se s'ingriscie in traffichi o negozi incompatibili colla sua qualità contro gli articoli 286, 287, 288 e 289 del Codice penale.

CAPO II.

Modo di procedere della Camera dei deputati nei casi di accusa contro i ministri.

Art. 6.

La Camera dei deputati non può procedere contro un ministro che dietro ad una denuncia firmata da cinque dei suoi membri.

Art. 7.

La denuncia è consegnata al Presidente che ne dà immediatamente avviso alla Camera e comunicazione al ministro. Dopo un intervallo non minore di tre giorni da quello della fatta consegna, la Camera sente l'esposizione dei motivi della denuncia ed apre la discussione, nella quale il ministro denunciato è udito, se ne fa domanda. In seguito la Camera pronuncia, sia col rigettare immediatamente la denuncia, sia col creare una Commissione per esaminarla.

Art. 8.

La Commissione si compone di 9 membri nominati dalla Camera collo scrutinio di lista e alla maggioranza assoluta. I deputati, che hanno firmata la denuncia, non ne possono far parte, ma essi hanno il diritto di essere uditi dalla Commissione ogniquale volta ne fanno la domanda. Il ministro ha lo stesso diritto.

Art. 9.

La Commissione riceve e verifica i documenti prodotti in appoggio dei fatti denunciati o presentati dal ministro per sua giustificazione. Può far citare testimoni, i quali sono tenuti a comparire sotto le pene comminate dal Codice d'istruzione criminale.

Non può far subire interrogatori al ministro, né spiecar mandato contro di esso, ma può chiederli le informazioni ed i documenti che giudica opportuni.

Art. 10.

La Commissione debbe presentare la sua relazione per iscritto entro il mese che seguirà il giorno della sua nomina, a meno che prima dello spirare di questo termine essa abbia ottenuta una proroga dalla Camera.

In mancanza della relazione nel termine stabilito, la Commissione sarà sciolta di diritto.

Se nel termine di una quindicina, che seguirà questo scioglimento, la Camera dei deputati non ha provvisto colla nomina di una nuova Commissione, la denuncia sarà considerata come abbandonata.

Art. 11.

Dopo pubblica lettura della relazione, il ministro denunciato e ciascun membro della Camera potranno, senza portarli via, prendere visione alla Segreteria degli atti verbali della Commissione e di tutti i documenti annessi.

La discussione generale non sarà aperta che otto giorni almeno dopo la comunicazione della relazione data dal presidente della Camera al ministro inquisito.

Art. 12.

Dopo la discussione generale, se la reiezione della denuncia vien proposta dalla Commissione o da un membro della Camera, questa proposizione è messa ai voti la prima. Se è adottata, non si darà seguito alla denuncia. Nel caso contrario, sarà votato separatamente e a scrutinio segreto su ciascuno dei propositi capi d'accusa.

Un ultimo scrutinio sarà aperto sul complesso della risoluzione.

Art. 13.

Tostochè i capi d'accusa sono approvati, la Camera nomina immediatamente cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'accusa.

Ciascun commissario sarà nominato separatamente a maggioranza assoluta: i commissari elegeranno nel loro seno un presidente incaricato della direzione dei lavori.

Art. 14.

La risoluzione che approva i capi d'accusa e quella che nomina i commissari sono firmate dal Presidente e dai Segretari della Camera, e trasmesse immediatamente al Re e al Senato.

Art. 15.

I poteri dei commissari incaricati di sostenere l'accusa continuano di pien diritto durante tutto il corso del processo.

Art. 16.

Se la sessione della Camera è chiusa prima che sia costituita l'Alta Corte di giustizia, si sospende il procedimento sino alla nuova convocazione. Si continua il procedimento se la sessione è chiusa dopo la costituzione dell'Alta Corte di giustizia.

Art. 17.

La Camera dei deputati può sempre fino all'apertura del dibattimento, e secondo le forme prescritte per le proposte di legge, dichiarare che abbandona l'accusa. Questa dichiarazione è trasmessa immediatamente al Senato, e l'accusa resta con ciò estinta.

Art. 18.

I complici dei ministri saranno accusati congiuntamente con essi e giudicati nelle medesime forme.

Art. 19.

L'accusa contro del ministro non potrà essere intentata dalla Camera dei deputati dopo trascorsi tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

CAPO III.

Procedimento davanti al Senato.

Art. 20.

Il Presidente del Senato, appena riuniti i capi d'accusa formati contro di un ministro dalla Camera dei deputati, convoca il Senato.

I senatori tutti debbono presentarsi nel giorno indicato, eccettochè siano in caso di addurre legittime cause di scusa che saranno apprezzate sovrannamente dal Senato.

Art. 21.

Costituita l'Alta Corte di giustizia, il Presidente rilascia un mandato di comparizione o di cattura, e procede all'interrogatorio dell'accusato.

La Corte può ordinare la cattura qualora non sia stata ordinata dal Presidente.

Può del pari ordinare che si proceda preventivamente ad una istruzione scritta, di cui sarà fatta relazione in Camera di consiglio.

Questa istruzione e questa relazione saranno comunicate prima dell'apertura del dibattimento, tanto all'accusato, quanto ai commissari della Camera.

Art. 22.

Il giorno dell'apertura dei dibattimenti sarà fissato dalla Corte e notificato almeno otto giorni prima per cura del Presidente della Corte all'accusato ed ai commissari della Camera.

Art. 23.

Nell'udienza del giorno indicato e prima dell'apertura del dibattimento, dietro appello nominale dei membri della Corte, il Presidente forma la lista dei senatori presenti, i quali soli possono in seguito prendere parte al giudizio.

Non possono essere compresi in questa lista i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede.

Art. 24.

Dovrà astenersi ogni senatore che sia parente od affine di uno degli accusati fino al quarto grado inclusivamente, o se è stato sentito come testimone nell'istruzione.

Art. 25.

Ogni senatore, che creda aver motivi di astenersi, deve dichiararli alla Corte, che pronuncerà al riguardo in Camera di consiglio. Se i motivi addotti non sono giudicati valevoli, il senatore è tenuto ad assistere al giudizio.

Art. 26.

Le decisioni della Corte sull'accusa di un ministro non possono essere proferite che nel concorso del terzo almeno della totalità dei suoi membri aventi voto secondo le regole sovraespresse.

Art. 27.

Seguito l'appello dei senatori, i commissari della Camera dei deputati presentano i capi d'accusa richiedendo che si proceda al dibattimento.

Il Presidente dichiara che il dibattimento è aperto. L'accusato o il suo consulente presenta le sue eccezioni pregiudiziali, sulle quali la Corte delibera. Nel caso che le rigetti o le rimandi alla discussione del merito, si procede al dibattimento.

Art. 28.

Dopo la decisione sulle eccezioni pregiudiziali, i commissari della Camera dei deputati espongono i motivi dell'accusa, e presentano i testimoni e i titoli a sostegno di essa. L'accusato presenta i testimoni ed i titoli a sua difesa, ed ha l'ultima la parola.

Art. 29.

Pronunciata dal Presidente la chiusura del dibattimento, la Corte si ritira in Camera di consiglio per deliberare.

Art. 30.

Per l'applicazione delle pene si osserverà il Codice penale. Nei casi da questo non contemplati si applicherà la pena dell'interdizione dai pubblici uffici.

Il colpevole può inoltre essere condannato dalla Corte al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Art. 31.

Il presidente dell'Alta Corte pronuncia la decisione in seduta pubblica, senza la presenza dell'accusato.

La condanna è immediatamente letta all'accusato dal segretario e trasmessa dal Presidente della Corte al guardasigilli.

In tutti i casi, copia della sentenza è indirizzata, sotto forma di messaggio, alla Camera dei deputati.

Art. 32.

Se il ministro condannato in contumacia si costituisce prigioniero od è arrestato prima che la pena sia estinta colla prescrizione, la sentenza è annullata e l'accusa ripiglia il suo effetto, senza pregiudizio del diritto di abbandono che spetta alla Camera dei deputati.

Dentro gli otto giorni dall'arresto, se ebbe luogo durante la sessione, o negli otto giorni dopo la costituzione della Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa, con un messaggio, il Presidente della Camera dei deputati.

Se, nel mese che segue quel messaggio, la Camera dei deputati non ha nominato i suoi commissari, l'accusa sarà estinta.

R. SINEO — MATRÀ — BIGNARDI — STALDETTI — CASARNOVA — CASARETTI — FANI — BUTTINI — ROZZI — MINOGLIO — CALABRETTI — CERNAL — VALERIO — SPALNO.

Interrogio i proponenti di questo progetto di legge per sapere in qual giorno intenderebbero sviluppare la loro proposta.

SEN. S. la Camera lo credesse, sarebbe per giorno del corrente mese.

PRESIDENTE. Interrogio la Camera se intenda di fissare il giorno 28 per lo sviluppo della proposta testè letta....

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Ben inteso che sia dopo la verificazione dei poteri e dopo lo svolgimento della proposta letta ieri, fatta da alcuni deputati, intorno a

## TORNATA DEL 28 GIUGNO 1888

Presidenza del vice-presidente DIPRETI.

**SOMMARIO.** Relazione sui progetti di legge per la costruzione di una ferrovia da Torino a Savona, e per incoraggiamento al teatro drammatico italiano — Discussione per la presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Sineo e da altri deputati, sulla responsabilità ministeriale — Svolgimento del proponente — Dichiarazione del presidente del Consiglio — Discussione per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Pistone per la soppressione del dicastero della pubblica istruzione — Svolgimento del proponente — La Camera non è più in numero per deliberare.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiana. Il segretario **GRIGNONI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6385. Il sindaco e 531 abitanti della città di Albenga, 6386. Il sindaco e 182 abitanti di Saorgia (provincia di Nizza) ricorrono con petizioni identiche al n° 6366 contro il progetto di ferrovia da Savona a Torino.

## PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**TORRELLI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione relativa al progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Savona.

**BOTTINO, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge che mira all'incoraggiamento dell'arte drammatica nazionale.

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

## SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO.

**PRESIDENTE.** La Camera non sarebbe ancora in numero per deliberare; tuttavia, essendo all'ordine del giorno lo sviluppo per la presa in considerazione delle proposte di legge del deputato Sineo sulla responsabilità ministeriale, e del deputato Pistone per la soppressione del dicastero dell'istruzione pubblica, quando anche la Camera non sia in numero, darò la parola agli onorevoli proponenti per sviluppare le loro proposte.

La parola è al deputato Sineo.

**SINEO.** Dopo dieci anni di vita costituzionale abbiamo creduto essere tempo ormai di coronare l'edificio delle nostre istituzioni col dare corpo all'elemento della responsabilità ministeriale, che solo può rendere stabili ed efficaci le garantigie date dallo Stato.

Forse in un paese nuovo alla libertà, quale era il Piemonte nel 1848, una legge informale, unica ad astratte teorie avrebbe potuto incontrare nella pratica difficoltà imprevedute, e mancando allora a molti la fede nel sistema costituzionale, il cui concetto era stato per lo spazio di trentaquattro anni rigorosamente osteggiato, non era facile l'ottenere quell'unione degli spiriti che tanto potentemente influisce ad accreditare i provvedimenti legislativi.

Istruiti ora dall'esperienza, e quando la forma costituzionale è da tutti accettata come base immutabile, i legittimi rappresentanti della pubblica opinione possono più legalmente riuscire a formulare una legge ugualmente accolta ai suoi principi fondamentali e proficua nella sua pratica applicabilità.

È questo il problema che parecchi miei amici ed io sottoponiamo alle vostre meditazioni, non indotti dalla nobile ambizione di mettere in luce un lavoro che meriti l'onore dei vostri suffragi, bensì col più modesto desiderio di porvi sott'occhio un tema che possa uscire dalle mani vostre con quel maggior grado di perfezione di cui sia suscettibile l'opera dell'uomo.

Secondo le consuetudini della Camera, la discussione preliminare che si agita per far luogo alla presa in considerazione dei progetti d'iniziativa parlamentare non debbe raggrinarsi intorno al merito speciale delle singole disposizioni che vengono proposte, bensì unicamente intorno alla convenienza di occupare il Parlamento circa il divisato argomento.

Ma un'accidentalità sfuggita alle previsioni de' sottoscrittori del progetto ne ha fatto rimandare lo sviluppo ad un'epoca in cui sarebbe vano lo sperare un'immediata sanzione. Nelle attuali contingenze il voto che vi si domanda per la presa in considerazione non può avere altro effetto che di chiamare sopra di questo progetto, nelle prossime vacanze, la seria attenzione dei membri del Parlamento e di tutte le migliori intelligenze del nostro paese, le quali, conoscendo il progetto, potranno prestarci l'appoggio de' loro lumi, sia per organo della libera stampa, sia coll'usare del diritto di petizione.

Per agevolare questo generale concorso, di cui facciamo invito non solo ai nostri colleghi, bensì universalmente a tutti i nostri concittadini, esporrò compendiosamente ed i motivi dell'opportunità del trattato argomento, ed inoltre lo spirito che resse la compilazione delle singole parti del progetto.

L'opportunità della legge della responsabilità ministeriale non sembrerà a prima giunta potersi rinvocare in dubbio a fronte degli articoli 56 e 57 dello Statuto, i quali costituiscono

come una protesta permanente contro la mancanza di una legge che determini e renda efficace quella responsabilità che viene da essi pronunciata in astratto.

Invero, la responsabilità ministeriale non è soltanto una delle garantigie concesse dallo Statuto, essa è base e salvaguardia di tutte le altre garantigie. Sarebbe per certo da preferirsi un Governo assoluto, in cui si potesse avere una responsabilità sincera ed efficace nei membri del Governo, anziché una Costituzione, nella quale la responsabilità fosse vana ed illusoria.

Togliete la responsabilità degli agenti del potere; a che servono le altre parti dello Statuto? Come manterrete la divisione dei poteri se gli agenti di uno di essi, di quello che ha in mano il denaro e le forze della nazione, riescisse ad usurpare impunemente le attribuzioni degli altri poteri? A che servirebbe l'uguaglianza dei cittadini, l'invulnerabilità della proprietà e la libertà individuale, se non vi fosse mezzo di reprimere le offese che per mala ventura venissero arrecate all'uguaglianza, alla proprietà, alla libertà? A che servirebbe il diritto del popolo di votare le imposte per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, di determinare preventivamente e di sindacare poscia l'uso che debba farsi dei denari dello Stato, se le imposte indebitamente riscosse e la capricciosa distrazione del pubblico denaro non avessero da trovare una degna pena?

Non mancò tuttavia chi si fece a credere che si potesse utilmente prescindere dalla sanzione di una legge di questo genere autorizzandosi, non solo coi ragionamenti, ma anche col grave esempio di potenti nazioni.

Nell'organismo costituzionale, dicono essi, la pubblica opinione è quella che porta gli uomini di Stato al potere. Chi si è alzato coll'appoggio della pubblica opinione è posto fuori del sospetto di volersi macchiare con volgari reati. Se si tratta di atti politici, o essi sono conformi alla pubblica opinione, e non possono essere utilmente censurati; od essi sono dalla pubblica opinione disapprovati, ed i ministri non potranno resistere alla disapprovazione di quella regina del mondo.

Se poi l'audacia degli agenti del Governo fosse portata fino al punto d'intaccare le basi stesse della Costituzione, in questo caso le leggi sono o superflue od impotenti. È una guerra dichiarata tra chi aggredisce la Costituzione e chi ne prende la difesa, e dopo la vittoria il partito vincitore non ha bisogno di nessuna legge per reprimere a suo arbitrio gli sforzi del vinto. *Fae victis!!*

Così avvenne per ben tre volte nella vicina Francia. Se i ministri di Luigi XVI, di Carlo X e di Luigi Filippo avessero avuto il sopravvento nei tristi avvenimenti che posero termine ai regni di ciascuno di quei tre principi, nessuna legge di responsabilità ministeriale avrebbe giovato al popolo per ricuperare o mantenere le libertà ritolte o gravemente minacciate, ed avendo per contro avuto essi il contrario successo, i ministri di Carlo X e di Luigi Filippo ben potevano essere giudicati, quantunque la legge mancasse.

Nella vecchia Inghilterra poi, in quella nobile culla della libertà costituzionale, trascorsero i secoli senz'altro che si sentì il bisogno di promuovere la repressione dei ministri della Corona, salvo quando un ministro, che forse non aveva altra colpa che quella di essere in altissimo e giusto credito presso il monarca, venne sacrificato dalla debolezza del principe agli odii de' suoi nemici.

Queste considerazioni sono molto scoraggianti e ci porterebbero a disperare non solo dell'esito della nostra proposta, ma fors'anche della solidità e della schiettezza del Governo costituzionale; ma non mancano le considerazioni in contrario a ravvivare quella fede che altri ci vorrebbe torre.

Il corpo sociale è soggetto talvolta a malattie. Si logorano le molle del meccanismo costituzionale; nascono quelle grandi crisi politiche che si risolvono o con una rivoluzione o con un colpo di Stato, secondo che la vittoria rimane al popolo od al potere costituito. Appunto per prevenire queste fatali malattie conviene organizzare fortemente questo corpo sociale, ed il rimedio preventivo consiste in grande parte nella promulgazione di una buona legge sopra la responsabilità, se con essa si ottiene che la Costituzione sia da tutti esattamente osservata, ed ognuno dei grandi poteri operi liberamente e lealmente nella sfera delle sue attribuzioni.

Se si fossero avute buone leggi di questo genere, forse in Francia si sarebbe evitata la rivoluzione del 1850 e quella del 1858; forse l'Inghilterra due secoli fa non sarebbe stata funestata dalla tragedia che pose fine al regno di Carlo I.

Egli è vero che nei due secoli successivi l'Inghilterra ha goduto senza interruzione di un andamento costituzionale perfettamente regolare, da cui si può ripetere la forza e la prosperità di quella nazione, senza che si sia resa più precisa e specifica che non era per lo addietro la legislazione circa la responsabilità dei ministri. Ma la ripugnanza che hanno gli Inglesi per ogni tentativo di codificazione può essere giustificato dal rispetto che essi professano per le leggi sancite nei secoli più remoti, la cui religiosa osservanza profondamente innestata nei loro costumi, rende superflua ai loro occhi, anzi pernicioso ogni innovazione.

Non si è pensato colà in questi due secoli a fare una legge speciale sulla responsabilità ministeriale, come non si è pensato a fare né Codice civile, né Codice criminale, né Codici di procedimento.

Poiché gli Inglesi sono persuasi che le loro antiche leggi bastano sì nel diritto pubblico, che nel diritto privato, il loro esempio per questo riguardo non può essere adottato ai popoli continentali, i quali, qualunque sia la loro forma di governo, si mostrano tutti grandemente impressionati dalla idea di una continua necessità di codificazione.

Nel Piemonte particolarmente, nei due secoli trascorsi, l'opera della legislazione fu incessante e toccò tutte le parti del vivere civile. Dopo lo Statuto richiamammo spesse volte ad esame molte parti della legislazione, ancorché non fossero incontestabili col nuovo regime. Ma in quanto alla responsabilità ministeriale, creata dallo Statuto, essa non può essere regolata dalle leggi antiche pronunziate in tempi, nei quali non avevano niente di simile alle attribuzioni che hanno attualmente i ministri dirimpetto al paese e dirimpetto alla Corona.

In Francia, ove la forma costituzionale fu importata nel fine

del secolo scorso, come venne importata nel paese nostro nel 1848, la necessità di sancire una legge di responsabilità ministeriale fu costantemente sentita e proclamata. Se ne occuparono seriamente il Governo ed il Parlamento francese sotto i regni di Luigi XVIII e di Carlo X. Non ci fu sotto il ramo primogenito sessione legislativa in cui non si trattasse questo argomento. Venne anzi in una di quelle sessioni approvato dalla Camera dei pari un progetto di legge compiuto e lungamente meditato; fu riprodotto nella sessione successiva con lievi modificazioni alla Camera dei deputati, e la Francia ne sarebbe stata dolata da lunghi anni, se dopo la morte di Luigi XVIII il partito della reazione non avesse ripigliata la speranza di ristaurare l'antico regime e fomentati i germi di guerra civile, che non si spensero fuorché coll'esilio del ramo primogenito de' Borboni.

Sotto il regno di Luigi Filippo nacquero e si svilupparono nuovi elementi d'antagonismo. Prima la costituzione era continuamente minacciata da chi voleva togliere ogni ombra di libertà; poscia da coloro cui la libertà costituzionale sembrava troppo precaria ed imperfetta. Ma appena proclamata la responsabilità, ed il Governo imperiale succeduto alla repubblica riconobbe del pari la necessità di dare alla nazione questa garantigie che viene ora a completarsi con un progetto di legge attualmente sottoposto alla discussione di quel Senato.

L'esempio dunque degli altri popoli costituzionali non può essere vantaggiosamente adottato contro il progetto di legge che vi si propone. I rinnovati tentativi fatti in Francia possono addursi in prova della difficoltà dell'impresa, non della sua inopportunità; e se, appunto facendo uso di quello squisito buon senso che distingue le popolazioni da voi rappresentate, giungerete a fare in questa legislatura ciò che la Francia non ottenne prima d'ora, porgerete all'Europa nuovo argomento per dimostrare che lo Statuto di Carlo Alberto è migliore di quelli che ressero la Francia prima dell'attuale impero, che il regime costituzionale non è presso di noi un disimpegno transitorio, un strumento per giungere ad altre forme di governo, che esso basta per darci istituzioni conformi ai bisogni della nostra condizione sociale.

Egli è vero che sotto una forte e ben ordinata Costituzione il potere non può essere esercitato fuorché da coloro che sono indicati dalla pubblica opinione. Ma appunto la legge della responsabilità ministeriale, essendo il complemento della Costituzione, potrebbe assicurare, in ogni evento, la verace espressione e la giusta influenza della pubblica opinione.

Egli è vero che, dopo un colpo di Stato o dopo una rivoluzione, si procede nel senso del partito vittorioso, senza che sia necessaria una legge; ma è vero altresì che, assicurando con una legge di responsabilità ministeriale il costante andamento del regime costituzionale secondo lo spirito che lo deve guidare, voi allontanerete l'opportunità e la possibilità stessa dei colpi di Stato e delle rivoluzioni.

È se l'indole benevola dei popoli nostri e la virtù dei regnanti ci debbono lungamente tranquillizzare contro il pericolo di quei cataclismi politici, non perciò diventa meno giovevole la legge che tende a regolarizzare l'andamento costituzionale in questa parte essenzialissima del nostro diritto pubblico.

Anche coloro che hanno piena fede nella immutabilità del nostro regime costituzionale, ammetteranno senza dubbio che questo regime, a seconda delle istituzioni da cui viene sussidiato, può essere più o meno efficace per operare quel giusto progresso nella prosperità materiale e morale che debb'essere l'unico scopo di ogni forma di Governo.

A seconda che i doveri dei principali agenti del potere esecutivo saranno meglio determinati, a seconda che gli abusi saranno impediti con preventive sanzioni, il Governo costituzionale corrisponderà viemmeglio a quel nobile scopo.

Vedete, o signori, che nell'invitarvi a supplire a questa mancanza nei nostri ordini legislativi, noi non siamo stati condotti da nessuna più particolare preoccupazione che potesse venire dettata dal modo in cui ciascuno di noi può apprezzare gli atti degli attuali ministri ed i loro personali intendimenti. In questo divisamento noi abbiamo creduto di poter ottenere l'accordo di tutte le frazioni della Camera, sia perché portiamo opinione che a tutte egualmente debba premere di dare alle nostre istituzioni quella maggior stabilità che esse debbono rilevare dalla sincera attuazione della responsabilità ministeriale, sia perché in un paese retto a libertà, tutti i partiti possono prevedere il caso in cui si trovino almeno momentaneamente in qualche contrasto col potere esecutivo, e giovi loro di prepararsi per quella ipotesi il modo di conservare alle forze di ciascuno di essi quella legittima efficacia che loro compete.

Se tuttavia si volesse richiamare, contro l'intercezione nostra, la questione dell'opportunità alle persone di coloro che reggono lo Stato attualmente, rivolgendoci in questo caso alla maggioranza della Camera che mostrossi soddisfatta dell'attuale andamento del Governo, useremo con essa il linguaggio tenuto dal signor Barthe, l'antico guardasigilli di Luigi Filippo, nella sua relazione intorno al progetto di *Senatus-consulto*, relativo alla competenza dell'alta Corte di giustizia, da esso presentata di questi giorni al Senato di Francia.

Anche nel seno dell'alta Camera francese si mosse dubbio circa l'opportunità del progetto di legge presentato da quel Governo sulla doppia considerazione che da un lato i personaggi eminenti in esso contemplati fossero superiori ad ogni sospetto, e che dall'altro lato nelle grandi occasioni di straordinari contrasti non manchi mai il modo di provvedere. Alla doppia obiezione risponde il sig. Barthe in questi termini:

« Le souvenir des temps passés sous tous les régimes, en France et dans les autres États, ne permet pas aux esprits sérieux de céder à ces inspirations ou de scepticisme ou de l'imprévoyance. Un demi-siècle peut s'écouler sans que les lois relatives au jugement d'un grand fonctionnaire public reçoivent une application nécessaire; quelquefois, comme par une déplorable fatalité, des accusations répétées dans un court intervalle, provoquées par des actes qui ont suscité un immense scandale, jettent le trouble dans toutes les consciences.

« Quand de telles nécessités se produisent, que la foi dans la justice reste entière; que les règles soient posées d'avance,

et ne paraissent jamais inspirés par les besoins ou les exigences du moment; que la punition du crime soit certaine, mais aussi que l'innocence ne soit jamais exposée à succomber sous la pression d'influences extérieures; et comme il s'agit d'un fait judiciaire qui est un événement public, que tout, jusqu'à la solennité des formes, rassure les esprits et impose silence aux passions.

Egli è appunto nel tempo in cui avete piena fiducia in coloro che ci governano, quando ogni pensiero di repressione è considerato da voi come mera ipotesi, che non ha nulla di applicabile agli uomini attuali, che troverete di maggior convenienza di occuparvi di questa parte della nostra legislazione, avvisando teoricamente ad un avvenire al quale potete provvedere senza nessuna specie di prevenzione.

Fiducioso pertanto che nessuno in questa Camera possa credere inopportuno di sottoporre agli studi dell'attuale legislatura l'argomento di cui si tratta, mi rimane a trattenermi della specialità della forma colla quale l'attuale progetto vi è presentato.

Coll'articolo 2° del memorabile manifesto dell'8 febbraio 1848, Carlo Alberto si limitava a proclamare il principio della responsabilità dei ministri.

Cogli'articoli 56 e 47 dello Statuto fu dichiarato che la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli davanti al Senato, costituito per questo effetto in alta corte di giustizia.

I nozioni che possono dar luogo ad accusa per parte dei deputati, i fatti che possono essere imputati ai ministri, la forma di procedere nell'accusa e nel giudizio, tutto rimane ancora da determinarsi. Ciascuno di questi tre oggetti costituisce la materia dei tre capi nei quali è suddiviso il nostro progetto.

Col capo 1° si determinano i fatti che possono dar luogo ad accusa. Ad esempio di quanto si è praticato in progetti di legge presentati alle legislature francesi, si è avvisato che ogni crimine o delitto contemplato dalle leggi vigenti possa dar luogo ad accusa per parte dei deputati quando viene commesso da un ministro. Si sono inoltre specificati i casi più gravi di tradimento, di concussione, di prevaricazione.

Il tradimento dà luogo ad imputazione, sia che esso venga diretto contro i diritti della Corona, ossia contro quelli egualmente sacri del popolo.

La concussione è imputabile ai ministri sia ch'essa provenga direttamente dal fatto loro, sia che venga da essi indirettamente autorizzata o tollerata.

La prevaricazione ha luogo, sia che i ministri tentino di neutralizzare dolosamente l'azione degli altri poteri dello Stato, sia ch'essi abusino diversamente a danno del paese della loro autorità.

La molteplicità dei casi di sopra accennati, non ce lo siamo dissimulato, potrebbe dar luogo ad ingiuste molestie, neutralizzare troppo perniciosamente l'andamento stesso del potere esecutivo, se la facilità delle denunce non venisse savviamente temperata.

Non abbiamo dimenticata la risposta data dal conte di Stafforà ai suoi nemici costituiti in corte di giustizia per condannarlo:

« Se voi esaminate i ministri del Re nei più piccoli dettagli, l'esame diventerà intollerabile, e se per falli leggeri voi li sottomettete a pene rigorose, gli affari pubblici saranno abbandonati. Ma un uomo saggio, che avrà una riputazione o una fortuna da perdere, vorrà impegnarsi in pericoli sì terribili per cose di sì poca conseguenza.

Non dubitiamo che queste giuste considerazioni si affacciano incessantemente ai rappresentanti della nazione, e che essi saranno tanto parchi nell'usare la prerogativa che lo Statuto loro affida e la legge determina, quanto lo Statuto e la legge furono larghi nel sanzionare la prerogativa medesima.

L'antidoto contro i possibili abusi per parte dei deputati crediamo sia riposto nei capi 2° e 3°, che concernono il modo di procedere nell'accusa e nel giudizio.

L'accusa debb'essere sottoscritta da cinque deputati; non può essere svolta che tre giorni dopo essere stata deposta. La Camera può rigettare direttamente l'accusa; diversamente essa debbe creare una Commissione per esaminarla. La Commissione si compone di nove membri nominati a maggioranza assoluta; i deputati firmati alla denuncia non possono far parte di questa Commissione. La Commissione deve presentare la sua relazione per iscritto entro il mese; in difetto, col solo suo silenzio, se la Camera entro quindici giorni successivi non nomina una nuova Commissione, la denuncia è considerata come abbandonata.

La discussione davanti la Camera non può essere intrapresa se non otto giorni dopo la pubblica lettura della relazione e quando ciascun membro della Camera abbia potuto prendere visione dei verbali della Commissione e dei documenti annessi.

Dopo la discussione generale la reiezione della denuncia può essere proposta da qualunque membro della Camera, e questa proposizione è messa ai voti la prima.

Se non è adottata, per dar seguito alla denuncia, bisogna che la Camera pronunci nel senso dell'accusa prima separatamente ed a scrutinio segreto su ciascuno dei propositi capi, **potrà con un ultimo scrutinio sul complesso della relazione.**

Ancora dopo la risoluzione affermativa, la Camera nomina cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'istruzione.

Ed ancora dopo questa creazione della Commissione d'accusa, la Camera dei deputati, per iniziativa di qualunque dei suoi membri, può sempre, sino all'apertura dei dibattimenti, dichiarare che abbandona l'accusa.

Il potere di accusare non compete alla Camera che entro i tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni. Queste sono le raddoppiate precauzioni contenute nel capo secondo concernente l'accusa.

Non meno numerosi ed appaganti sono le precauzioni che accompagnano il giudizio in Senato.

I senatori tutti debbono assistere al giudizio, a meno che

adducano legittime cause di scusa che il Senato solo può sovraneamente apprezzare.

Il Senato può ordinare che si proceda ad un'istruzione scritta di cui deve farsi relazione in camera di Consiglio. Questa istruzione e questa relazione sono comunicate all'accusato, al quale debbe essere notificato il giorno dell'apertura del dibattimento almeno otto giorni prima.

Non possono sedere quali giudici i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede, né quelli che siano stati scelti durante l'istruzione, né quegli altri che possono aver motivi di astenersi, sui quali il Senato pronuncia in Camera di Consiglio.

La decisione sull'accusa non può essere proferita che col concorso del terzo almeno della totalità dei senatori aventi voto secondo le regole sovra espresse. È ampia la libertà della difesa.

Con tutte queste cautele a favore del ministro accusato, sembra che abbia da svanire ogni timore che l'esercizio del potere esecutivo possa essere disturbato con accuse insussistenti e non giustificate da una sufficiente gravità.

Restava a provvedersi per le pene da infliggersi. Non si è esitato a dare al Senato la facoltà di applicare le pene contenute dal Codice penale nei singoli casi che sono dal Codice penale previsti.

Questi Codici, promulgati in tempi diversi dagli attuali, è generalmente riguardato come troppo rigoroso in alcune delle sue disposizioni, ma non dubitiamo che sarà giustamente temperato colle opportune modificazioni ben prima che si verifichi il caso che crediam da noi lontano in cui sia da farsi uso della legge sulla responsabilità ministeriale.

Nei casi non contemplati dal Codice penale abbiamo proposta unicamente la pena dell'interdizione dai pubblici uffici.

In questa parte dobbiamo confessare sin d'ora l'imperfezione del nostro progetto: esso contiene una lacuna che non abbiamo creduto di dover preventivamente riempire, lasciando una sigrave questione alle ulteriori meditazioni della Camera.

Coll'articolo 3° del progetto, vi proponiamo di dichiarare reo di tradimento il ministro che in alcuni dei modi contemplati dall'articolo 1° si sia reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere lo Statuto o ad impedire l'azione di alcune dei grandi poteri dello Stato. Questo è, agli occhi nostri, il più grave dei crimini; e se avessimo creduto di dover formulare su questo proposito l'indicazione della pena, avremmo certamente dovuto domandare l'applicazione di quella maggiore che, secondo il concetto di ciascuno di noi, possa essere inflitta nel paese nostro.

Ma in questo punto avremmo dovuto, prima di ogni cosa, esaminare se i gravissimi crimini di questo genere fossero o no contemplati anch'essi nei capi 1 e 2, titolo 2, libro II del Codice penale.

Nell'articolo 183 di questo Codice è previsto l'attentato e la cospirazione che abbia per oggetto di cangiare o di distruggere la forma di governo e di eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità sovrana. La forma di governo che il Codice protegge con questa sanzione è sancita irrevocabilmente dalla Costituzione; l'autorità sovrana è attualmente divisa tra il Re ed il Parlamento e non può essere impunemente attaccata né in questo né in quello.

Coll'articolo 188 è punito persino l'autore di qualunque proposizione, ancorché non accettata, tendente ai crimini enunciatosi nell'articolo 183 poc'anzi citato.

Coll'articolo 189 si punisce qualunque attentato che abbia per oggetto di suscitare la guerra civile, o che possa portare devastazione, strage o saccheggio. La sola cospirazione diretta a questi reati è anch'essa prevista e punita, e persino la semplice proposizione tendente agli stessi reati quantunque non accettata.

Coll'art. 199 si sancisce che chiunque con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici o col mezzo di stampe o di scritti abbia provocati gli abitanti dello Stato a commettere alcuno dei crimini di sopra contemplati, sarà punito della pena stabilita per reato che avrà provocato, infliggendosi pene gravissime anche nel caso in cui tali provocazioni non abbiano avuto alcun effetto.

Coll'art. 200 si dichiara che ogni altro pubblico discorso, ogni altro scritto o fatto, non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Governo, è anch'esso gravissimamente punito.

Finalmente coll'articolo 201 si stabilisce che, oltre le pene scritte negli articoli 183, 188, 189, 199, ciascuno degli autori e complici di tali crimini sarà sempre condannato ad una multa da fissarsi secondo le circostanze e avuto riguardo alle sostanze dei delinquenti, multa che può estendersi sino a lire 30,000.

Io credo fermamente che tutti i grandi poteri dello Stato sono contemplati in queste sanzioni, e che chi cerca di offenderli nei modi sovra spiegati, incorre nelle pene indicate dai detti articoli.

Io dichiaro tuttavia che non ho creduto di eccitare siffatta questione fra i miei amici; perchè, quand'anche alcuno fra essi avesse creduto più opportuno di risolvere espressamente ogni dubbio a questo riguardo e di determinare specificamente la pena in ciascuno dei previsti casi, difficilmente avremmo potuto concordarci nel precisare la pena che dovesse a ciascun caso applicarsi. **gli onorevoli deputati che concorsero alla presentazione di questo progetto di legge sono uniti da un pensiero comune, da un comune desiderio per lo sviluppo progressivo e sincero delle nostre libertà e per la riforma delle nostre leggi a seconda dello spirito dei tempi.**

Ma in questa opera di riforma avrei un punto di somma rilevanza, intorno al quale non abbiamo ancora avuto occasione di discutere, e che prevedo poter dar luogo a qualche dissenso anche fra gli uomini più strettamente uniti sì per privata amicizia, che per politico sentimento.

Da un secolo circa si agita in Italia, con molta viracità e per opera dei più eletti ingegni, la questione intorno al diritto ed alla opportunità della pena di morte. L'autorità di esimitatori, l'esempio della Toscana che visse qualche tempo più felice d'ogni altra parte d'Italia sotto un regime non meno prov-

vido che mite, non bastarono ancora a risolvere la gran questione.

Ho creduto inopportuno di chiedere ai miei amici una risoluzione definitiva a questo riguardo in ciò che può da essi dipendere. Ho preferito lasciare che i rappresentanti della nazione venissero spontaneamente a manifestare il voto della maggioranza che dovrà spiegarsi negli uffici della Camera, qualora non vi dispiaccia, o signori, di prendere questo progetto in considerazione.

Ad ogni modo non dubito che la Camera sarà per ravvisare che i reati di qualunque genere che venissero commessi dai ministri non possano essere puniti con minore severità di quelli dello stesso genere commessi dai semplici cittadini. Quanto è più alta la condizione sociale del delinquente, quanto è più larga la fiducia in esso riposta dalla nazione e dalla Corona, di altrettanti gradi si aggrava la colpa, e maggiore anziché minore dovrebbe essere necessariamente la pena.

In quanto a quelli fra i reati di concussione o di prevaricazione che non sono contemplati dal Codice penale, ci è paruta bastante la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, massimamente unita alla facoltà di cui s'investe il Senato di condannare l'accusato al risarcimento dei danni dallo Stato. Forse non sempre la pena dell'interdizione dai pubblici uffici corrisponderà con una proporzionale gradazione a quelle contenute nel Codice penale. In questi casi resterà alla saviezza della Camera il vedere se la pena da noi proposta possa essere convenientemente accresciuta.

Noi crediamo che si raggiunga sufficientemente il nostro scopo coll'interdizione dai pubblici uffici, la quale mette il colpevole nell'assoluta impossibilità di rinnovare le commesse malversazioni. Ogni uomo pubblico troverà, a nostro avviso, un sufficiente aggravamento di pena nel vituperio che non potrà più iscarsare quando sia accertato che, per ragione del proprio interesse o per soddisfare ad altre malvagie passioni, egli abbia abusato di quelle alte funzioni alle quali egli era chiamato, perchè creduto degno di concorrere colta mente e col cuore a reggere le sorti della nazione.

Non abbiamo voluto rendere obbligatoria nei giudici la condanna al risarcimento dei danni, lasciando invece all'arbitrio del Senato. A questo alto corpo politico noi vedremo volentieri affidata la cura di distinguere i casi in cui i denunciati reati possono trarre origine da una perversa insanabile intenzione, e quelli nei quali il colpevole può essere vittima di qualche fatale allucinazione non sempre imputabile nello stesso grado.

Lasciamo volentieri anche al suo arbitrio il determinare quando la disgrazia di avere inopportuno tempo preso parte alle cose pubbliche debba soltanto colpire il colpevole, e quando essa possa senza ingiustizia avviluppare tutta la sua famiglia in una meritata rovina.

Queste sono, o signori, le principali considerazioni che ci spinsero alla presentazione di questo progetto di legge, e che ci diremmo nel formulare le varie parti di esso.

Noi non vi domandiamo nessuna indulgenza per la redazione, e che ci saremmo guardati dal mettere in luce prima di aver potuto considerarla più maturamente, se non avessimo creduto che un più proficuo esame potesse aver luogo negli uffici e nella vostra Commissione. Solo vi preghiamo di provvedere ad un bisogno del paese; ad un bisogno, se non presente, che quanto meno può verificarsi in un'epoca che non si ha modo di determinare; di provvedere nello stesso tempo all'onore del paese, accreditando la nostra Costituzione e dimostrando che, se in molti luoghi le istituzioni rappresentative non furono che larve e menzogne, esse sono nel paese nostro una solida e fastidissima realtà. E così, in questa parte tanto importante della nostra esistenza sociale, speriamo di ottenere fra le varie frazioni della Camera quell'accordo che desideriamo vivamente possa raggiungerci in tutte le parti del pubblico reggimento che sono di maggior rilievo.

E poiché nessuno di noi può dimenticarsi che rappresentiamo una parte soltanto di una grande nazione, concluderò ancora col manifestare la speranza che, porgendo questo nuovo pegno della solidità e dell'efficacia della nostra Costituzione, le daremo viemmaggiore credito in ogni parte dell'Italia nostra, esempio anch'esso non infruttuoso.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Sineo è appoggiata. (È appoggiata.)

**CAVOUR C., presidente del Consiglio.** Intorno a questa proposta di legge del deputato Sineo, ripeterò alla Camera la già fatta dichiarazione, ed è che il Ministero non intende opporsi alla sua presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Nessuno domandando la parola sulla proposta del deputato Sineo, e non essendo ancora la Camera in numero per deliberare, non posso interrogarla per il suo voto.

**SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PISTONE**

**PRESIDENTE.** Se il deputato Pistone desidera di svolger l'istruzione pubblica, ha facoltà di parlare.

**PISTONE.** Io sono agli ordini della Camera.

Il signor ministro d'istruzione pubblica, nella tornata del 24 corrente, risentivasi con molta vivacità perchè la Camera avesse de' suoi uffici autorizzata la lettura della mia proposizione, e chiedeva quindi con grande insistenza che lo sviluppo fosse dichiarato d'urgenza.

Dacché già aveva dichiarato ch'io era agli ordini della Camera, egli non avrebbe avuto altro a fare che instare subito affinché fossi all'istante ammesso a svolgere la mia proposta, in vece di prolungare cotanto la discussione sull'urgenza.

Io mi tacqui; lasciai che il ministro desse intero sfogo alla sua collera (Si ride), ed aspettai la decisione, che fu poi conforme alle mie viste. Non posso dunque non esserne grato allo stesso onorevole ministro.

Egli mi ha posto più presto in grado di provargli che male a proposito si era adirato, e che i sospetti che ha manifestato intorno allo scopo della mia proposta erano e sono assolutamente fallaci, insistenti, e sovra tutto grandemente ingiusti.

L'onorevole signor ministro mi insegnerà: « che non bisogna mai giudicare ciò che è possibile e ciò che non è, secondo quello che è credibile ai nostri sensi. »

Io uso sperare che sarò da tanto di persuadere, se non l'onorevole ministro, almeno i suoi onorevoli colleghi, almeno la Camera ch'esso ebbe torto di pronunziare un giudizio così prematuro contro una semplice proposta d'un deputato, sol perchè non gli andava a genio.

I miei elettori non mi nominarono deputato nè per osteggiare sistematicamente il Ministero, nè per esserglielo devoto.

Io non assumi alcun impegno col Ministero. Non è certamente al Governo ch'io debbo la mia rielezione, bensì esclusivamente al costante affetto dei miei ottimi compaesani ed amici.

Del resto, l'onorevole ministro d'istruzione pubblica sa meglio di tutti che votai la legge per la istituzione delle scuole normali dopo d'essermi stato fermo sostenitore negli uffici, perchè convinto intimamente che racchiudeva una riforma importantissima, da cui debbe essenzialmente dipendere il migliore indirizzo della popolare istruzione;

Che votai con eguale premura e compiacimento l'altra legge dei sussidi alle scuole tecniche, perchè la riconobbi rivolta a dare un maggiore e progressivo sviluppo a tal genere d'istituti cotanto necessari e di cui difettava per l'addietro il paese, e fui anzi dolente, lo dichiaro francamente, che non sia stato accolto tutto intero il progetto relativo dal Governo, che, a mio avviso, ne avrebbe assicurato un più soddisfacente successo.

Vede adunque l'onorevole ministro che io non sono un deputato tanto avverso al Governo e alle sue proposte. Che anzi di buon grado io lo appoggiavo quasi sempre col mio voto, siccome son disposto ad appoggiarlo in tutto ciò che avrà la convinzione debba tornare vantaggioso allo Stato e alle nostre costituzionali franchigie.

**PRESIDENTE.** Prego l'Oratore a rimanere nello sviluppo della sua proposta.

**PISTONE.** Parmi che dopo la discussione del giorno 24 sia il caso che io debba pure esporre alcune considerazioni preliminari alla Camera.

**PRESIDENTE.** Ha oggi la discussione è solo sulla presa in considerazione della sua proposta.

**PISTONE.** Io non insisterò maggiormente.

Passerò dunque a ringraziare la Camera dell'onore che le piacque di farmi nell'aver ammessa la lettura e lo sviluppo della proposizione che testè io depono al banco della Presidenza.

Debo però pregarla di voler essermi cortese di tutta la sua indulgenza se il mio dire riuscirà semplice esordio di quelle tinte e di quelle forme leggiadre atte a meglio conciliarmi la sua attenzione benevola.

Sospinto dal vivo desiderio di poter io pure colla debole mia opera concorrere a temperare, per quanto sia possibile, la critica condizione in cui versano le finanze dello Stato, io vi proposi, o signori, un provvedimento il quale, senza danno della cosa pubblica, può facilmente procacciare un'economia di 50 e più mila lire.

Pigliando l'iniziativa per promuovere un provvedimento di così alta importanza, la prima cosa cui rivolsi la mia mente fu all'opportunità.

Ebbene, o signori, l'opportunità della mia proposta io la deduco da due più particolari circostanze.

La prima sta in ciò che, merca la promulgazione della legge del 27 giugno 1837, è ora assicurato il buon andamento del servizio economico, scientifico e disciplinare dell'istruzione pubblica, senza bisogno della permanente e perpetua esistenza d'un Ministero speciale.

La seconda, che da quanto venne testè adducendo alla Camera l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, dovendo delusi che l'attuale ministro d'istruzione pubblica sarà definitivamente chiamato alla carica di ministro delle finanze di cui è reggente, quello che or copre effettivamente rimarrà fra non molto vacante, e così sarà più agevole al Governo di operare la proposta fusione.

Ecco che cosa disse il presidente del Consiglio nella tornata del 20 maggio scorso nell'occasione della discussione della legge sul prestito:

« È possibile, lo ripeto, ch'io mi sia lasciato sedurre da alcune proposte; ch'io sia andato troppo oltre. Sono certo però che il mio successore (accennando all'onorevole ministro dell'Istruzione pubblica, reggente il Ministero di finanze, che gli stava a lato) sarà più fermo nel resistere alle istanze che di continuo vengono fatte ai ministri onde si promuovano nuove imprese. » (Ed il ministro d'istruzione pubblica accennava col capo che terrà fermo e farà il dover suo.)

L'opportunità è dunque evidente. Se non si dovesse tenere quasi come positivo, che il signor ministro d'istruzione pubblica sarà tra poco il ministro effettivo delle finanze, e lascierà perciò il portafoglio dell'istruzione pubblica, io certamente, astrazione fatta dall'economia, cui per mandato dei miei elettori è pur mio dovere di porre mente, e dalla convenienza dell'attuazione della mia proposizione, mi sarei astenuto dal presentarlo.

Nella tornata del 22 giugno 1837, all'occasione della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica; ho apertamente dichiarato, ad onore della verità, di quanta lode non fosse egli degno sopra tutti i suoi antecessori per la sua costante alacrità ed energia nel combattere savamente e nel superare le difficoltà che gli si paravano innanzi ad ogni momento, onde poter tradurre in fatto i suoi progetti di riforma dagli altri tentati con scarsi e quasi nessun profitto.

Nè io mi riederò ora, nè recedo da quelle mie dichiarazioni che mi compiacio anzi di confermare.

Ma che avverrebbe, se mai un altro ministro avesse a succedermi? Noi abbiamo veduto, nel periodo di 10 anni e delle 40 successioni che si aspersero al portafoglio di detto dicastero

o a cangiare, o a distrurre dal nuovo ministro quello che aveva fatto il suo predecessore, per la condizione particolare, unica di questa amministrazione, a differenza degli altri Ministeri da lunga mano esistenti e organizzati. E noi vedremo, siate certi, o signori, ancora altre volte a riprodursi tale inconveniente nocevolissimo, e ragione sempre di nuovo scendio, per la passione della novità, accompagnata dall'ambizione comune a tutti gli uomini; laddove, costituita l'amministrazione con una direzione generale dipendente dalla autorità del dicastero di grazia e giustizia, non si farà che seguire la marcia tracciata per arrivare finalmente al conseguimento d'un buon successo degli sforzi del ministro attuale e dei suoi predecessori, che è quanto dire ad ottenere stabilito su basi solide ed incommutabili l'edificio del pubblico insegnamento, stato talora demolito a mezzo, poi riparato alla meglio; ma non mal ben ricostruito come ora evidentemente si trova.

Venendo ora più specificamente al soggetto della mia proposta, dirò, o signori, che, appoggiato alla esperienza pratica del lungo mio esercizio prima al Ministero di finanze, poi per 20 anni nell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, di cui 8 sotto gli ordini di 10 ministri che si succedettero in detto dicastero, ho la pienissima persuasione che il provvedimento sottoposto alla Camera, lungi di nuocere al progressivo sviluppo dell'insegnamento, sarà anzi per recarvi qualche maggiore vantaggio, ora tanto più che, per la fusione delle antiche aziende coi Ministeri, vediamo che le direzioni generali funzionano con sufficiente regolarità e prontezza sotto gli ordini immediati del capo di dicastero.

Fu in vero molto utile tale fusione, e fecero opera molto opportuna e lodevole quei deputati che l'hanno propugnata con molta insistenza, ed hanno cooperato a farla mandare ad effetto.

D'altra parte è d'uopo ritenere che i titolari delle direzioni generali permangono fissamente, laddove i capi di dicastero si cambiano frequentemente.

Niuno v'ha omai che non sappia che la cagione del lento progresso fra noi dell'istruzione pubblica derivò essenzialmente dalla continua mutazione dei capi, e che, se si fece poi in ultimo qualche cosa di meglio, si è in grazia della più lunga permanenza dell'onorevole ministro che or trovai al timone di questa amministrazione.

Mi si potrebbe forse oggettare che la direzione generale degli studi, come è da me proposta separatamente, con sede nel palazzo dell'Università di Torino, cagionerà per avventura un regime di servizio che escluderebbe anche la responsabilità del ministro da cui dipenderebbe; ma, oltre che io potrei citare ad esempio l'amministrazione generale delle zecche, che è collocata e che funziona separatamente dal Ministero di finanze, e da notarsi, o signori, che nella proposta accennai appunto alla possibilità che la direzione medesima sia concentrata nel dicastero di grazia e giustizia, con un risparmio maggiore. A questo toccherà al Governo di pensare in ogni caso ed a provvedere.

Parlerò ora della convenienza del provvedimento. L'idea della mia proposta non è già nuova nella mia mente, ma è bensì remota e prestabilita da lunga mano.

Già da più anni io ne teneva discorso non pure con alcuni ministri (fra i quali uno mi dicevasi essere veramente un Ministero disgraziato ed impossibile quello dell'istruzione pubblica), con colleghi, con amici politici, ed anche con alcuni deputati di mia particolare conoscenza, e l'arrei propugnata eziandio col rischio d'un danno possibile nella carriera che percorreva, per effetto del differente sistema d'una nuova amministrazione; se non che, considerando per l'addietro che avrebbe potuto per avventura riguardarsi prematura tale mia idea, atteso che erano ancora incomplete le riforme che eransi iniziate dai ministri che eransi rapidamente succeduti nell'istruzione pubblica, e sempre lasciate a mezzo anche nei principali rami di economico regime, sonomi persuaso che era d'uopo, prattar, ed ho appunto aspettato.

Ora che le circostanze hanno cangiato, e che venne l'opportunità, merca nuovi studi e nuove ricerche, merca confronti, cui ho proceduto colla scelta dei materiali da me posseduti, tra il sistema del servizio attuale nel Ministero d'istruzione pubblica e quello vigente prima del 1838 e successivamente, non che col movimento ossia rotazione burocratica degli uffici centrali dello stesso dicastero, e dei diversi altri che funzionano sotto la sua ispezione nei circondari delle quattro Università dello Stato, ebbi ad acquistare la pienissima convinzione che, se poteva per il passato presentare qualche difficoltà il concentramento dell'amministrazione superiore nel Ministero di grazia e giustizia, dopo la promulgazione della presentovata legge del 22 giugno 1837, tale misura riesce non solamente facile, ma oggidì anche conveniente.

La circostanza dell'opportunità, lo ripeto, è quella che vinse i miei scrupoli e le mie esitazioni, e che mi ha determinato a mandare innanzi senz'altro la mia proposizione.

Del resto, come già accennava nella mia proposta, i motivi sui quali essa si fonda, sono:

1° Economia a beneficio dell'erario di 50 e più mila lire;

2° La considerazione che la istituzione del Ministero d'istruzione pubblica è stata determinata da circostanze che più non sussistono, come verrà a dimostrarsi alla Camera;

3° La considerazione che in un piccolo Stato come il nostro sei ministri con portafoglio, ed una senza, sono anche troppi, laddove noi vediamo che anche nelle più grandi nazioni d'Europa non esiste un Ministero d'istruzione pubblica speciale, e che la direzione superiore pel servizio degli studi e delle Università è affidata dovunque al Ministero dei culti;

4° La considerazione che, per effetto della precitata legge del 22 giugno 1837, essendo stata definitivamente riordinata l'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, ed essendo stata specificamente determinate le competenze e le attribuzioni degli altri funzionari della medesima, tanto per la parte direttiva, come per tutto ciò che alla parte scientifica e disciplinare concerne, l'esecuzione del provvedimento da me ideato riuscirà agevole anzi he no, senza che possa venire danno di sorta ad alcuno dei rami della stessa amministrazione, e senza che sia altrimenti turbato lo spirito e l'armonia della vigente legislazione del pubblico insegnamento. merca

l'opera d'una direzione generale permanente, non soggetta a mutazioni come le cariche dei ministri, la quale funzioni sotto la dipendenza e sotto gli ordini del dicastero di grazia e di giustizia.

Per dimostrare viemmeglio che or cessarono pienamente i motivi per cui il grande e magnanimo re Carlo Alberto, di sempre gloriosa e venerata memoria, aveva per lettere patenti del 30 novembre 1847 creato il preadito Ministero d'istruzione pubblica, e che la sua fusione e riunione in quello di grazia e giustizia, come già avveniva con altri di quello di agricoltura e commercio stato instituito con regio decreto del 23 agosto 1848, separatamente da quello dei lavori pubblici, il quale era stato creato con precedenti lettere patenti del 7 dicembre 1847; e per persuadere la Camera della convenienza della mia proposta, la quale, a mio avviso, debbe inoltre agevolare il modo di superare e distruggere l'imbarazzo e conflitti che ancora oggidì si affacciano ad inceppare l'azione del ministro d'istruzione pubblica, eziandio per divergenze che di quando a quando sorgono tuttavia or coi vescovi, or coi parroci, per ciò che alle scuole secondarie e primarie riguarda, come per altre cause e vizi inerenti al genere di servizio interno del Ministero e disciplinare delle Università, mi è d'uopo di entrare nella succinta narrazione di alcuni fatti storici che io ravviso di qualche pregio.

Sebbene la creazione del presentovato dicastero d'istruzione pubblica sia stata motivata dal legislatore puramente e semplicemente dallo intendimento di dare un più efficace sviluppo all'insegnamento pubblico in generale, eravi però ben altre circostanze che la determinarono.

Fra queste circostanze io pongo in prima linea, senza tema di errare, la considerazione del legislatore che l'esistenza di quegli antichi magistrati della riforma e di deputazioni agli studi non rispondevano più alle esigenze dei tempi, e che essendo anzi di evidente ostacolo all'impulso che si voleva dare in senso più largo e più liberale agli studi, era d'uopo d'organizzare in altra migliore guisa il sistema di direzione.

Poi in secondo luogo anche l'idea di sopprimere, come si sopprime, il Ministero di Sardegna e concentrare in una mano sola anche la direzione degli affari dell'insegnamento pubblico di quel regno.

È noto come prima del novembre 1847 l'amministrazione del pubblico insegnamento in terraferma era diretto da un presidente capo della riforma, avente con sé un ufficio d'ispezione superiore, e per la Sardegna da un Ministero speciale ch'era stato creato nei primi anni del regno di S. M. il Re Carlo Alberto, e quindi soppresso sullo scorcio del 1847, e nel quale era stato concentrato il servizio di tutti i rami d'economico reggimento, già per l'addietro, come or di nuovo, disimpegnato dai singoli dicasteri nella sfera delle rispettive attribuzioni e competenze.

L'anzidetto presidente-capo, sebbene non avesse il grado di primo segretario di Stato e fosse perciò senza portafoglio, riferiva però direttamente al Re, e ne prendeva gli ordini, come ancora tuttora pratica il controllore generale, ed anche il primo segretario dell'ordine manuziano.

Egli (il presidente-capo della riforma) corrispondeva col ministro dell'interno per l'emanazione e promulgazione delle leggi, biglietti, brevetti e regolamenti, i quali, preparati nel suo ufficio particolare, erano poi presentati da detto ministro dell'interno a di lui richiesta, alla firma sovrana.

Se per altro il ministro dell'interno nel fatto, pel servizio dell'istruzione pubblica (a dirlo volgarmente), altro non era apparentemente che un semplice portatore delle predette presidenze-capo, non è men vero però che talvolta esso esercitava una specie di supremazia nella amministrazione in genere delle due Università di Torino e di Genova, ed in ciò massimamente che riguardava alla contabilità, e così una ispezione, ed un controllo sul bilancio attivo e passivo delle medesime.

Se non che; quando detto Ministero spingeva più in là la sua autorità ed ispezione, si manifestavano non di rado urti e contrasti fra i due alti funzionari di Stato.

Tali urti e tali contrasti e conflitti pigliavano alcune volte maggiore consistenza e gravità, perchè un'altra autorità sorgera di soppiatto ad attraversare le proposte dell'uno e dell'altro, voglio dire il cancelliere dell'Università di Torino.

Il quale cancelliere, avendo pur troppo libero accesso ai piè del trono ogni volta che gliene pigliava la vaghezza, ed esagerando esso le sue competenze che nella sostanza erano già allora circoscritte a cose di forma, ben molte volte riuscì, coll'appoggio di altri uomini di Stato che gli erano devoti, ossequenti ed obbedientissimi servitori, a paralizzare con la più grande semplicità ed innocenza del mondo l'azione e l'opera non solamente dei capi della riforma, ma ben anche dello stesso Ministro dell'interno.

Di tale pernicioso influenza si ebbe un molto triste e scandaloso esempio all'epoca in cui per la prima volta si volle introdurre in Torino l'insegnamento di melodo, e quindi era chiamato ad iniziarlo il benemerito ed egregio abate Aperti.

Sapete voi, o signori, che cosa mi diceva un egregio capo di dicastero di quei tempi, or sedente in Parlamento, dal quale d'ordine del presidente-capo io ricevai a comunicargli premurosamente carte comprovanti le improprietà del cancelliere arcivescovo? Ecco le sue parole:

« Io qualifico un vero atto di ribellione l'operato del prelatato; sarebbe il caso di trattarlo come da ribelle al Re e alle sue leggi. »

Il povero vescovo Pasio, che ha voluto lottare con detto suo collega e combatterne le prepotenze, dovette soggiacere ad umiliazioni che gli cagionarono tali patimenti che lo trassero più presto alla tomba.

Accennati rapidamente tali fatti storici, ai quali molti altri potrei aggiungere per viemmeglio dimostrare i gravi difetti esistenti prima del 1838 nella direzione superiore del pubblico insegnamento, e negli altri rami di servizio economico di detta amministrazione, appunto per quei contrasti e conflitti non di rado esercitati per invidia di chi, se non voleva il male, non voleva certo il progresso, e voleva piuttosto il regresso e l'ignoranza nel popolo, passerò ad esporre brevemente le altre circostanze che indussero il magnanimo So-

vano a creare il promemoratò dicastero della pubblica istruzione.

Fin da quando copriva la carica di ministro dell'interno l'egregio uomo di Stato, il conte di Pralormo, altro dei ministri cui certo non doveva di dare un impulso più liberale, ai rami d'economico reggimento e così anche all'insegnamento pubblico, come non doveva all'immediato di lui successore, che fu il coraggioso e fermo propugnatore della riapertura del collegio delle Province cotanto desiderata, e come non dispiaceva al successore di quest'ultimo, nel dicastero delle regie finanze altro degno consigliere della Corona che pur firmava lo Statuto, fatto persuaso e convinto il medesimo conte di Pralormo dalla esperienza che era necessario di dare un diverso ordinamento alla superiore amministrazione delle Università, offrivasi disposto al presidente-capo di proporre al Re non solamente la creazione d'un apposito, e separato Ministero, ma di più la di lui nomina alla carica di primo segretario di Stato per detto dipartimento d'istruzione pubblica.

Detto capo delle Università, quanto distinto per ingegno, dottrina ed attitudine, altrettanto modesto per natura, rifiutavasi a tale creazione, perchè da lui riputata meno opportuna e meno giovevole, secondo il suo modo di vedere, e ricusava la carica altresì più onorifica e più lucrosa che gli si offriva.

Il conte Di Pralormo non ha insistito; non volle privare il Governo del Re dei lumi e dell'opera di quell'alto funzionario, comunque di opinioni meno avanzate e alle sue meno conformi, e le cose procedettero come per l'addietro fino al novembre 1847, e così anche dopo che al conte Di Pralormo succedevano due altri egregi uomini di Stato che or fan parte del Parlamento.

Noi sappiamo che il re Carlo Alberto, il quale già aveva fatto ai suoi sudditi la concessione di grandi riforme liberali, in quel tempo aveva pur già prestabilito nell'alta sua mente il generoso pensiero di impartire ai suoi popoli più larghe franchigie.

Il re Carlo Alberto riconobbe evidentemente allora (nel 1847) che gli era mestieri di circondare il suo trono di un maggior numero d'uomini gravi, di cuore e d'ingegno, capaci d'illuminarlo e d'aiutarlo a mandare ad effetto quel generoso pensiero di cui tutto il mondo si consolava e si fece ammiratore, e così di accrescere colla creazione di nuovi dicasteri il numero dei membri del suo Consiglio.

Fra detti uomini di Stato e di cuore uno ve n'era che certamente non poteva sfuggire all'occhio del magnanimo Re, voglio dire il benemerito personaggio che copriva la carica di presidente-capo delle Università nel 1847. Il quale avendo tra i primi potuto penetrare i segreti del di lui animo e della di lui mente, fu pure tra i primi ad iniziare in alcune parti del pubblico insegnamento riforme improntate da liberi principii e che incoraggiavano il paese a persistere nella concepita speranza di quelle maggiori concessioni, che quindi gli vennero infatti dallo Statuto con tanta spontaneità largitegli dal sempre venerato e glorioso monarca.

Creata pertanto con le precitate lettere patenti del 30 novembre 1847 il ministro d'istruzione pubblica, detto presidente-capo fu elevato alla carica da lui meno ambita di ministro effettivo con portafoglio, e che egli accettava non pertanto di buon animo per collocarsi esso pure a fianco del Re ed incoraggiarlo a mandare ad effetto le paterne e generose sue intenzioni allo stesso ministro, più che ad ogni altro forse, già note.

Essendo a mio avviso pertanto per le esposte circostanze cessati i motivi che avevano consigliata la creazione del promemoratò Ministero, io spero che la Camera converrà meco della utilità non solo, ma ben anco della opportunità di affidarne l'amministrazione al dicastero di grazia e giustizia, dappoichè, massime colla legge direttiva del 1837, si tracciarono le norme per il complemento degli altri ordinamenti ed organamenti.

D'altronde, siccome il provvedimento da me proposto non dovrebbe avere il suo effetto che nel termine di un anno, così rimane ancora tempo all'attuale ministro di preparare e presentare al Parlamento le leggi organiche ed i regolamenti relativi.

Sentii dire che forse sarebbe meglio che l'amministrazione dell'istruzione pubblica fosse in tal caso affidata al Ministero dell'interno. Io non mi vi opporrei certamente; ma farò considerare che il Ministero dell'interno, nella condizione in cui si trova attualmente, forse non potrebbe incaricarsi della direzione degli studi. A questo penserà poi il Governo se la mia proposta sarà presa in considerazione e ammessa dal Parlamento.

Come ognuno sa, nel 1848 noi già avevamo il governo e la amministrazione dei ducati di Piacenza e di Modena che si erano fusi col nostro Stato.

Si capiva allora che un Ministero d'istruzione pubblica, an-

ziò una semplice direzione degli studi, era più adattato e più conveniente anche per dare un maggior lustro allo Stato e, dicasi pure, un maggior prestigio al nostro regime costituzionale.

Ma, dopo le sventure cui abbiamo dovuto soggiacere nel 1849, sarebbe stato il caso fin d'allora di restringere almeno il personale di detto nuovo dicastero, il cui servizio nel 1847 e 1848 era disimpegnato da soli 12 funzionari oltre il ministro ed il primo ufficiale, anzichè di accrescerlo, come si fece di poi del doppio ed oltre i limiti stabiliti dalla pianta numerica che sullo scorcio del 1848 era stata preparata.

Egli è ben vero che l'attuale ministro ha dato opera alacramente, come i suoi predecessori che furono lasciati qualche tempo in carica, tanto nel ridurre il numero degli impiegati, quanto a semplificare il servizio; ma non pertanto non è già solamente mia opinione propria, ma di molti altri pratici altresì, che attualmente colla creazione d'una direzione generale e concentrata, se sia possibile, nel Ministero di grazia e giustizia, risparmiandosi una considerevole spesa a beneficio della nazione, si potrà egualmente, e forse meglio, far progredire lo sviluppo dell'insegnamento pubblico in tutte le sue ramificazioni.

Per le ragioni e per le circostanze di fatto che ebbi l'onore di esporre fin qui a sostegno della mia proposizione, io prego la Camera di volerla prendere in considerazione e di rimandarla a' suoi uffici per esservi discussa.

**PRESIDENTE.** Dovrei aprire la discussione generale sulla proposta del deputato Pistone e mettere poi ai voti la presa in considerazione delle due proposte state svolte; ma la Camera non è in numero, e non c'è speranza che possa esserlo quest'oggi.

L'ufficio della Presidenza poi non ha neppure nessuna speranza che possa essere in numero per la tornata di domani; quindi dichiara che per la prima tornata i signori deputati saranno invitati mediante avviso a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.



## TORNATA DEL 4 MAGGIO 1860

Presidenza del vice-presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** Lettere di deputati assenti — Lettera del senatore Salvagnoli. — Rinunzie dei deputati Garibaldi e Laurenti-Roubaudi. — Omaggio. — Comunicazione dei questori del Senato — Lettura di due schemi di legge del deputato Siseo, sulla responsabilità ministeriale, e sulla circoscrizione delle Corti di appello di Torino, Genova e Casale. — Lettura di uno schema di legge del deputato Cavaleri per la sospensione del Codice penale in Lombardia. — La Camera non essendo in numero, la seduta prossima è fissata per martedì.

La seduta è aperta alle 1 e 5/4.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

## ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Alcuni deputati rappresentano per lettera i motivi, quali di salute, quali di altri impedimenti, per cui non possono assistere oggi alla presente tornata.

Questi deputati sono i signori Massarani, Tenca, De Giuli, Favrat, Longo, Gadda, Mosca, Berliani, Maguani, Fioruzzi, Mischi, Manfredi e Valvassori.

Il deputato Salvagnoli scrive:

« Elevato dalla maestà del Re nel Senato del regno, non ho potuto accettare il mandato del collegio d'Empoli per la quarta volta mi onorava della sua fiducia a rappresentarlo nei Consessi politici.

« È adempiendo al mio dovere di partecipare ciò alla S. V. Ill.ma, affinché il collegio di Empoli possa procedere a nuova elezione, ho l'onore di presentarle l'omaggio del mio profondo rispetto.

« Firenze, 29 aprile 1860. »

I signori deputati Laurenti-Roubaudi e Garibaldi scrissero, in data 25 aprile, alla Presidenza una lettera, nella quale esprimono la loro volontà di dimettersi dall'ufficio di deputati. Il presidente Lanza credeva opportuno di pregarli con sua lettera di voler desistere dalla loro domanda, ma, avendo essi dichiarato di persistere, mi corre debito di dar lettura della loro lettera.

« Signor presidente, visto il risultato della votazione della Contea di Nizza fatta il 15 corrente, senza veruna garanzia legale, con violazione manifesta della libertà e regolarità del voto e delle solenni promesse stipulate nel trattato di cessione del 24 marzo;

« Atteso che una siffatta votazione si è compiuta in un paese che nominalmente apparteneva ancora allo Stato sardo e libero di scegliere tra questo e la Francia, ma in realtà in completa balia di quest'ultima potenza, occupato militarmente, e sottoposto a tutte le influenze di forza materiale, come per noi fu dimostrato in modo irrefragabile al cospetto della Camera e del paese;

« Atteso che la presente votazione è stata fatta in quanto al modo con irregolarità gravissima, ma che l'esperienza del passato ci preclude ogni via a sperare che venga su questo punto ordinata un'inchiesta;

« Noi sottoscritti crediamo nostro dovere di deporre il nostro mandato di rappresentanti di Nizza, protestando contro l'atto di frode e di violenza che si è consumato, aspettando che i tempi e le circostanze consentano a noi ed ai nostri concittadini di far valere con una libertà reale i nostri diritti, che non possono venir menomati da un patto illegale e fraudolento.

« GIUSEPPE GARIBOLDI — LAURENTI-ROUBAUDI. »

Il signor Ugo Calindri fa omaggio alla Camera di una Memoria dell'ingegnere Lombardini relativa all'impresa mondiale del Bosforo di Suez.

Quest'edizione è dedicata al Parlamento nazionale.

La Presidenza ringrazierà il donatore.

I questori del Senato del regno scrivono: « L'ufficio di Presidenza del Senato, a cui i sottoscritti si fecero carico di rassegnare nella prima sua adunanza la pianta della nuova distribuzione delle tribune nella grand'aula, ha determinato che sia riservata per signori deputati la tribuna dirimpetto alla loggia dei Principi, contenente 25 posti, epere di 5 posti più ampia di quella precedentemente loro destinata, alla quale si ha accesso dalla parte sinistra della gran porta d'entrata.

« Nel porgere, » ecc.

La vedova del compianto nostro collega generale Quaglia scrive:

« La famiglia inconsolabile del fu generale Quaglia farà celebrare in di lui suffragio un funebre ufficio nella chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola, sabato 5 del corrente mese, alle ore 9 1/2.

« L'aver il compianto defunto appartenuto per lunga serie d'anni all'onorevole Camera dei deputati, e l'averne inoltre ricevute tante dimostrazioni d'affetto, fanno maggiore il dovere alla vedova Quaglia di porgere avviso alla Camera stessa per mezzo della S. V. Illustrissima, nell'atto che con tutta la considerazione ha l'onore di professarsi, » ecc.

## LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Gli uffici IV, V e IX hanno autorizzato la lettura del progetto di legge dell'onorevole deputato Siseo sulla responsabilità ministeriale.

Gli uffici III, V e VII hanno autorizzato la lettura dell'altro progetto di legge dello stesso onorevole Siseo intitolato: *Sospensione della nuova circoscrizione delle Corti d'appello di Torino, di Genova e di Casale.*

Gli uffici III, IV, V e VII hanno autorizzato la lettura del progetto di legge dell'onorevole deputato Cavaleri, inteso a sospendere l'attivazione del Codice penale nelle provincie lombarde sino al giorno in cui saranno posti ad esecuzione in quella stessa provincia i Codici di procedura civile e penale, e la legge 15 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi degli impiegati giudiziari.

La Camera non è ancora in numero, ma se i signori deputati presenti non hanno opposizione, per guadagnar tempo si darà lettura di questi progetti di legge.

Pregò il signor segretario di dar lettura del progetto di legge dell'onorevole Siseo sulla responsabilità ministeriale.

(Il segretario Cavallini dà lettura del progetto di legge. — *Fatti in fine.*)

**PRESIDENTE.** L'articolo 80 del regolamento dice: « Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla, e nel giorno fissato dalla Camera svilupperà la sua proposta. »

Quindi invito l'onorevole deputato Siseo ad indicare il giorno nel quale desidererebbe di svolgere la sua proposta, avvertendolo che non si potrà mettere ai voti la sua dichiarazione se non quando la Camera sia in numero.

**SISEO.** Io propongo che sia fissata la seduta del 17 di questo mese, ed esprimo il voto che unitamente a questo progetto come fu presentato sia anche inserito nel giornale ufficiale lo sviluppo che gli fu dato nella seduta del 28 giugno 1858.

Il Ministero dietro quello sviluppo aveva dichiarato che non si opponeva alla presa in considerazione del progetto.

Io credo pertanto che sia utile che questi motivi siano anche posti sott'occhio ai deputati.

**PRESIDENTE.** Io credo che non vi sia difficoltà di aderire al desiderio espresso dal deputato Siseo.

Intanto si darà lettura dell'altro progetto del medesimo onorevole deputato, relativo alla nuova circoscrizione delle Corti d'appello di Torino, Genova e Casale.

**CAVALLINI, segretario. (Legge)** « La legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario;

« Viste le leggi transitorie relative in data 20 stesso mese, numeri 3787 e 3788;

« Considerato che l'annessione dell'Italia centrale potrebbe rendere utile qualche modificazione alla circoscrizione giurisdizionale sancita colla legge 15 novembre 1859.

« Che sarebbe quindi meno opportuno mandare intanto ad eseguire quella circoscrizione, la quale è già stata prorogata per quanto concerne il circondario di Pavia coll'ultima delle leggi sovracennate, sino all'unificazione della legislazione;

« Che quest'unificazione è in oggi resa meno prossima pel fatto stesso dell'annessione posteriormente avvenuta,

« Propongo il seguente schema di legge:

« Art. 1. È mantenuta provvisoriamente quale trovarasi prima della legge 15 novembre 1859 la giurisdizione delle Corti d'appello di Torino, Genova e Casale sino all'unificazione ed osservanza della legge civile per tutto lo Stato.

« Art. 2. I circondari di Novara, Pallanza, Varallo, Domodossola e Vigevano apparterranno intanto per le assise al circolo di Casale, quello d'Asi al circolo di Torino, quello di Novi a Genova e quello di Voghera ad Alessandria.

« Deroghiamo alle leggi sovra accennate in quanto sono contrarie alla presente.

« Ordiniamo, ecc. » **SISEO, deputato.**

**PRESIDENTE.** Invito il deputato Siseo a indicare il giorno nel quale intende svolgere questa sua proposta.

**SISEO.** Martedì.

**PRESIDENTE.** È pregato il segretario di dar lettura del progetto di legge proposto dal deputato Cavaleri.

**CHIAVARINA, questore. (Legge)** « *Articolo unico.* L'attivazione nelle provincie lombarde del Codice penale promulgato col regio decreto 20 novembre 1859 è prorogata fino al giorno in cui, a tenore dell'altro regio decreto di pari data, incominceranno ad avervi esecuzione i Codici di procedura penale e civile e la legge 15 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario e sullo stipendio degli impiegati giudiziari.

« CAVALERI, deputato. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavaleri è invitato a indicare il giorno in cui desidera svolgere questa sua proposta.

**CAVALERI.** Il giorno 15.

**PRESIDENTE.** Sarà posta all'ordine del giorno nella seduta del 15.

L'ufficio di Presidenza aveva scritto una circolare a tutti gli onorevoli deputati, perché volessero intervenire alla seduta d'oggi. Pur troppo parmi che a questo momento manchi la speranza che la Camera possa raccogliersi in numero sufficiente; non siamo che 103, e il numero legale è di 151. Bisognerebbe quindi fissare un altro giorno. . .

**ASPIONI.** Si faccia l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Taluno avrebbe proposto che la Camera si radunasse mercoledì prossimo.

**Voci.** No! no! lunedì.

**TIBALDI.** Io propongo che si fissi il giorno di martedì per concedere a tutti quelli i quali andranno a prender parte alle elezioni lungi dalla capitale un giorno di tempo per ritornare. Forse lunedì non potremmo essere in numero, mentre martedì v'è luogo a sperare che si possa tener seduta.

**Voci.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Tibaldi propone che la Camera tenga seduta martedì prossimo. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà fissato il giorno di martedì.

(È fissato il giorno di martedì.)

Si farà indicazione nella Gazzetta ufficiale che fu stabilito questo giorno per la prima seduta.

La seduta è levata alle ore 2 20.

## Proposta di legge del deputato Siseo sulla responsabilità ministeriale

letta nella seduta d'oggi. (V. col. 24.)

Dopo dieci anni di vita costituzionale abbiamo creduto essere tempo omai di coronare l'edificio delle nostre istituzioni col dare corpo all'elemento della responsabilità ministeriale, che sola può rendere stabili ed efficaci le garantigie date dallo Statuto.

Forse in un paese nuovo alla libertà, quale era il Piemonte nel 1848, una legge informata unicamente ad astratte teorie avrebbe potuto incontrare nella pratica difficoltà imprevedute, e mancando allora a molti la fede nel sistema costituzionale, il cui concetto era stato per lo spazio di trentaquattro anni rigorosamente osteggiato, non era facile l'ottenere quell'unione degli spiriti che tanto potentemente influisce ad accreditare i provvedimenti legislativi.

Istruiti ora dall'esperienza, e quando la forma costituzionale è da tutti accettata come base immutabile, i legittimi rappresentanti della pubblica opinione possono più legalmente riuscire a formulare una legge ugualmente accolta ai suoi principii fondamentali e proficua nella sua pratica applicabilità.

È questo il problema che parecchi miei amici ed io sottoponiamo alle vostre meditazioni, non indotti dalla nobile ambizione di mettere in luce un lavoro che meriti l'onore dei vostri suffragi, bensì col più modesto desiderio di porvi sott'occhio un tema che possa uscire dalle mani vostre con quel maggior grado di perfezione di cui sia suscettibile l'opera dell'uomo.

Secondo le consuetudini della Camera, la discussione preliminare che si agita per far luogo alla presa in considerazione dei progetti d'iniziativa parlamentare non debbe raggrarsi intorno al merito speciale delle singole disposizioni che vengono proposte, bensì unicamente intorno alla convenienza di occupare il Parlamento circa il divisato argomento.

Ma un'accidentalità sfuggita alle previsioni de' sottoscritti del progetto ne ha fatto rimandare lo sviluppo ad un'epoca in cui sarebbe vano lo sperare un'immediata sanzione. Nessi attuali contingenze il voto che vi si domanda per la presa in considerazione non può avere altro effetto che di chiamare sopra di questo progetto, nelle prossime vacanze, la seria attenzione dei membri del Parlamento e di tutte le migliori intelligenze del nostro paese, e lo qual, conoscendo il progetto, potranno prestarci l'appoggio de' loro lumi, sia per organo della libera stampa, sia coll'usare del diritto di petizione.

Per agevolare questo generale concorso, di cui facciamo invito non solo ai nostri colleghi, bensì universalmente ai nostri concittadini, esporrò compendiosamente ed i motivi dell'opportunità del trattato argomento, ed inoltre lo spirito che resse la compilazione delle singole parti del progetto.

L'opportunità della legge della responsabilità ministeriale non sembrerà a prima giunta potersi rievocare in dubbio a fronte degli articoli 36 e 37 dello Statuto, i quali costituiscono come una protesta permanente contro la mancanza di una legge che determini e renda efficace quella responsabilità che viene da essi pronunciata in astratto.

Invero, la responsabilità ministeriale non è soltanto una delle garantigie concesse dallo Statuto, essa è base e salvaguardia di tutte le altre garantigie. Sarebbe per certo da preferirsi un Governo assoluto, in cui si potesse avere una responsabilità sincera ed efficace nei membri del Governo, anziché una Costituzione, nella quale la responsabilità fosse vana ed illusoria.

Togliete la responsabilità degli agenti del potere; a che servono le altre parti dello Statuto? Come manterrete la divisione dei poteri se gli agenti di uno di essi, di quello che ha in mano il danaro e le forze della nazione, riescisse ad usurpare impunemente le attribuzioni degli altri poteri? A che servirebbe l'uguaglianza dei cittadini, l'inviolabilità della proprietà e la libertà individuale, se non vi fosse mezzo di reprimere le offese che per mala ventura venissero arretrate all'uguaglianza, alla proprietà, alla libertà? A che servirebbe il diritto del popolo di votare le imposte per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, di determinare preventivamente e di sindacare poscia l'uso che debba farsi dei denari dello Stato, se le imposte indebitamente riscosse e la capricciosa distrazione del pubblico denaro non avessero da trovare una degna pena?

Non mancò tuttavia chi si fece a credere che se si potesse utilmente prescindere dalla sanzione di una legge di questo genere autorizzandosi, non solo coi ragionamenti, ma anche col grave esempio di potenti nazioni.

Nell'organismo costituzionale, dicono essi, la pubblica opinione è quella che porta gli uomini di Stato al potere. Chi si è alzato coll'appoggio della pubblica opinione è posto fuori del sospetto di volersi macchiare con volgari reati. Se si tratta di atti politici, o essi sono conformi alla pubblica opinione, e non possono essere utilmente censurati; od essi sono dalla pubblica opinione disapprovati, ed i ministri non potranno resistere alla disapprovazione di quella regina del mondo.

Se poi l'audacia degli agenti del Governo fosse portata fino al punto d'intaccare le basi stesse della Costituzione, in questo caso le leggi sono o superflue od impotenti. È una guerra dichiarata tra chi aggredisce la Costituzione e chi ne prende la difesa, e dopo la vittoria il partito vincitore non ha bisogno di nessuna legge per reprimere a suo arbitrio gli sforzi del vinto. *Vae victis!*

Così avvenne per ben tre volte nella vicina Francia. Se i ministri di Luigi XVI, di Carlo X e di Luigi Filippo avessero avuto il sopravvento nei tristi avvenimenti che posero termine ai regni di ciascuno di quei tre principi, nessuna legge di responsabilità ministeriale avrebbe giovato al popolo per ricuperare o mantenere la libertà ritolte o gravemente minacciate, ed avendo per contro avuto essi il contrario successo, i ministri di Carlo X e di Luigi Filippo ben potevano essere giudicati, quantunque la legge mancasse.

Nella vecchia Inghilterra poi, in quella nobile culla della libertà costituzionale, trascorsero i secoli senza che siasi mai



sentito il bisogno di promuovere la repressione dei ministri della Corona, salvo quando un ministro, che forse non aveva altra colpa che quella di essere in altissimo e giusto credito presso il monarca, venne sacrificato dalla debolezza del principe agli odi dei suoi emuli.

Queste considerazioni sono molto scoraggianti e ci porterebbero a disperare non solo dell'esito della nostra proposta, ma fors'anche della solidità e della schiettezza del Governo costituzionale; ma non mancano le considerazioni in contrario a ravvivare quella fede che altri ci vorrebbero torre.

Il corpo sociale è soggetto talvolta a malattie. Si logorano le molle del meccanismo costituzionale; nascono quelle grandi crisi politiche che si risolvono o con una rivoluzione o con un colpo di Stato, secondo che la vittoria rimane al popolo od al potere costituito. Appunto per prevenire queste fatali malattie conviene organizzare fortemente questo corpo sociale, ed il rimedio preventivo consiste in grande parte nella promulgazione di una buona legge sopra la responsabilità, se con essa si ottiene che la Costituzione sia da tutti esattamente osservata, ed ognuno dei grandi poteri operi liberamente e lealmente nella sfera delle sue attribuzioni.

Se si fossero avute buone leggi di questo genere, forse in Francia si sarebbe evitata la rivoluzione del 1850 e quella del 1848; forse l'Inghilterra due secoli fa non sarebbe stata funestata dalla tragedia che pose fine al regno di Carlo I.

Egli è vero che nei due secoli successivi l'Inghilterra ha goduto senza interruzione di un andamento costituzionale perfettamente regolare, da cui si può ripetere la forza e la prosperità di quella nazione, senza che si sia resa più precisa e specifica che non era per lo addietro la legislazione circa la responsabilità dei ministri. Ma la ripugnanza che hanno gli Inglesi per ogni tentativo di codificazione può essere giustificato dal rispetto che essi professano per le leggi sancite nei secoli più remoti, la cui religiosa osservanza, profondamente innestata nel loro costume, rende superflua ai loro occhi, anzi pernicioso ogni innovazione.

Non si è pensato colà in questi due secoli a fare una legge speciale sulla responsabilità ministeriale, come non si è pensato a fare né Codice civile, né Codice criminale, né Codici di procedimento.

Poché gli Inglesi sono persuasi che le loro antiche leggi bastano al nel diritto pubblico, che nel diritto privato, il loro esempio per questo riguardo non può essere addotto ai popoli continentali, i quali, qualunque sia la loro forma di governo, si mostrano tutti grandemente impressionati dalla idea di una costante necessità di codificazione.

Nel Piemonte particolarmente, nei due secoli trascorsi, l'opera della legislazione fu incessante e toccò tutte le parti del vivere civile. Dopo lo Statuto richiamammo spesso volte ad esame molte parti della legislazione, ancorché non fossero inconciliabili col nuovo regime. Ma in quanto alla responsabilità ministeriale, creata dallo Statuto, essa non può essere regolata dalle leggi antiche promulgate in tempi, nei quali non avevamo niente di simile alle attribuzioni che hanno attualmente i ministri dirimpetto al paese e dirimpetto alla Corona.

In Francia, ove la forma costituzionale fu importata nel fine del secolo scorso, come venne importata nel paese nostro nel 1848, la necessità di sancire una legge di responsabilità ministeriale fu costantemente sentita e proclamata. Se ne occuparono seriamente il Governo ed il Parlamento francese sotto i regni di Luigi XVIII e di Carlo X. Non ci fu sotto il ramo primogenito Sessione legislativa in cui non si trattasse questo argomento. Venne anzi in una di quelle Sessioni approvato dalla Camera dei pari un progetto di legge compiuto e lungamente meditato; fu riprodotto nella Sessione successiva con lievi modificazioni alla Camera dei deputati, e la Francia ne sarebbe stata dotata da lunghi anni, se dopo la morte di Luigi XVIII il partito della reazione non avesse ripulgiata la speranza di occuparvisi l'antico regime e fomentati i germi di guerra civile, che non si spensero fuorché col'esilio del ramo primogenito de' Borboni.

Sotto il regno di Luigi Filippo nascerono e si svilupparono nuovi elementi d'antagonismo. Prima la Costituzione era continuamente minacciata da chi voleva togliere ogni ombra di libertà; poscia da coloro cui la libertà costituzionale sembrava troppo precaria ed imperfetta. Ma appena proclamata la repubblica si formò un nuovo progetto di legge sulla responsabilità, ed il Governo imperiale succeduto alla repubblica riconobbe del pari la necessità di dare alla nazione questa garanzia che viene ora a completarsi con un progetto di legge attualmente sottoposto alla discussione di quel Senato.

L'esempio dunque degli altri popoli costituzionali non può essere vantaggiosamente addotto contro il progetto di legge che vi si propone. I rinnovati tentativi fatti in Francia possono addursi in prova della difficoltà dell'impresa, non della sua inopportunità; e se, appunto facendo uso di quello squisito buon senso che distingue le popolazioni da voi rappresentate, giungerete a fare in questa Legislatura ciò che la Francia non ottenne prima d'ora, porgerete all'Europa nuovo argomento per dimostrare che lo Statuto di Carlo Alberto è migliore di quelli che ressero la Francia prima dell'attuale impero, che il regime costituzionale non è presso di noi un disimpegno transitorio, un istrumento per giungere ad altre forme di governo, che esso basta per darci istituzioni conformi ai bisogni della nostra condizione sociale.

Il potere non può essere esercitato fuorché da coloro che sono indicati dalla pubblica opinione. Ma appunto la legge della responsabilità ministeriale, essendo il complemento della Costituzione, potrebbe assicurare, in ogni evento, la verace espressione e la giusta influenza della pubblica opinione.

Egli è vero che dopo un colpo di Stato o dopo una rivoluzione si procede nel senso del partito vittorioso, senza che sia necessaria una legge; ma è vero altresì che assicurando con una legge di responsabilità ministeriale il costante andamento del regime costituzionale secondo lo spirito che lo debbe guidare, voi allontanate l'opportunità e la possibilità stessa dei colpi di Stato e delle rivoluzioni.

Se l'indole benemerita dei popoli nostri e le virtù dei regnanti ci debbono lungamente tranquillizzare contro il pericolo di quei cataclismi politici, non perciò diventa meno

giovevole la legge che tende a regolarizzare l'andamento costituzionale in questa parte essenzialissima del nostro diritto pubblico.

Anche coloro che hanno piena fede nella immutabilità del nostro regime costituzionale ammetteranno senza dubbio che questo regime, a seconda delle istituzioni da cui viene sussidiato, può essere più o meno efficace per operare quel giusto progresso nella prosperità materiale e morale che debb'essere l'unico scopo di ogni forma di governo.

A seconda che i doveri dei principali agenti del potere esecutivo saranno meglio determinati, a seconda che gli abusi saranno impediti con preventive sanzioni, il Governo costituzionale corrisponderà vieppiù a quel nobile scopo.

Vedete, o signori, che nell'invitarvi a supplire a questa mancanza nei nostri ordini legislativi, noi non siamo stati condotti da nessuna più particolare preoccupazione che potesse venirci dettata dal modo in cui ciascuno di noi può apprezzare gli atti degli attuali ministri ed i loro personali intendimenti. In questo divisamento noi abbiamo creduto di poter ottenere l'accordo di tutte le frazioni della Camera, sia perché portiamo opinione che a tutte egualmente debba premere di dare alle nostre istituzioni quella maggior stabilità che esse debbono rilevare dalla sincera attuazione della responsabilità ministeriale, sia perché in un passo retto a libertà tutti i partiti possono prevedere il caso in cui si trovino almeno momentaneamente in qualche contrasto col potere esecutivo, e giovi loro di prepararsi per quella ipotesi il mezzo di conservare alle forze di ciascuno di essi quella legittima efficacia che loro compete.

Se tuttavia si volesse richiamare, contro l'intenzione nostra, la questione dell'opportunità alle persone di coloro che reggono lo Stato attualmente, rivolgendoci in questo caso alla maggioranza della Camera che mostrossi soddisfatta dell'attuale andamento del Governo, useremo con essa il linguaggio tenuto dal signor Barthe, l'antico guardasigilli di Luigi Filippo, nella sua relazione intorno al progetto di *Senatus-consulto*, relativo alla competenza dell'alta Corte di giustizia, da esso presentata di questi giorni al Senato di Francia.

Anche nel seno dell'alta Camera francese si mosse dubbio circa l'opportunità del progetto di legge presentato da quel Governo sulla doppia considerazione che da un lato i personaggi eminenti in esso contemplati fossero superiori ad ogni sospetto, e che dall'altro lato nelle grandi occasioni di straordinari contrasti non manchi mai il modo di provvedere. Alla doppia obiezione risponde il signor Barthe in questi termini:

« Le souvenir des temps passés sous tous les régimes, en France et dans les autres États, ne permet pas aux esprits sérieux de céder à ces inspirations du scepticisme ou de l'imprévoyance. Un demi-siècle peut s'écouler sans que les lois relatives au jugement d'un grand fonctionnaire public reçoivent une application nécessaire; quelquefois, comme par une déplorable fatalité, des accusations répétées dans un court intervalle, provoquées par des actes qui ont suscité un immense scandale, jettent le trouble dans toutes les consciences.

« Quand de telles nécessités se produisent, que la foi dans la justice reste entière; que les règles soient posées d'avance, et ne paraissent jamais inspirées par les besoins ou les exigences du moment; que la punition du crime soit certaine, mais aussi que l'innocence ne soit jamais exposée à succomber sous la pression d'influences extérieures; et comme il s'agit d'un fait judiciaire qui est un événement public, que tout, jusqu'à la solennité des formes, rassure les esprits et impose silence aux passions. »

Egli è appunto nel caso in cui avete piena fiducia in coloro che ci governano, quando ogni pensiero di repressione è considerato da voi come mera ipotesi, che non ha nulla di applicabile agli uomini attuali, che troverete di maggior convenienza di questa parte della nostra legislazione, avvisando teoricamente ad un avvenire al quale potete provvedere senza nessuna specie di prevenzione.

Fiducioso pertanto che nessuno in questa Camera possa credere inopportuno di sottoporre agli studi dell'attuale Legislatura l'argomento di cui si tratta, mi rimane a trattenermi della specialità della forma colà quale l'attuale progetto vi è presentato.

Coll'articolo 2° del memorabile manifesto dell'8 febbraio 1848 Carlo Alberto si limitava a proclamare il principio della responsabilità dei ministri.

Cogli articoli 56 e 47 dello Statuto fu dichiarato che la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli davanti al Senato, costituito per quest'effetto in alta corte di giustizia.

I motivi che possono dar luogo ad accusa per parte dei deputati, i fatti che possono essere imputati ai ministri, la forma di procedere nell'accusa e nel giudizio, tutto rimane ancora da determinarsi. Ciascuno di questi tre oggetti costituisce la materia dei tre capi nei quali è suddiviso il nostro progetto.

Col capo 1° si determinano i fatti che possono dar luogo ad accusa. Ad esempio di quanto si è praticato in progetti di legge presentati alle Legislature francesi, si è avvisato che ogni crimine o delitto contemplato dalle leggi vigenti possa dar luogo ad accusa per parte dei deputati quando viene commesso da un ministro. Si sono inoltre specificati i casi più gravi di tradimento; di confessione, di prevenzione.

Il tradimento dà luogo ad imputazione, sia che esso venga diretto contro i diritti della Corona, ossia contro quelli egualmente sacri del popolo.

La confessione è imputabile ai ministri, sia ch'essa provenga direttamente dal fatto loro, sia che venga da essi indirettamente autorizzata o tollerata.

La prevenzione ha luogo, sia che i ministri tentino di neutralizzare dolosamente l'azione degli altri poteri dello Stato, sia ch'essi abusino diversamente a danno del paese della loro autorità.

La molteplicità dei casi di sopra accennati, non ce lo siamo dissimulato, potrebbe dar luogo ad ingiuste molestie, neutralizzare troppo perniciosamente l'andamento stesso del potere esecutivo, se la facilità delle denunce non venisse saviamente temperata.

Non abbiamo dimenticata la risposta data dal conte di Staforzi ai suoi nemici costituiti in Corte di giustizia per condannarlo:

« Se voi esaminate i ministri del Re nei più piccoli dettagli, l'esame diventerà intollerabile, e se per falli leggeri voi li sottomettete a pene rigorose, gli affari pubblici saranno abbandonati. Mai un uomo saggio, che avrà una riputazione o una fortuna da perdere, vorrà impinguarsi in pericoli sì terribili per cose di sì poca conseguenza. »

Non dubitiamo che queste giuste considerazioni si affaccerranno incessantemente ai rappresentanti della nazione, e che essi saranno tanto parchi nell'usare la prerogativa che lo Statuto loro affida e la legge determina, quanto lo Statuto e la legge furono larghi nel sanzionare la prerogativa medesima.

L'antidoto contro i possibili abusi per parte dei deputati crediamo sia riposto nei capi 2° e 3°, che concernono il modo di procedere nell'accusa e nel giudizio.

L'accusa debb'essere sottoscritta da cinque deputati; non può essere svolta che tre giorni dopo essere stata deposta. La Camera può rigettare direttamente l'accusa; diversamente essa debbe creare una Commissione per esaminarla. La Commissione si compone di nove membri nominati a maggioranza assoluta; i deputati firmati alla denuncia non possono far parte di questa Commissione. La Commissione deve presentare la sua relazione per iscritto entro il mese; in difetto, col solo suo silenzio, se la Camera entro quindici giorni successivi non nomina una nuova Commissione, la denuncia è considerata come abbandonata.

La discussione davanti la Camera non può essere intrapresa se non otto giorni dopo la pubblica lettura della relazione e quando ciascun membro della Camera abbia potuto prendere visione dei verbali della Commissione e dei documenti annessi.

Dopo la discussione generale la relazione della denuncia può essere proposta da qualunque membro della Camera, e questa proposizione è messa ai voti la prima.

Se non è adottata, per dar seguito alla denuncia, bisogna che la Camera pronunzi nel senso dell'accusa prima separatamente ed a scrutinio segreto su ciascuno dei proposti capi, poscia con un ultimo scrutinio sul complesso della risoluzione.

Ancora dopo la risoluzione affermativa, la Camera nomina cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'istruzione.

Ed ancora dopo questa creazione della Commissione d'accusa, la Camera dei deputati, per iniziativa di qualunque dei suoi membri, può sempre, sino all'apertura dei dibattimenti, dichiarare che abbandona l'accusa.

Il potere di accusare non compete alla Camera che entro tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

Queste sono le raddoppiate precauzioni contenute nel capo secondo concernente l'accusa.

Non meno numerose ed appaganti sono le precauzioni che accompagnano il giudizio in Senato.

I senatori tutti debbono assistere al giudizio, a meno che adducano legittime cause di scusa che il Senato solo può sovrannamente apprezzare.

Il Senato può ordinare che si proceda ad una istruzione scritta, di cui deve farsi relazione in Camera di consiglio. Questa istruzione e questa relazione sono comunicate all'accusato, al quale debbe essere notificato il giorno dell'apertura del dibattimento almeno otto giorni prima.

Non possono sedere quali giudici i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede, né quelli che siano stati sentiti durante l'istruzione, né quegli altri che possono aver motivo di astenersi, sui quali il Senato pronuncia in Camera di consiglio.

La decisione sull'accusa non può essere proferita che col concorso del terzo almeno della totalità dei senatori aventi voto secondo le regole sovra espresse. È ampia la libertà della difesa.

Con tutte queste cautele a favore del ministro accusato, sembra che abbia da svanire ogni timore che l'esercizio del potere esecutivo possa essere disturbato con accuse insussistenti e non giustificate da una sufficiente gravità.

Restava a provvedersi per le pene da infliggersi. Non si è esitato a dare al Senato la facoltà di applicare le pene contenute nel Codice penale nei singoli casi che sono dal Codice penale previsti.

Quel Codice, promulgato in tempi diversi dagli attuali, è generalmente riguardato come troppo rigoroso in alcune delle sue disposizioni, ma non dubitiamo che sarà giustamente temperato colle opportune modificazioni ben prima che si verifichi il caso che crediamo da noi lontano in cui sia farsi uso della legge sulla responsabilità ministeriale.

Nei casi non contemplati dal Codice penale abbiamo proposta unicamente la pena dell'interdizione dai pubblici uffici.

In questa parte dobbiamo confessare sin d'ora l'imperfezione del nostro progetto: esso contiene una lacuna che non abbiamo creduto di dover preventivamente riempire, lasciando una sì grave questione alle ulteriori meditazioni della Camera.

Coll'articolo 3° del progetto vi proponiamo di dichiarare res di tradimento il ministro che l'alcun dei modi contemplati dall'articolo 1° non siano gravi, di modo che i tentativi fatti a sospendere lo Statuto o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato. Questo è, agli occhi nostri, il più grave dei crimini; e, se avessimo creduto di dover formulare su questo proposito l'indicazione della pena, avremmo certamente dovuto domandare l'applicazione di quella maggiore che, secondo il concetto di ciascuno di noi, possa essere inflitta nel paese nostro.

Ma in questo punto avremmo dovuto, prima di ogni cosa, esaminare se i gravissimi crimini di questo genere fossero o no contemplati anch'essi nei capi 1 e 2, titolo II, libro II del Codice penale.

Nell'articolo 185 di questo Codice è previsto l'attentato e la cospirazione che abbia per oggetto di cangiare o di distruggere la forma di governo e di eccitare i sudditi ad armarli contro l'autorità sovrana. La forma di governo che il Codice protegge con questa sanzione è sancita irrevocabilmente dalla

Costituzione; l'autorità sovrana è attualmente divisa tra il Re ed il Parlamento, e non può essere impunemente attaccata né in questo né in quello.

Coll'articolo 188 è punito persino l'autore di qualunque proposizione, ancorché non accettata, tendente ai crimini enunciati nell'articolo 183 poc'anzi citato.

Coll'articolo 189 si punisce qualunque attentato che abbia per oggetto di suscitare la guerra civile, o che possa portare devastazione, strage o saccheggio. La sola cospirazione diretta a questi reati è anch'essa prevista e punita, e persino la semplice proposizione tendente agli stessi reati qualunque non accettata.

Coll'art. 199 si sanesce con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici o col mezzo di stampe o di scritti abbia provocati gli abitanti dello Stato a commettere alcuno dei crimini di sopra contemplati, sarà punito della pena stabilita per reato che avrà provocato, infliggendosi pene gravissime anche nel caso in cui tali provocazioni non abbiano avuto alcun effetto.

Coll'art. 200 si dichiara che ogni altro pubblico discorso, ogni altro scritto o fatto, non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Governo, è anch'esso gravissimamente punito.

Finalmente coll'articolo 201 si stabilisce che, oltre le pene scritte negli articoli 183, 188, 189, 199, ciascuno degli autori e complici di tali crimini sarà sempre condannato ad una multa da fissarsi secondo le circostanze e avuto riguardo alle sostanze dei delinquenti, multa che può estendersi sino a lire 50,000.

Io credo fermamente che tutti i grandi poteri dello Stato sono contemplati in queste sanzioni, e che chi cerca di offenderli nei modi sovra spiegati, incorre nelle pene indicate da detti articoli.

Io dichiaro tuttavia che non ho creduto di eccitare siffatta questione fra i miei amici; perchè, quand'anche alcuno fra essi avesse creduto più opportuno di risolvere espressamente ogni dubbio a questo riguardo e di determinare specificamente la pena in ciascuno dei previsti casi, difficilmente avremmo potuto concordarci nel precisare la pena che dovesse a ciascun caso applicarsi.

Gli onorevoli deputati che concorsero alla presentazione di questo progetto di legge sono uniti da un pensiero comune, da un comune desiderio per lo sviluppo progressivo e sincero delle nostre libertà e per la riforma delle nostre leggi a seconda dello spirito dei tempi.

Ma in questa opera di riforma harvi un punto di somma rilevanza, intorno al quale non abbiamo ancora avuto occasione di discutere, e che prevedo poter dar luogo a qualche dissenso anche fra gli uomini più strettamente uniti si per privata amicizia, che per politico consentimento.

Da un secolo circa si agita in Italia, con molta vivacità ed opera dei più dotti ingegni, la questione intorno al diritto ed alla opportunità della pena di morte. L'autorità di esimii scrittori, l'esempio della Toscana che visse qualche tempo più felice d'ogni altra parte d'Italia sotto un regime non meno provvido che mite, non bastarono ancora a risolvere la gran questione.

Ho creduto inopportuno di chiedere ai miei amici una risoluzione definitiva a questo riguardo in ciò che può da essi dipendere. Ho preferito lasciare che i rappresentanti della nazione venissero spontaneamente a manifestare il voto della maggioranza che dovrà spiegarsi negli uffici della Camera, qualora non vi dispiaccia, o signori, di prendere questo progetto in considerazione.

Ad ogni modo non dubito che la Camera sarà per ravvisare che i reati di qualunque genere che venissero commessi dai ministri non possano essere puniti con minore severità di quelli dello stesso genere commessi dai semplici cittadini. Quanto è più alla condizione sociale del delinquente, quanto è più larga la fiducia in esso riposta dalla nazione e dalla Corona, di altrettanti gradi si aggrava la colpa, e maggiore anziché minore dovrebbe essere necessariamente la pena.

In quanto a quelli fra i reati di concussione o di prevaricazione che non sono contemplati dal Codice penale, ci è paruta bastante la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, massimamente unita alla facoltà di cui s'investe il Senato di condannare l'accusato al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Forse non sempre la pena dell'interdizione dai pubblici uffici corrisponderà con una proporzionale gradazione a quelle contenute nel Codice penale. In questi casi resterà alla sapienza della Camera il vedere se la pena da noi proposta possa essere convenientemente accresciuta.

Noi crediamo che si raggiunga sufficientemente il nostro scopo coll'interdizione dai pubblici uffici, la quale mette il colpevole nell'assoluta impossibilità di rinnovare le commesse malversazioni. Ogni uomo pubblico troverà, a nostro avviso, un sufficiente aggravamento di pena nel vituperio che non potrà più iscarsare quando sia accertato che, per ragione del proprio interesse o per soddisfare ad altro malvagio passione, egli abbia abusato di quelle alte funzioni alle quali egli era chiamato, perchè ereditò degno di concorrere colla mente e col cuore a reggere le sorti della nazione.

Non abbiamo voluto rendere obbligatoria per i giudici la condanna al risarcimento dei danni, lasciandola invece all'arbitrio del Senato. A questo alto corpo politico noi vedremo volentieri affidata la cura di distinguere i casi in cui i denunciati reati possono trarre origine da una perversa inescusabile intenzione, e quelli nei quali il colpevole può essere vittima di qualche fatale allucinazione non sempre imputabile nello stesso grado.

Lasciamo volentieri anche al suo arbitrio il determinare quando la disgrazia di avere inopportuno preso parte alle cose pubbliche debba soltanto colpire il colpevole, e quando essa possa senza ingiustizia avviluppare tutta la sua famiglia in una meritata rovina.

Queste sono, o signori, le principali considerazioni che ci spinsero alla presentazione di questo progetto di legge, e che ci diremmo nel formulare le varie parti di esso.

Noi non vi domandiamo nessuna indulgenza per la redazione, che incliniamo a credere imperfetta sotto ogni aspetto, e che ci saremmo guardati dal mettere in luce prima di aver

potuto considerarla più maturamente, se non avessimo creduto che un più profuso esame potesse aver luogo negli uffici e nella vostra Commissione. Solo vi preghiamo di provvedere ad un bisogno del paese; ad un bisogno, se non presente, che quanto meno può verificarsi in un'epoca che non si ha modo di determinare; di provvedere nello stesso tempo all'onore del paese, accreditando la nostra Costituzione e dimostrando che, se in molti luoghi le istituzioni rappresentative non furono che larve e menzogne, esse sono nel paese nostro una solida e fastidiosa realtà. E così, in questa parte tanto importante della nostra esistenza sociale, speriamo di ottenere fra le varie frazioni della Camera quell'accordo che desideriamo vivamente possa raggiungerci in tutte le parti del pubblico reggimento che sono di maggior rilievo.

E poiché nessuno di noi può dimenticarsi che rappresentiamo una parte soltanto di una grande nazione, concluderò ancora col manifestare la speranza che, porgendo questo nuovo pegno della solidità e dell'efficacia della nostra Costituzione, le daremo viemmeggio credito in ogni parte dell'Italia nostra, esempio anch'esso non infruttifero.

## CAPO I.

Art. 1. I ministri e gli altri agenti e rappresentanti dell'autorità pubblica sono responsabili degli atti di Governo o di amministrazione, ai quali hanno apposta la loro firma o prestatato il loro consenso.

I ministri in particolare sono inoltre responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nell'esercizio della sua autorità e prerogativa reale.

Art. 2. La Camera dei deputati può pronunziare l'accusa dei ministri per le seguenti cause:

1° Per tradimento, concussione o provariazione;  
2° Per ogni crimine o delitto che s'imputi al ministro, come da lui commesso, anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3. Vi ha reato di tradimento imputabile al ministro:  
1° Se in almeno dei modi contemplati dall'art. 1° egli si è reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere o a sopprimere lo Stato, o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato;

2° Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei reati di lesa maestà, preveduti nei capi 1 e 2 del tit. II del Codice penale.

Art. 4. Vi ha reato di concussione a carico del ministro:

1° Se, in contravvenzione agli articoli 292 e 293 del Codice penale, egli accetta doni od offerte per negoziare un trattato o controfirmare la ratifica, per conferire o togliere una carica od impiego qualunque, per omettere o fare qualsivoglia atto spettante alle sue attribuzioni, o per facilitare il conseguimento di appalti o concessioni a darsi nell'interesse dello Stato, delle pubbliche amministrazioni o dei pubblici stabilimenti;

2° Se egli storna o lascia stornare scientemente dalla loro legale destinazione, a profitto suo od altrui, rendite, fondi, valori o titoli di credito spettanti allo Stato, alle provincie, ai comuni, alla banca nazionale o ad altri stabilimenti pubblici, o se in altro modo qualunque contravviene all'art. 281 del Codice penale;

3° Se egli ordina, autorizza o tollera alcune delle percezioni illegali definite dall'art. 290 del Codice penale.

Art. 5. Vi ha reato di prevaricazione a carico del ministro:  
1° Se con doni, favori, decorazioni, cariche, impieghi, promesse o minacce, col mezzo di proclami, ordini, circolari od istruzioni date a' suoi subalterni od a pubblici funzionari, ed eccedenti quanto si riferisce strettamente all'esecuzione della legge, egli interviene nelle elezioni politiche od amministrative o nella scelta dei giurati, o cerca di guadagnare voti nel Senato o nella Camera elettiva, o di esercitare influenza sui magistrati, sui giurati, sui testimoni;

2° Se si adopera o partecipa a maneggi aventi per scopo di influire sul corso dei fondi pubblici o dei valori tassati alla borsa;

3° Se, indipendentemente dai casi fin qui espressi, egli compromette scientemente gli interessi dello Stato colla violazione od inosservazione delle leggi, od abusata della sua autorità per sospendere od impedire l'osservanza nei modi previsti dall'art. 304 del Codice penale;

4° Se trafuga o lascia trafugare documenti, carte o titoli appartenenti all'amministrazione pubblica od agli archivi, od altrimenti si renda colpevole dei fatti contemplati nell'articolo 284 del Codice penale;

5° Se pronunzia o fa eseguire un atto governativo non rivestito della firma di un ministro;

6° Se cambia destinazione od eccede la misura dei crediti acconsentiti dalla Camera elettiva;

7° Se per l'abuso di potere egli reca offesa ai diritti garantiti ai cittadini dalle leggi e dallo Statuto in violazione degli articoli 510, 511, 515 e 531 del Codice penale;

8° Se s'ingerisce in traffichi o negozi incompatibili colla sua qualità contro gli articoli 286, 287, 288 e 289 del Codice penale.

## CAPO II.

*Modo di procedere della Camera dei deputati nei casi di accusa contro i ministri.*

Art. 6. La Camera dei deputati non può procedere contro un ministro che dietro ad una denuncia firmata da cinque dei suoi membri.

Art. 7. La denuncia è consegnata al presidente che ne dà immediatamente avviso alla Camera e comunicazione al ministro. Dopo un intervallo non minore di tre giorni da quello della fatta consegna, la Camera sente l'esposizione dei motivi della denuncia ed apre la discussione, nella quale il ministro denunciato è udito, se ne fa domanda. In seguito la Camera pronuncia, sia col rigettare immediatamente la denuncia, sia col creare una Commissione per esaminarla.

Art. 8. La Commissione si compone di 9 membri nominati

dalla Camera collo scrutinio di lista e alla maggioranza assoluta. I deputati, che hanno firmata la denuncia, non ne possono far parte, ma essi hanno il diritto di essere uditi dalla Commissione ogniqualvolta ne fanno la domanda. Il ministro ha lo stesso diritto.

Art. 9. La Commissione riceve e verifica i documenti prodotti in appoggio dei fatti denunciati o presentati dal ministro per sua giustificazione. Può far citare testimoni, i quali sono tenuti a comparire sotto le pene comminate dal Codice d'istruzione criminale.

Non può far subire interrogatori al ministro, nè spiccar mandato contro di esso, ma può chiedergli le informazioni ed i documenti che giudica opportuni.

Art. 10. La Commissione debbe presentare la sua relazione per iscritto entro il mese che seguirà il giorno della sua nomina, a meno che prima dello spirare di questo termine essa abbia ottenuta una proroga dalla Camera.

In mancanza della relazione nel termine stabilito, la Commissione sarà sciolta di diritto.

Se nel termine di una quindicina, che seguirà questo scioglimento, la Camera dei deputati non ha provveduto colla nomina di una nuova Commissione, la denuncia sarà considerata come abbandonata.

Art. 11. Dopo pubblica lettura della relazione, il ministro denunciato e ciascun membro della Camera potranno, senza portarli via, prendere visione alla Segreteria degli atti verbali della Commissione e di tutti i documenti annessi.

La discussione generale non sarà aperta che otto giorni almeno dopo la comunicazione della relazione data dal presidente della Camera al ministro inquisito.

Art. 12. Dopo la discussione generale, se la reiezione della denuncia vien proposta dalla Commissione o da un membro della Camera, questa proposizione è messa ai voti la prima. Se è adottata, non si darà seguito alla denuncia.

Nel caso contrario, sarà votato separatamente e a scrutinio segreto su ciascuno dei proposti capi d'accusa.

Un ultimo scrutinio sarà aperto sul complesso della risoluzione.

Art. 13. Tostochè i capi d'accusa sono approvati, la Camera nomina immediatamente cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'accusa.

Ciascun commissario sarà nominato separatamente a maggioranza assoluta: i commissari elegeranno nel loro seno un presidente incaricato della direzione dei lavori.

Art. 14. La risoluzione che approva i capi d'accusa e quella che nomina i commissari sono firmate dal presidente e dai segretari della Camera, e trasmesse immediatamente al Re e al Senato.

Art. 15. I poteri dei commissari incaricati di sostenere l'accusa continuano di pien diritto durante tutto il corso del processo.

Art. 16. Se la Sessione della Camera è chiusa prima che sia costituita l'alta Corte di giustizia, si sospende il procedimento sino alla nuova convocazione. Si continua il procedimento se la Sessione è chiusa dopo la costituzione dell'alta Corte di giustizia.

Art. 17. La Camera dei deputati può sempre fino all'apertura del dibattimento, e secondo le forme prescritte per le proposte di legge, dichiarare che abbandona l'accusa. Questa dichiarazione è trasmessa immediatamente al Senato, e l'accusa resta con ciò estinta.

Art. 18. I complici dei ministri saranno accusati congiuntamente con essi e giudicati nelle medesime forme.

Art. 19. L'accusa contro del ministro non potrà essere intentata dalla Camera dei deputati dopo trascorsi tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

## CAPO III.

*Procedimento davanti al Senato.*

Art. 20. Il presidente del Senato, appena ricevuti i capi d'accusa formulati contro di un ministro dalla Camera dei deputati, convoca il Senato.

I senatori tutti debbono presentarsi nel giorno indicato, eccettochè siano in caso di addurre legittime cause di scusa che saranno apprezzate sovraneamente dal Senato.

Art. 21. Costituita l'alta Corte di giustizia, il presidente rilascia un mandato di comparizione o di cattura, e procede all'interrogatorio dell'accusato.

La Corte può ordinare la cattura qualora non sia stata ordinata dal presidente.

Può del pari ordinare che si proceda preventivamente ad una istruzione scritta, di cui sarà fatta relazione in Camera di consiglio.

Questa istruzione e questa relazione saranno comunicate prima dell'apertura del dibattimento tanto all'accusato, quanto ai commissari della Camera.

Art. 22. Il giorno dell'apertura dei dibattimenti sarà fissato dalla Corte e notificato almeno otto giorni prima per cura del presidente della Corte all'accusato ed ai commissari della Camera.

Art. 23. Nell'udienza del giorno indicato e prima dell'apertura del dibattimento, dietro appello nominale dei membri della Corte, il presidente forma la lista dei senatori presenti, i quali soli possono in seguito prendere parte al giudizio.

Non possono essere compresi in questa lista i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede.

Art. 24. Dovrà astenersi ogni senatore che sia parente od affine di uno degli accusati fino al quarto grado inclusivamente, o se è stato sentito come testimone nell'istruzione.

Art. 25. Ogni senatore, che creda aver motivi di astenersi, deve dichiararli alla Corte, che pronunzierà al riguardo in Camera di consiglio. Se i motivi addotti non sono giudicati valevoli, il senatore è tenuto ad assistere al giudizio.

Art. 26. Le decisioni della Corte sull'accusa di un ministro non possono essere proferite che nel concorso del terzo almeno della totalità dei suoi membri aventi voto secondo le regole sovraesposte.

Art. 27. Seguito l'appello dei senatori, i commissari della

Camera dei deputati presentano i capi d'accusa, richiedendo che si proceda al dibattimento.

Il presidente dichiara che il dibattimento è aperto. L'accusato o il suo consulente presenta le sue eccezioni pregiudiziali, sulle quali la Corte delibera. Nel caso che le rigetti o le rimandi alla discussione del merito, si procede al dibattimento.

Art. 28. Dopo la decisione sulle eccezioni pregiudiziali, i commissari della Camera dei deputati espongono i motivi dell'accusa, e presentano i testimoni e i titoli a sostegno di essa. L'accusato presenta i testimoni ed i titoli a sua difesa, ed ha l'ultimo la parola.

Art. 29. Pronunciata dal presidente la chiusura del dibattimento la Corte si ritira in Camera di consiglio per deliberare.

Art. 50. Per l'applicazione delle pene si osserverà il Codice penale.

Nei casi da questo non contemplati si applicherà la pena dell'interdizione dai pubblici uffici.

Il colpevole può inoltre essere condannato dalla Corte al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Art. 51. Il presidente dell'Alta Corte pronuncia la decisione in seduta pubblica, senza la presenza dell'accusato.

La condanna è immediatamente letta all'accusato dal segretario e trasmessa dal presidente della Corte al guardasigilli.

In tutti i casi, copia della sentenza è indirizzata, sotto forma di messaggio, alla Camera dei deputati.

Art. 52. Se il ministro condannato in contumacia si costituisce prigioniero ed è arrestato prima che la pena sia esecuta colla prescrizione, la sentenza è annullata e l'accusa ripiglia il suo effetto, senza pregiudizio del diritto di abbandono che spetta alla Camera dei deputati.

Dentro agli otto giorni dall'arresto, se ebbe luogo durante la Sessione, o negli otto giorni dopo la costituzione della Camera dei deputati, il presidente del Senato ne informerà, con un messaggio, il presidente della Camera dei deputati.

Se, nel mese che segue quel messaggio, la Camera dei deputati non ha nominato i suoi commissari, l'accusa sarà estinta.

#### COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI ADDI 1° MAGGIO 1860

UFFIZIO I. *Presidente*, Chiaves — *Vice-presidente*, Ameglio — *Segretario*, Coppino — *Commissario per le petizioni*, Bonollo.

UFFIZIO II. *Presidente*, Chiapusso — *Vice-presidente*, Montezemolo — *Segretario*, Tegas — *Commissario per le petizioni*, Canalis.

UFFIZIO III. *Presidente*, Sineo — *Vice-presidente*, La Farina — *Segretario*, Arnelonghi — *Commissario per le petizioni*, Belli.

UFFIZIO IV. *Presidente*, Monticelli — *Vice-presidente*, Astengo — *Segretario*, Massa — *Commissario per le petizioni*, Cavallini Carlo.

UFFIZIO V. *Presidente*, Lanza — *Vice-presidente*, Di Cavour Gustavo — *Segretario*, Cavallini Gaspare — *Commissario per le petizioni*, Castiglioni.

UFFIZIO VI. *Presidente*, Falqui-Pes, *Vice-presidente*, Rusconi — *Segretario*, Capriolo — *Commissario per le petizioni*, Guerrieri-Gonzaga.

UFFIZIO VII. *Presidente*, Robecchi (da Garlasco) — *Vice-presidente*, Colombani — *Segretario*, Tibaldi — *Commissario per le petizioni*, Valerio.

UFFIZIO VIII. *Presidente*, Miglietti — *Vice-presidente*, Techio — *Segretario*, Mancini — *Commissario per le petizioni*, Boggio.

UFFIZIO IX. *Presidente*, Massei — *Vice-presidente*, Oytana — *Segretario*, Colla-Ramusino — *Commissario per le petizioni*, Pistone.

**Progetto di legge presentato dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860, sulla convenzione per la permuta del palazzo demaniale il Marino con quello municipale il Broletto in Milano.**

SIGNORI,

Seguita, dopo i gloriosi fatti dell'ultima guerra, l'annessione della Lombardia agli Stati sardi, il municipio di Milano dava opera a promuovere gli studi necessari per l'attuazione di progetti tendenti a coordinare un complesso di migliorie e di abbellimenti destinati a soddisfare, nell'interesse pubblico, ad antichi bisogni ed alle nuove esigenze di quella illustre capitale lombarda.

Fra tali progetti primeggiava quello di stabilire la sede della rappresentanza civica in altro edificio più centrale e più appropriato ai diversi bisogni del novello ordine di cose, a cui più non ben corrispondeva il fabbricato del Broletto, di proprietà municipale.

Presentavasi invece acconio all'uopo il palazzo governa-

tivo detto *del Marino*, il quale, sciolto ora dal preesistente emporio doganale e sgombrato dai caseggiati attigui, stati demoliti, quando venisse ancora decorato della necessaria sua facciata, formerebbe per la propria sontuosità e per la sua posizione verso la gran via fra l'ingrandita piazza del teatro della Scala e quella del Duomo, un importante punto centrale pienamente adeguato alle viste della nuova sua destinazione.

Basata sopra analoghi riflessi e diretta a questo scopo, fu quindi la proposta presentata al Governo dal municipio di Milano di permutare il palazzo di propria spettanza detto *del Broletto* con quello demaniale detto *del Marino*.

Mosso da particolari considerazioni e per riguardi di cui ravvisava ben meritevole quella cospicua città, il Governo del Re aderiva in massima al propostogli progetto di permuta.

Desiderando però di conciliare i riguardi di favore coll'interesse dell'amministrazione del demanio nazionale, il Ministero eliminava, nelle preliminari trattative del proposto cambio di quelle proprietà, alcuni computi di rispettivo compenso nell'estimo dei valori per spese di successive costruzioni ai due edifici, le cui deduzioni riescivano a risultati troppo onerosi per le finanze; e concretava in seguito, nel corso delle trattative, un sistema diverso di perizia dei rispettivi valori, che, basato sopra dati ed elementi equi e ragionevoli, veniva dallo stesso municipio riconosciuto ammissibile ed atto ad equiparare in pratica la differente condizione delle due proprietà ed a risolvere ogni difficoltà nella fissazione dei relativi valori.

Presi quindi fra i rappresentanti delle due amministrazioni civica e delle finanze gli opportuni concertati, si procedette dai rispettivi delegati tecnici all'estimo definitivo delle due proprietà stabili, che, come rilevasi dalla relazione 3 gennaio ultimo, qu'unita, venne a risultare concretato nei seguenti valori, cioè:

Quello del palazzo Broletto nella somma di . . . . .	L. 487,032 54
Quello del palazzo Marino nella somma di . . . . .	L. 484,448 59
E così col maggior compenso di . . . . .	L. 2,585 95
dovuto dalle finanze dello Stato al municipio di Milano per maggior valore del palazzo Broletto.	
A dette L. 2,585 95 aggiungendosi inoltre	
il prezzo peritato in . . . . .	L. 20,118 82
del caseggiato detto lo Stallazzo attiguo ed annesso al Broletto, la somma complessiva da sborsarsi dall'erario nazionale a quello municipale per l'intera permuta rileva a . . . . .	L. 22,702 47

Gli stessi motivi di convenienza che indussero nel tempo il municipio di Milano all'acquisto di quel caseggiato per riunirlo al Broletto fecero riconoscere la necessità nell'interesse del demanio dello Stato di conservare tale aggregazione onde ovviare ai nocivi inconvenienti che la separazione trarrebbe inevitabilmente seco; fu quindi giocoforza di comprendere nella cessione del Broletto anche quella della casa suddetta ad esso attigua.

In base dei risultati della precitata perizia fu stipulata in Milano, in data del 4 gennaio 1860, fra il rappresentante delle finanze dello Stato e quello dell'amministrazione municipale di quella città, la convenzione privata relativa all'intesa permuta del palazzo demaniale del Marino con quello civico del Broletto ed annessi casa detta lo Stallazzo, mediante il suppletivo pagamento, a carico delle finanze, della precennata somma di L. 22,702 47 per maggior valore attribuito a queste ultime due proprietà municipali.

Dopo aver riconosciuta la validità dei titoli, qui pure uniti, stati presentati dal municipio di Milano per comprovare in esso la piena proprietà e libera disponibilità dell'immobiliare che cede in permuta al demanio nazionale, il Ministero onerosi di sottoporre al vostro esame la riferita convenzione, portando fiducia che la Camera elettiva, apprezzando essa pure le considerazioni speciali che lo indussero ad assecondare la proposta del municipio di Milano, si disporrà a darvi la propria adesione, onde la convenzione stessa, quando sia rivestita dall'approvazione legislativa, possa esser quindi ridotta in atto pubblico ed avere in seguito la regolare sua esecuzione.

A questo scopo è diretto l'unito schema di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

##### Art. 1.

È approvata la convenzione in data del 4 gennaio 1860 seguita tra le finanze dello Stato e la città di Milano per la cessione in permuta da quelle a questa del palazzo demaniale detto *del Marino* contro quella del fabbricato civico detto *del Broletto* ed annessi casa denominata *lo Stallazzo*, mediante il maggior corrispettivo di lire italiane ventiduemila settecento due, centesimi quarantasette (L. 22,702 47), da soddisfarsi dalla prima alla seconda per il rimanente maggior valore delle proprietà municipali.

L'anzidetta convenzione sarà ridotta in atto pubblico.

##### Art. 2.

Per il pagamento della somma su menzionata è autorizzata una corrispondente spesa nuova straordinaria di lire italiane ventiduemila settecento due, centesimi quarantasette, che verrà stanziata nel bilancio per le provincie di Lombardia per l'esercizio 1860, con applicazione ad apposita categoria col n° 98, sotto la denominazione: *Maggior corrispettivo dovuto dalle finanze alla città di Milano per il maggior valore del palazzo del Broletto ceduto alle finanze in permuta con quello demaniale detto del Marino.*

**Progetto di legge presentato dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860, per maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marina per noleggi, trasporti, indennità diverse.**

SIGNORI,

Alla categoria 25 del bilancio della marina per l'anno 1859 veniva assegnata la somma di L. 21,500 con cui sopporre alle spese di noli, trasporti, indennità di via e vacanze. Presumendo che, in dipendenza delle vicende politiche, maggiori sarebbero state le esigenze di questo ramo di servizio, venne aggiunta nella parte straordinaria di quel bilancio altra analoga categoria col n° 46 e coll'assegnamento di L. 25,000 autorizzato colla legge 20 novembre 1859.

Ciò non di meno insufficienti riuscirono all'uopo gli assegnati fondi, giacché, avendo dovuto la regia marina noleggiare bastimenti mercantili per inviarvi carichi di carbon fossile nell'Adriatico, a disposizione della regia divisione navale destinata ad agire in quelle acque congiuntamente alla squadra imperiale francese, le relative spese di noleggio eccedettero alquanto le previsioni ed i computi fatti dall'amministrazione.

I molti trasporti poi sulle ferrovie d'individui, vetolaglie e materiali avviati da Genova al lago di Garda, in servizio del nuovo stabilimento che vi si sta costruendo e delle cinque cannoniere ivi esistenti a tutela del nostro litorale, ed il trasporto di un battaglione del reggimento Real Navi con truppa aggregata, spedito in maggio 1859 dal Varignano nelle provincie modenesi, cagionarono eliziodo una rilevante spesa.

Infatti i pagamenti che già ebbero luogo in modo regolare sulle indicate due categorie sommano a L. 45,997 69, e quelli ancora a farsi, come da stati, note e parcella già verificati dall'amministrazione, e dai calcoli più approssimativi istituiti in ordine a qualche spesa che rimane tuttavia a regolarizzarsi, rilevano a L. 9,502 51; cosicché al fondo di L. 46,400 sarebbe necessaria l'aggiunta di L. 9,100.

Prego quindi la Camera di voler autorizzare l'accennata maggiore spesa di L. 9,100 alla categoria n° 46 del bilancio della marina per l'anno 1859.

#### PROGETTO DI LEGGE

##### Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 9,100 alla categoria n° 46, *Noleggi, trasporti, indennità diverse*, iscritta sul bilancio della marina per l'anno 1859.

**Progetto di legge presentato dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860, per maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti.**

SIGNORI,

Circostanze straordinarie, che non potevano prevedersi allorchando veniva approvato il bilancio dell'esercizio 1859, crearono bisogni, cui non bastarono le somme autorizzate alle diverse categorie di quel bilancio.

Comprovata la necessità e l'urgenza delle relative maggiori spese, il Ministero, attesa l'assenza del Parlamento, si trovò nella necessità di promuovere l'emanazione di decreti reali per la provvisoria autorizzazione delle medesime in virtù della facoltà fatta dall'art. 20 della legge 15 novembre 1859 correlativo all'art. 25 della legge 23 marzo 1855.

In obbedienza al prescritto dall'art. 21 della precitata legge 15 novembre 1859, io mi pregio ora di sottoporre alla convalidazione della Camera le maggiori spese di cui si tratta, e per la cui giustificazione unico alla presente relazione copia di quelle che furono a suo tempo pubblicate nella *Gazzetta ufficiale del regno* a termini della legge stessa, ed in cui sono svolti i motivi che diedero rispettivamente luogo alla menzionata eccedenza di spesa.

#### PROGETTO DI LEGGE

##### Art. 1.

Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle stanziate nel bilancio 1859, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali in senso dell'art. 20 della legge 15 novembre 1859, e rilevanti alla complessiva somma di L. 2,585 95 ripartite fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità di appresso presente legge.

##### Art. 2.

Sono approvate le maggiori spese, le spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali a termini della succitata legge 15 novembre 1859 nella complessiva somma di L. 91,971 51 ripartite fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità del quadro suddetto.